

Giovedì 18 novembre 1993

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 1993

(93/C 329/04)

PARTE I**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. JOSEP VERDE I ALDEA***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 9.30)***1. Approvazione del processo verbale**

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Gli onn. de Brémond d'Ars e Pesmazoglou hanno fatto sapere di aver voluto votare contro l'obiezione volta a inserire nel punto IV delle discussioni su problemi di attualità e urgenti una nuova voce intitolata «Amanullah Khan» (*parte prima, punto 5*).

L'on. Bourlanges ha comunicato per iscritto che nella votazione sulla relazione Desama aveva voluto votare a favore e non contro gli emendamenti 236 e 238 (*parte prima, punto 19*).

2. Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) le seguenti proposte di risoluzione presentate, sulla base dell'art. 45 del regolamento, dagli onn.

— Staes, sulla qualità dei terreni arabili (B3-1357/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: AMBI

— Llorca Vilaplana sui bambini abbandonati in seguito alla guerra nell'ex Jugoslavia (B3-1358/93)

deferimento
merito: CULT
parere: ESTE

— Simmonds sulla Valutazione di Impatto Ambientale (B3-1359/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: REGI

— Collins, Balfe, Elliott, Green, Lomas, Newens, Pollock, Tongue sul collegamento ferroviario tunnel sotto la Manica — centro di Londra (B3-1360/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: BILA, TRAS

— Crawley, Elliott, Falconer, Ford, Green, Morris, Newens, Newman, Oddy, A. Smith, Stewart, Tomlinson sulle violazioni dei diritti dell'uomo nello Stato del Punjab in India (B3-1361/93)

deferimento
merito: ESTE

— da Cunha Oliveira sull'indicazione degli ingredienti che entrano nella composizione dei prodotti per l'igiene personale (B3-1362/93)

deferimento
merito: AMBI

— David sulla situazione in Tunisia (B3-1363/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: SVIL, DONN

— David sulla situazione in Algeria (B3-1364/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: SVIL

— Ferrer sull'evoluzione istituzionale di Andorra (B3-1382/93)

deferimento
merito: ESTE

— Guermeur, Pannella, Pinton, Taradash, Vanlerenberghe sulla situazione della minoranza greco-cattolica in Romania (B3-1383/93)

deferimento
merito: ESTE

— Michelini sul traffico d'organi (B3-1384/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: LIBE

— Chabert sull'instaurazione di una struttura comune intesa a creare un dispositivo di assistenza e di cooperazione in materia di salute pubblica a favore degli Stati ACP (B3-1386/93)

deferimento
merito: SVIL
parere: AMBI

Giovedì 18 novembre 1993

— Chabert sulla repressione ad opera delle autorità musulmane della Mauritania nei confronti della maggioranza nera del paese (B3-1387/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: SVIL

— David sulla libera circolazione degli appassionati di calcio (B3-1388/93)

deferimento
merito: LIBE
parere: CULT

— David sulla persecuzione dei baha'i in Iran (B3-1389/93)

deferimento
merito: ESTE

— Ford sui disertori e i renitenti alla leva delle Repubbliche della ex Jugoslavia (B3-1390/93)

deferimento
merito: ESTE
parere: CULT, GIUR

— Amendola sulla chiropratica (B3-1391/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: GIUR

— Collins sull'industria di allevamento dei vitelli in recinti (B3-1392/93)

deferimento
merito: AGRI
parere: AMBI

— Arbeloa Muru sulla tutela contro le violazioni dei diritti dell'uomo (B3-1393/93)

deferimento
merito: ESTE

— Jarzembowski sulle condizioni che disciplinano la cooperazione fra polizie nella raccolta e nello scambio di dati personali (B3-1394/93)

deferimento
merito: LIBE

— Ferrer sulla creazione di un'organizzazione comune di mercato per le patate (B3-1395/93)

deferimento
merito: AGRI

— Ferrer sulla realizzazione di un secondo programma comunitario per gli anziani (B3-1396/93)

deferimento
merito: ASOC

— Ferrer sulla necessità di difendere l'industria conciarica europea (B3-1397/93)

deferimento
merito: RELA
parere: ECON

— Collins, Amendola, Iversen, Schleicher sulla situazione ambientale della Comunità degli Stati indipendenti, degli Stati baltici e della Georgia (B3-1398/93)

deferimento
merito: AMBI
parere: RELA

— Staes, sul ruolo della Corte dei conti delle Comunità europee (B3-1399/93)

deferimento
merito: CONT
parere: ISTI

— Kostopoulos sui diritti dell'uomo in Turchia (B3-1400/93)

deferimento
merito: ESTE

— Kellett-Bowman, Goedmakers, Theato, Tomlinson sulla valutazione dei programmi e dei progetti nei principali settori di spesa (B3-1401/93)

deferimento
merito: CONT

— Sisó Cruellas sulle infrastrutture dei medi e piccoli trasporti (B3-1402/93)

deferimento
merito: TRAS

— Medina Ortega sul sviluppo industriale delle regioni ultraperiferiche della Comunità (B3-1403/93)

deferimento
merito: REGI

b) la seguente proposta di modifica presentata, conformemente all'art. 132 del regolamento, dagli onn.:

— Ferrer, C. Beazley, Cushnahan, Dalsass, Friedrich, Gasoliba i Böhm, Oostlander, Pack, Reding, Thyssen, concernente la modifica del nuovo articolo 128, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (B3-1385/93) (vecchio regolamento)

deferimento
merito: REGO

3. Competenza delle commissioni

La commissione per i trasporti è competente per parere sulle seguenti proposte di risoluzione degli onn. Baron Crespo, Cassanmagnago Cerretti e Crampton:

— sullo stato di avanzamento dei negoziati di adesione con la Finlandia (B3-1132/93);

— sullo stato di avanzamento dei negoziati di adesione con la Norvegia (B3-1133/93);

— sullo stato di avanzamento dei negoziati di adesione con la Svezia (B3-1134/93);

Giovedì 18 novembre 1993

— sullo stato di avanzamento dei negoziati di adesione con l'Austria (B3-1135/93);

(competente per il merito: commissione per gli affari esteri)

* *
* *

Modifiche

La commissione per il controllo dei bilanci è competente per il merito e la commissione per i bilanci è competente per parere sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità (C3-0292/93) (in un primo tempo la commissione per i bilanci era stata designata competente per il merito e la commissione per il controllo dei bilanci competente per parere).

4. Ricorso per inadempienza contro la Commissione

La Presidenza comunica che nel corso della riunione del 28 ottobre 1993 l'Ufficio di presidenza ampliato ha preso atto della risposta della Commissione in data 21 settembre 1993 relativa alla richiesta di agire che il Presidente del Parlamento le aveva trasmesso in data 20 luglio 1993.

La commissione giuridica ha ritenuto che tale risposta fosse insufficiente e che non rappresentasse una presa di posizione ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del trattato CE.

La Presidenza aggiunge che, sulla base delle raccomandazioni della commissione giuridica dell'11 ottobre 1993 e della commissione per le libertà pubbliche del 15 ottobre 1993, l'Ufficio di presidenza ampliato ha pertanto invitato il Presidente a presentare contro la Commissione un ricorso per inadempienza in materia di libera circolazione delle persone, sulla base dell'art. 8 A del trattato CE.

La Presidenza informa il Parlamento che tale ricorso è stato presentato in data odierna alla Corte di giustizia.

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta del 16 novembre, parte prima, punto 4).

5. Sangue contaminato (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B3-1577, 1593, 1601, 1619, 1622, 1630 e 1637/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Oomen-Ruijten, Ceci, Lehideux, Soulier, Ainardi, Roth e Lane.

Intervengono nella discussione gli onn. Schwartzberg, a nome del gruppo PSE, Schleicher, a nome del gruppo PPE, Ephremidis, a nome del gruppo CG, Banotti, e

Scott-Hopkins, il commissario Flynn, la on. Ceci che rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario Flynn risponde, le onn. Banotti e Oomen-Ruijten, che rivolgono a loro volta domande alla Commissione alle quali il commissario Flynn risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 12*

* *
* *

L'on. Robles Piquer chiede, a nome del gruppo PPE, che il Consiglio e la Commissione facciano con urgenza una dichiarazione sulla votazione svoltasi stamane al Congresso degli Stati Uniti sul trattato NAFTA e le conseguenze di tale votazione sui negoziati in corso in ambito GATT (la Presidenza prende atto di questa richiesta e si impegna a sottoporla al Presidente del Parlamento).

6. Problemi sociali (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B3-1572, 1574, 1575, 1585, 1617, 1635 e 1638/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Wilson, Oddy, Maher, Chanterie e Brok.

Intervengono nella discussione gli onn. Stevenson, a nome del gruppo PSE, Spencer, a nome del gruppo PPE, e Menrad e il commissario Flynn.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 13*

7. Trasporti intracomunitari di rifiuti tossici (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (B3-1589, 1598, 1602, 1607, 1611, 1627 e 1632/93).

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Lucas Pires, Pimenta, Vandemeulebroucke, Santos, Staes, Ribeiro e Nianias.

Intervengono nella discussione gli onn. Delcroix, a nome del gruppo PSE, Amendola, a nome del gruppo Verde, e Ewing, a nome del gruppo ARC, il commissario Van den Broek, e l'on. Vandemeulebroucke che rivolge una domanda alla Commissione alla quale il commissario Van den Broek risponde.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 14*

Giovedì 18 novembre 1993

8. Diritti dell'uomo (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tredici proposte di risoluzione (B3-1567, 1590, 1612, 1628, 1599, 1629, 1570, 1625, 1636, 1608, 1573, 1609, 1569/93).

Interviene la on. Archimbaud per illustrare la proposta di risoluzione (B3-1628/93).

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

Vicepresidente

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Dury, in sostituzione dell'on. Saby, Newens, Elmalan, Colom I Naval e Cot.

9. Benvenuto

La Presidenza porge il benvenuto, a nome del Parlamento, a una delegazione del parlamento norvegese guidata dal suo presidente, on. Blankenborg, presente in tribuna d'onore.

10. Diritti dell'uomo (seguito della discussione)

Intervengono per illustrare le proposte di risoluzione gli onn. Pons Grau, De Clercq, Verhagen, Bertens, Dinguiard e Staes.

Nel corso della discussione intervengono gli onn. Cabazon Alonso, Robles Piquer, Wijnsbeek, Nianias, Martinez, Ribeiro, Marinho, Carvalho Cardoso, Antony, Tindemans e Habsburg e il commissario Van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

Votazione: *vedi successivo punto 15*

11. Calamità (discussione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, dodici proposte di risoluzione (B3-1562, 1564, 1616, 1565, 1583, 1604, 1610, 1633, 1597, 1603, 1621 e 1634/93).

Data l'ora e tenuto conto del fatto che il Parlamento deve tra poco riunirsi in seduta solenne, alle 12.30, la Presidenza propone all'Aula di procedere immediatamente alle votazioni e di trattare il punto «Calamità» senza discussione.

Il Parlamento accoglie tale proposta.

Intervengono gli onn. Scott Hopkins, il quale chiede che la Presidenza esprima, a nome del Parlamento, le condoglianze alle famiglie dei dieci bambini morti questa notte in un incidente stradale in Gran Bretagna e si pronuncia poi a favore dell'uso obbligatorio della cintura di sicurezza sui pullman, Green, la quale si associa a tale richiesta e, Vazquez Fouz, il quale, dopo aver sottoscritto a sua volta tale richiesta, protesta contro la decisione del Presidente di procedere immediatamente alla votazione.

VOTAZIONE

12. Sangue contaminato (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-1577, 1593, 1601, 1619, 1622, 1630 e 1637/93).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1577, 1593, 1601, 1622, 1630 e 1637/93).

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Ceci e Vertemati, a nome del gruppo PSE, Oomen-Ruijten, Scott-Hopkins, Cassanmagnago Cerretti, Coppo Gavazzi e Banotti, a nome del gruppo PPE, Vohrer e Soulier, a nome del gruppo LDR, Roth, a nome del gruppo Verde, Heider, a nome del gruppo RDE, Alavanos, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo PPE ha chiesto delle votazioni con AN sui par. 10 e 11.

cons. e par. 1-9: approvati

par. 10: approvato con AN

votanti:	72
favorevoli:	66
contrari:	6
astenuiti:	0

par. 11: approvato con AN

votanti:	93
favorevoli:	91
contrari:	8
astenuiti:	0

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 1*).

(La proposta di risoluzione B3- 1619/93 decade).

13. Problemi sociali (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-1572, 1574, 1575, 1585, 1617, 1635 e 1638/93)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1572, 1574, 1575, 1585, 1635 e 1638/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Oddy, Wilson, Crawley, Verde I Aldea, a nome del gruppo PSE, Brok, a nome del gruppo PPE, von Aleman, a nome del gruppo LDR, Cramon Daiber, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Elmalan, Ribeiro e Ephremidis, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il gruppo PPE ha chiesto una votazione distinta sul par. 4.

Giovedì 18 novembre 1993

cons. e par. 1-3: approvati

par. 4: approvato con VE

par. 5-8: approvati

Con AN (PSE), il Parlamento approva la risoluzione

votanti:	144
favorevoli:	134
contrari:	9
astenuti:	1

(vedi parte seconda, punto 2 a).

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1617/93:

Emendamenti approvati: 1, 2, 3

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 2 b).

14. Trasporti intracomunitari di rifiuti tossici (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-1589, 1598, 1602, 1611, 1627 e 1632/93)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1589, 1598, 1602, 1611 e 1632/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Marinho e Santos, a nome del gruppo PSE, Lucas Pires e Florenz, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo LDR, Staes, a nome del gruppo Verde, Heider, a nome del gruppo RDE, Barata Moura, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3a).

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1607 e 1627/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Staes, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke e Ewing, a nome del gruppo ARC, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Con AN (PSE), il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

votanti:	169
favorevoli:	26
contrari:	139
astenuti:	4

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1607/93:

Il gruppo PSE ha chiesto votazioni distinte sui par. 2, 3 e 4, che sono stati respinti.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 3 b).

15. Diritti dell'uomo (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-1567, 1590, 1612, 1628, 1599, 1629, 1570, 1625, 1636, 1608, 1573, 1609, 1569/93)

Interviene la on. Dury, la quale si associa alla richiesta di votazione per parti separate del cons. D, sollecitata dal gruppo CG, della proposta di risoluzione comune sul Marocco.

Togo

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1567, 1590, 1612 e 1628/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou, a nome del gruppo PSE, Verhagen e Cassanmagnago Cerretti, a nome del gruppo PPE, Galland e De Clercq, a nome del gruppo LDR, Archimbaud e Ernst de la Graete, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Miranda da Silva, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4a).

Salvador

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1599 e 1629/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Sakellariou e Cabezon Alonso, a nome del gruppo PSE, Bertens e Larive, a nome del gruppo LDR, Melandri, a nome del gruppo Verde, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, Barata Moura, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Interviene l'on. Cabezon Alonso per segnalare errori nella versione spagnola dei cons. A e B.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4 b).

Marocco

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1570, 1625 e 1636/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Dury e Sakellariou, a nome del gruppo PSE, Dinguirard, a nome del gruppo Verde,

Giovedì 18 novembre 1993

Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC,
Elmalan, a nome del gruppo CG,
volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo
testo:

cons. A-C: approvati

cons. D: votazione per parti separate chiesta dal gruppo
CG

prima parte: testo senza i termini «dal penitenziario di
Tazmamart»: approvata con VE

seconda parte: i termini: respinta

resto della proposta di risoluzione: approvato

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte
seconda, punto 4 c*).

Angola

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1608/93:

Emendamenti approvati: 1, 2

Le varie parti del testo sono state approvate con succes-
sive distinte votazioni (il cons. A per parti separate).

Votazione per parti separate:

cons. A (LDR)

prima parte: testo senza i termini «rifiuto che ha portato
alla ripresa della guerra civile»: approvata

seconda parte: questi termini: approvata con VE

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda,
punto 4 d*).

Macao

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1573/93:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda,
punto 4 e*).

Amanullah Khan

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1609/93:

Interviene l'on. Cot, il quale, a nome del gruppo PSE,
ritira il par. 3 della proposta di risoluzione.

Emendamenti approvati: 4, 2, 3, 7

Emendamenti respinti: 1 con VE, 8 con VE

Emendamento decaduto: 5

Emendamento privo di oggetto: 6

Le varie parti del testo sono state approvate con succes-
sive distinte votazioni.

Con VE, il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte
seconda, punto 4 f*).

Cile

PROPOSTA DI RISOLUZIONE B3-1569/93:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda,
punto 4 g*).

16. Calamità (votazione)

Proposte di risoluzione (B3-1562, 1564, 1616, 1565,
1583, 1604, 1610, 1633, 1597, 1603, 1621 e 1634/
93)

Intervengono gli onn.

— Galland, il quale chiede, a nome del gruppo LDR,
che gli oratori previsti nella discussione possano presen-
tare i rispettivi interventi per iscritto dal momento che la
votazione dovrebbe svolgersi senza discussione (la Presi-
denza risponde che non può accettare questa procedura,
essendo contraria alle disposizioni del regolamento);
Galland, il quale ritenendo che il regolamento non sia
stato rispettato visto che non si è svolta la discussione,
ribadisce la sua richiesta precisando che il regolamento
vieta le dichiarazioni di voto, tanto orali quanto scritte,
ma non quanto da lui richiesto (la Presidenza ripete
quanto risposto in precedenza);

— Musso, il quale, parlando a nome del gruppo RDE,
protesta contro la durata dell'intervento del commissario
Van den Broek e il tenore di talune sue affermazioni e si
associa poi alla richiesta dell'on. Galland insistendo
perché essa sia posta in votazione (la Presidenza risponde
che le disposizioni del regolamento sono chiare in propo-
sito, ma che è disposta a sottoporre la questione all'Uffi-
cio di Presidenza, con particolare riferimento al fatto che
in varie occasioni l'ultimo punto «Calamità» non ha
potuto essere discusso);

— Schwarzenberg, il quale propone che si possa limi-
tare il tempo di parola riservato alla Commissione (la
Presidenza risponde che quest'ultima dispone di un
tempo indicativo ma che bisogna lasciare ai commissari il
tempo di rispondere alle varie questioni sollevate nel
corso della discussione).

La presidenza, constatando che le onn. Belo e Van Dijk
desiderano intervenire ma che in tal caso non sarebbe più
possibile procedere alla votazione per mancanza di tem-
po, chiede loro se confermano la loro richiesta di prende-
re la parola. La on. Belo risponde affermativamente.

La Presidenza decide pertanto di concludere a questo
punto la discussione sui problemi di attualità e di sospen-
dere la seduta.

Votazione: *vedi successivo punto 28*

**FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'AT-
TUALITÀ**

(La seduta è sospesa alle 12.20)

Dalle 12.30 alle 13.00 il Parlamento è riunito in seduta
solenne in occasione della visita del Presidente della
Repubblica italiana, Oscar Luigi Scalfaro.

(La seduta è ripresa alle 15.00)

Giovedì 18 novembre 1993

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLAS ESTGEN

Vicepresidente

Intervengono gli onn.

— Lane, il quale ricorda la richiesta formulata stamane di una dichiarazione della Commissione sulle conseguenze del trattato NAFTA (la Presidenza comunica che sono stati presi contatti al proposito con la Commissione, la quale ha fatto sapere di non avere l'intenzione di fare tale dichiarazione);

— Musso, il quale chiede, a nome del gruppo ADE, che, qualora non fosse possibile votare subito, con un'unica votazione, sull'ultimo punto delle discussioni su problemi di attualità («Calamità») la questione sia deferita alla Conferenza dei presidenti, riunita in questo momento, in modo che la votazione possa svolgersi alle 18.30 (la Presidenza risponde che è previsto che la Conferenza dei presidenti si occupi della questione e che l'Assemblea sarà informata della sua decisione);

— Simeoni, il quale si associa all'intervento precedente e chiede se potrà svolgersi una discussione sulle calamità (la Presidenza risponde che ciò non è possibile);

— Ford, sulla scoperta in Scozia di un monumento alla memoria di Rudolf Hess, chiede che il Presidente del Parlamento intervenga presso il governo britannico per far scomparire detto monumento al più presto (la Presidenza risponde che la richiesta sarà trasmessa al Presidente del Parlamento).

17. Ordine del giorno

La Presidenza comunica che la relazione della commissione per lo sviluppo e la cooperazione sulla Convenzione CE-UNWRA relativa all'assistenza ai profughi nei paesi del Medio Oriente (relatrice: on. Braun Moser), relazione che l'Assemblea aveva deciso di esaminare nella seduta di venerdì, conformemente alla procedura d'urgenza è ritirata dall'ordine del giorno, dal momento che la commissione giuridica si deve pronunciare sul mutamento di base giuridica proposto dalla commissione competente.

18. Comitato delle regioni (discussione)

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Melis, elaborata a nome della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali, sulla rappresentanza e la partecipazione delle regioni: il Comitato delle regioni (A3-0325/93).

L'on. Boissière precisa che il parere della commissione affari istituzionali è destinato alla commissione regionale anziché, come indicato erroneamente sul documento, alla commissione affari esteri.

L'on. Melis illustra la relazione.

Intervengono gli onn. Boissière, relatore per parere della commissione affari istituzionali, il quale parla anche a nome del gruppo Verde, Heinz Fritz Köhler, a nome del gruppo PSE, Ferrer, a nome del gruppo PPE, Maher, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Simeoni, Froment-Meurice e Musso, questi ultimi tre sull'intervento precedente, Barata Moura, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Gutierrez Diaz, non iscritto, da Cunha Oliveira, Mendez de Vigo, Gasoliba I Böhm, Nianias, Dessylas, David, Pack, André-Léonard, Arbeloa Muru, Cushnahan, Alex Smith, Froment-Meurice, Karelis, Inglewood, Izquierdo Rojo, Schiedermeier e il commissario Millan.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 24*

19. Ricerca scientifica *I/* (discussione)**

L'ordine del giorno reca la discussione congiunta di due relazioni presentate a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia.

Interviene l'on. Desama, presidente della commissione per l'energia, per sottolineare l'importanza che la sua commissione annette a che la relazione Linkohr sia votata questa sera e chiedere alla Presidenza di assicurarsi che ciò avverrà effettivamente (la Presidenza risponde che i servizi interessati si occupano della questione).

L'on. Linkohr illustra la relazione che egli ha presentato sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

- I. una decisione relativa al Quarto programma quadro della Comunità economica europea delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (COM(93)0276 — C3-0413/93)
- II. una decisione relativa a un programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) COM(93)0276 — C3-0264/93) (A3-0360/93).

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

L'on. Sanz Fernandez illustra la relazione che egli ha presentato sulla diffusione, la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica in seno alla Comunità (A3-0318/93).

Intervengono gli onn. Goedmakers, relatrice per parere della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per i bilanci, Schiedermeier, relatore per parere della commissione per gli affari sociali, Lucas

Giovedì 18 novembre 1993

Pires, in sostituzione dell'on. Carvalho Cardoso, relatore per parere della commissione per l'agricoltura, Speciale, relatore per parere della commissione economica, Desama, a nome del gruppo PSE, de Gaulle, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Bettini, a nome del gruppo Verde, Nianias, a nome del gruppo dell'Alleanza democratica europea, Barrera I Costa, a nome del gruppo «Arcobaleno», Adam, Seligman, a nome del gruppo PPE, Larive, Hervé, Robles Piquer e Santos e il commissario vicepresidente Ruberti.

**PRESIDENZA DELLA ON.
MARIE ANNE ISLER BÉGUIN**

Vicepresidente

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 25*

20. Interventi a favore dell'industria carboniera * (discussione)

La on. Garcia Arias illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia, su un progetto di decisione della Commissione relativo al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (SEC(92)2553 — C3-0176/93) (A3-0328/93).

Intervengono gli onn. Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Bettini, a nome del gruppo Verde, Gonzalez Alvarez, non iscritto, Adam, a nome del gruppo PSE, Pack, Peter, e Seligman, il commissario Matutes, la relatrice, la quale chiede di conoscere la posizione della Commissione sugli emendamenti contenuti nella sua relazione, il commissario Matutes che risponde, e la on. Gonzalez Alvarez.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 26*

21. Protezione dei diritti dei giornalisti (discussione)

L'on. Bertens illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari esteri e la sicurezza, sulla tutela dei diritti dei giornalisti impegnati in missioni pericolose (A3-0257/93).

Intervengono gli onn. van Putten, a nome del gruppo PSE, Oostlander, a nome del gruppo PPE, Guermeur, a nome del gruppo RDE, e il commissario van den Broek.

La Presidenza dichiara chiusa la discussione.

Votazione: *vedi successivo punto 27*

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli onn.

— Vayssade, la quale dopo aver preso atto che la sua relazione, non essendo stata chiamata prima del turno di votazioni, è posticipata a domani mattina, ne chiede l'aggiornamento alla prossima tornata;

— Lulling, la cui relazione è prevista all'ordine del giorno in discussione congiunta con la relazione della on. Vayssade, la quale chiede che la sua relazione vi rimanga iscritta;

— Vayssade, la quale segnala di essere disposta a rinunciare alla sua richiesta di aggiornamento se la sua relazione e quella della on. Lulling verranno iscritte come primo punto all'ordine del giorno di domani prima della relazione dell'on. Collins (la Presidenza chiede all'on. Collins se accetta che la sua relazione venga iscritta all'ordine del giorno dopo la discussione congiunta delle relazioni Vayssade e Lulling);

— Collins, il quale manifesta il suo assenso.

— Oomen-Ruijten, la quale chiede che la votazione sull'ultimo punto della discussione su problemi di attualità, ovvero il punto «calamità», si svolga questa sera.

La Presidenza comunica che l'Ufficio di presidenza ha esaminato la questione e ha dato ragione al Presidente di seduta che aveva respinto la possibilità di pubblicare gli interventi relativi alle urgenze pur avendo constatato che alcuni minuti del tempo riservato alle urgenze non erano stati utilizzati; la Presidenza propone pertanto che il Parlamento voti su questo punto dopo le votazioni previste in serata e che gli autori che lo desiderino illustrino molto brevemente le rispettive proposte di risoluzione.

L'Assemblea accoglie tale proposta.

Interviene l'on. Vazquez Fouz per chiedere che gli interventi degli autori delle proposte di risoluzione siano considerati come dichiarazioni di voto (la Presidenza risponde che ciò non è possibile ai sensi dell'art. 47, par. 4 del regolamento).

22. Composizione del Parlamento

La Presidenza informa il Parlamento che le competenti autorità tedesche le hanno comunicato che l'on. Jürgen Brand è stato nominato membro del Parlamento in sostituzione dell'on. Günther Müller, dimissionario, con decorrenza 16 novembre 1993.

La Presidenza porge il benvenuto al nuovo collega e rammenta le disposizioni dell'art. 7, par. 3 del regolamento.

*
* * *

Intervengono gli onn.

— Green, per protestare contro la cattiva organizzazione dei viaggi verso Lussemburgo in occasione della riunione del Parlamento degli anziani di lunedì prossimo e chiedere che il segretariato del Parlamento prenda al più presto le disposizioni necessarie;

Giovedì 18 novembre 1993

— Oomen-Ruijten, la quale si associa all'intervento precedente e segnala inoltre che non sono state previste le infrastrutture necessarie per accogliere i partecipanti lunedì prossimo;

— Fitzsimons, il quale si associa all'intervento della on. Green (la Presidenza risponde che trasmetterà tali osservazioni e chiede all'amministrazione di fare il possibile per porre rimedio alla situazione);

— Van Velzen, presidente della commissione per gli affari sociali, il quale deplora a sua volta tale situazione, ribadisce che i fondi stanziati per la riunione sono stati considerevolmente ridotti e segnala che verrà effettuata un'inchiesta in collaborazione con il Collegio dei questori al fine di chiarire le responsabilità in materia;

— Ewing, la quale insiste affinché domani mattina la Presidenza faccia una comunicazione al riguardo (la Presidenza si impegna a farlo);

— Tomlinson, il quale chiede che il dossier venga immediatamente trasmesso all'amministrazione (la Presidenza risponde che ciò è già stato fatto e che domani mattina sarà fornita una risposta);

— Aglietta, la quale chiede che il Parlamento prosegua i lavori;

— Read, questore, la quale chiede che si chiariscano le modalità di rimborso delle persone che hanno sopportato delle spese;

— McMahon, il quale chiede che l'amministrazione fornisca delle spiegazioni al riguardo.

23. Calendario di bilancio (seconda lettura)

La Presidenza informa il Parlamento che, d'intesa con la commissione per i bilanci, i termini per la presentazione di emendamenti in seconda lettura al progetto di bilancio generale delle Comunità per l'esercizio 1994 sono stati fissati nel modo seguente:

- emendamenti dei singoli deputati e delle commissioni parlamentari
giovedì 2 dicembre alle 12.00
- emendamenti della commissione per i bilanci
giovedì 9 dicembre alle 12.00
- proposte di reiezione globale
lunedì 13 dicembre alle 19.00
- emendamenti alle proposte di risoluzione contenute nelle relazioni Wynn e Napoletano
martedì 14 dicembre alle 17.00

La Presidenza comunica che la discussione si terrà martedì 14 dicembre e la votazione giovedì 16 dicembre 1993.

TURNO DI VOTAZIONI

24. Comitato delle regioni (votazione)

Relazione Melis — A3-0325/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 4 con VE, 5, 1, 7 come aggiuntivo, 10 con AN, 2 (prima parte), 2 (seconda parte), 3 con AN e 9

Emendamenti respinti: 6 (con VE) e 8 (con VE)

Interventi:

— la on. Oomen-Ruijten ha comunicato che il suo gruppo aveva chiesto una votazione per parti separate e non un votazione distinta sul cons. J (la Presidenza ha risposto che si trattava effettivamente di una votazione distinta);

— la on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, ha manifestato il suo assenso sulla proposta del relatore di considerare l'em. 6 aggiuntivo;

— l'em. 7 è stato considerato aggiuntivo su richiesta del relatore e con l'accordo del PPE;

— l'on. Mendez de Vigo ha segnalato che il gruppo PPE non aveva manifestato il suo assenso sulla proposta del relatore di considerare l'em. 8 aggiuntivo;

— la Presidenza ha dato lettura del par. 8, che era oggetto di un corrigendum, e ha segnalato che il gruppo PSE aveva chiesto una votazione per parti separate su tale paragrafo;

Sono intervenuti gli onn. Gutierrez, presidente della commissione per la politica regionale, per sottolineare che in commissione si era raggiunto un consenso su tale paragrafo, consenso che viene ora a mancare in seguito a tale richiesta di votazione per parti separate, Boissière, per chiedere al gruppo PSE di ritirare la richiesta di votazione per parti separate, e da Cunha Oliveira, a nome del gruppo PSE, per aderire a tale richiesta.

Il par. 8 è stato poi approvato nel suo insieme.

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni (il par. 4 (prima parte), i par. 8 (PSE) e 15 (PPE) (quest'ultimo con VE) con votazioni distinte).

Sono stati respinti: i cons. J e N con VE, il par. 4 (seconda parte).

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Par. 4
prima parte: fino a «strutture centrali dello Stato»
seconda parte: resto

Em. 2 (LDR)
prima parte: fino a «anche le autorità regionali»
seconda parte: resto

Giovedì 18 novembre 1993

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 10 (Verde)	
votanti:	190
favorevoli:	130
contrari:	55
astenuti:	5
Em. 3 (Verde)	
votanti:	189
favorevoli:	165
contrari:	18
astenuti:	6

La Presidenza propone di rinviare l'insieme delle dichiarazioni di voto al termine del turno di votazioni.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

Interviene l'on. Ephemidis, a nome del gruppo CG, il quale si dichiara d'accordo con la proposta della Presidenza ma chiede che i deputati che desiderino presentare una dichiarazione di voto per iscritto su tale relazione possano farlo sin d'ora.

La Presidenza accoglie la richiesta.

Dichiarazioni di voto:

— scritte: onn. Apolinario, Dillen, a nome del gruppo DR, Boissière, a nome del gruppo V, Langer, Ephemidis, Ferrer, Wilson, Deprez, Harrison e Vandemeulebroucke.

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 5).

25. Ricerca scientifica *I/* (votazione)**

a) Relazione Linkohr — A3-0360/93

Intervengono gli onn.

— Pack, la quale protesta contro le procedure seguite in commissione che fanno sì che un considerevole numero di emendamenti, come già avvenuto ieri per la relazione Desama, sia presentato in Aula;

— Desama, presidente della commissione per l'energia, su quest'ultimo intervento;

— Grund, la quale, dopo aver sottolineato che gli emendamenti erano stati distribuiti molto tardi nel corso della giornata, segnala di non aver avuto il tempo di esaminarli.

La Presidenza decide pertanto di consultare l'Assemblea sull'opportunità di procedere alla votazione della relazione.

Il Parlamento manifesta il suo assenso a che la relazione sia posta in votazione.

Intervengono gli onn.

— Bettini, per protestare contro il fatto che questa relazione, adottata ieri in commissione, sia posta oggi in votazione lasciando ben poco tempo ai deputati per prenderne conoscenza; la Presidenza risponde che il Parlamento si è appena pronunciato sulla questione di porre in votazione la relazione e chiede all'on. Bettini se intende chiederne il rinvio in commissione; quest'ultimo risponde negativamente;

— Sanz Fernandez e il relatore sugli emendamenti, quest'ultimo anche sulla procedura di voto.

I. PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0276 — C3-0413/93 *I**

Emendamenti approvati: 1-6 in blocco, 7 con VE, 8 con VE, 139 con VE, 9 con VE, 10, 11, 12-17 in blocco, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 in blocco, 24, 25 e 26 in blocco, 126 con VE, 28 e 29 in blocco, 123, 30-35 in blocco, 36-38 in blocco, 39, 40 e 41 in blocco, 140; 43, 44, 46 e 47 in blocco, 45, 48, 49; 50-54 e 59 in blocco, 55-58 in blocco, 128, 60, 61-65 in blocco, 66, 67, 68-72 in blocco, 73-85 in blocco, 86 con VE, 87; 88, 90-92 e 94 in blocco, 89 con VE, 93, 95-98 in blocco, 99-107 in blocco

Emendamenti respinti: 125, 124 con VE, 130, 121, 138 con AN, 134 con AN, 131, 133 con AN e 122 con VE

Emendamenti decaduti: 127/def., 27 e 42

Emendamento ritirato: 129

Interventi:

— l'on. Hervé su una divergenza fra le versioni inglese e francese dell'em. 126; l'on. Sanz Fernandez, primo firmatario di questo emendamento, per segnalare che fa fede la versione spagnola e precisare che la cifra giusta è «3.600 milioni di ECU»; la on. Goedmakers su tali interventi; l'on. Linkohr, relatore, ha confermato quanto detto dall'on. Sanz Fernandez e l'on. Hervé su quest'ultimo intervento.

— Dopo la votazione sull'em. 126, sono intervenuti sull'applicazione dell'art. 114 del regolamento gli onn. Rothley Oomen-Ruijten, Aglietta, a nome del gruppo Verde, Wijsenbeek, presidente della commissione per il regolamento e Von der Vring.

La Presidenza ha deciso di proseguire la votazione secondo la procedura applicata fino a quel momento.

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 138 (Verde)	
votanti:	159
favorevoli:	14
contrari:	137
astenuti:	8

Giovedì 18 novembre 1993

Em. 134 (Verde)	
votanti:	153
favorevoli:	14
contrari:	133
astenuti:	6

Em. 133 (Verde)	
votanti:	154
favorevoli:	13
contrari:	139
astenuti:	2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6 a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6 a*).

II. PROPOSTA DI DECISIONE COM(93)0276 — C3-0264/93 *

Emendamenti approvati: 108, 109-112 in blocco, 113 e 114 in blocco, 115, 116-119 in blocco e 120

Emendamenti respinti: 137, 132, 135 con AN e 136 con AN

Résultats des votazioni con AN:

Em. 135 (Verde)	
votanti:	163
favorevoli:	13
contrari:	149
astenuti:	1

Em. 136 (Verde)	
votanti:	159
favorevoli:	13
contrari:	143
astenuti:	3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6 a*).

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— scritte: onn. Barata Moura, Duarte Cendan e Hermans.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6 a*).

b) relazione Sanz Fernandez — A3-0318/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Dichiarazioni di voto:

— scritte: onn. Deprez e Barata Moura.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 6 b*).

26. Interventi a favore dell'industria carboniera * (votazione)

Relazione Garcia Arias — A3-0328/93

PROGETTO DI DECISIONE SEC(92)2553 — C3-0176/93

Emendamenti approvati: 1 e 2 in blocco, 3, 4 e 5 in blocco, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 con VE, 13, 14, 15, 16, 17, 18-20 in blocco, 21, 22, 23 con VE, 24 e 25 in blocco, 26 con VE, 27, 28, 29, 30 con VE, 31, 32 (con VE), 33, 34, 35, 56 con VE, 37, 38 con VE, 40, 41, 42, 43, 44, 45 con AN, 46, 47, 48, 49 con AN, 50, 51, 52, 53, 57, 54 e 55

Emendamento decaduto: 36

Emendamento ritirato: 39

Interventi:

— All'inizio della votazione la Presidenza ha proposto di porre in votazione gli emendamenti da 1 a 35 in blocco;

gli onn. Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, e von Aleman, a nome del gruppo LDR, hanno chiesto votazioni distinte su vari emendamenti.

Così stando le cose, la Presidenza ha deciso di votare gli emendamenti separatamente. L'on. Robles Piquer è intervenuto a sua volta sulla procedura;

— prima della votazione sull'em. 37, il relatore ha ritirato l'em. 39 e chiesto una votazione per parti separate sul corrispondente testo originale della proposta di direttiva; gli onn. von Alemann e McCartin sono intervenuti sulla procedura.

Votazioni distinte e/o per parti separate:

Articolo 2, par. 4 del testo del progetto di decisione
prima parte: fino a «equivalente carbone»: approvata
seconda parte: restq: respinta con VE

Risultati delle votazioni con AN:

Em. 45 (PSE)	
votanti:	132
favorevoli:	79
contrari:	53
astenuti:	0

Em. 49 (PSE)	
votanti:	134
favorevoli:	81
contrari:	53
astenuti:	0

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 7*).

Giovedì 18 novembre 1993

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA:

Dichiarazioni di voto:

— *scritte:* onn. Ribeiro, Duarte Cendan, Wilson e Garcia Arias, relatrice

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 7*).

27. Protezione dei diritti dei giornalisti (votazione)

Relazione Bertens — A3-0257/93

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Emendamenti approvati: 1 e 2

Le varie parti del testo sono state approvate con successive distinte votazioni.

Dichiarazioni di voto:

— *scritte:* onn. da Cunha Oliveira e Deprez.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 8*).

28. Calamità (votazione)

Proposte di risoluzione B3-1562, 1564, 1616, 1565, 1583, 1604, 1610, 1633, 1597, 1603, 1621, 1634/93

La Presidenza constata che gli autori delle proposte di risoluzione rinunciano ad illustrarle.

Votazioni

Intemperie a Madera

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1562, 1564 e 1616/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Marinho e da Cunha Oliveira, a nome del gruppo PSE, Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, Pereira, a nome del gruppo LDR, Miranda da Silva, au noom du groupe CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9 a*).

Intemperie in Corsica

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1565, 1583, 1604, 1610 e 1633/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Rosmini, a nome del gruppo PSE, Bourlanges, a nome del gruppo PPE, Nordmann, a nome del gruppo LDR, Musso, a nome del gruppo RDE,

Simeoni, a nome del gruppo ARC, Ainarði, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9 b*).

Peste suina

PROPOSTE DI RISOLUZIONE B3-1597, 1603, 1621 e 1634/93:

— proposta di risoluzione comune presentata dagli onn. Vazquez Fouz, Colino Salamanca, Görlach, a nome del gruppo PSE, Böge, a nome del gruppo PPE, Garcia, a nome del gruppo LDR, Guerneur, de la Malène, a nome del gruppo RDE, Ainarði, a nome del gruppo CG, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo:

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 9 c*).

* * *

Dichiarazioni di voto

Comitato delle regioni

— *orali:* onn. Arbeloa Muru, Newman e Ford

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

Intervengono sulla procedura e le condizioni nelle quali è stato trattato il punto «Calamità» della discussione su problemi di attualità gli onn. Simeoni, Guerneur, Kepelhoff-Wiechert, Cayet e Simeoni.

La Presidenza, dopo aver ricordato i fatti, si impegna a esaminare le decisioni prese sia dei presidenti di seduta che dell'Assemblea al riguardo e ad informarne l'Aula.

29. Ordine del giorno della prossima seduta

La Presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, 19 novembre, è stato così fissato:

(Alle 9.00):

- procedura senza relazione
- relazione Desama sul programma SPRINT (senza discussione) *
- relazione Mendez de Vigo sulle isole greche del mar Egeo (senza discussione)
- discussione congiunta della relazione Vayssade e della relazione Lulling sulla parità di trattamento tra uomini e donne (1)

(1) I testi saranno votati al termine della relativa discussione.

Giovedì 18 novembre 1993

- relazione Collins sulla politica sanitaria (1)
 - relazione Florenz sui rifiuti pericolosi **I (1)
 - relazione Sandbaek sui fuoriusciti vietnamiti rimpatriati (1)
 - relazione Belo sui volontari per lo sviluppo (1)
 - interrogazione orale su «United International Pictures» (1)
 - interrogazione orale sul congedo parentale (1)
- (La seduta è tolta alle 20.35)
- (1) I testi saranno votati al termine della relativa discussione.

Enrico VINCI
Segretario generale

Nicole PERY
Vicepresidente

Giovedì 18 novembre 1993

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Sangue contaminato**B3-1577, 1593, 1601, 1622, 1630 e 1637/93****Risoluzione sulla sicurezza delle trasfusioni e dell'uso di emoderivati***Il Parlamento europeo,*

- A. allarmato perché risultano in circolazione in diversi paesi della Comunità «emoderivati» ottenuti da plasma non sottoposto ai controlli previsti dalla direttiva 89/381/CEE ⁽¹⁾ e pertanto estremamente pericolosi per il consumatore,
 - B. considerando che tali preparati possono trasmettere virus quali quelli dell'AIDS o dell'epatite C e causare la morte di cittadini innocenti e il contagio di molti altri,
 - C. considerando che finora, secondo i dati disponibili, nella Comunità europea sono già morte più di 1.000 persone per aver assunto il virus dell'AIDS a seguito di trasfusione o per uso di emoderivati, mentre non è possibile calcolare il numero dei morti per epatite in quello complessivo dei contagiati,
 - D. considerando che la libera circolazione dei prodotti derivati dal sangue in quanto specialità medicinali va consentita, ma che per la specificità di questi prodotti sono necessarie norme aggiuntive di sicurezza, ed è stata perciò adottata la direttiva 89/381/CEE,
 - E. considerando che tuttavia la maggior parte degli Stati membri non ha ancora attuato tale direttiva, e tenendo conto delle sue numerose prese di posizione, e in particolare della risoluzione sull'autosufficienza e la sicurezza del sangue e degli emoderivati nella Comunità europea che esso ha approvato nella seduta di martedì 14 settembre 1993 ⁽²⁾,
 - F. considerando necessario in primo luogo che la direttiva 89/381/CEE sia applicata da tutti gli Stati membri e che si persegua l'obiettivo dell'autosufficienza europea per gli emoderivati provenienti da donatori non retribuiti, obiettivo che dovrà essere raggiunto al più presto,
 - G. considerando tuttavia, alla luce delle recenti rivelazioni su quanto avvenuto non solo in Germania ma anche in altri paesi europei, che l'ampiezza del problema sollevato dalla prova pandemica che sta attraversando il pianeta non si limita alle sole questioni della gratuità della raccolta del sangue, della perfetta conoscenza della sua origine e della garanzia della sua qualità, accertata attraverso i test individuali,
 - H. considerando che le misure igienico-profilattiche da porre in essere non riguardano più soltanto il virus HIV nelle sue varie forme, bensì anche l'azione di agenti trasmissibili non convenzionali — a tutt'oggi male identificati o sconosciuti — evidenziata nella propagazione e nello sviluppo di varie temibili affezioni connesse in particolare con la emotrasfusione o con la somministrazione di emoderivati, chiede con urgenza
1. l'immediata sospensione dell'autorizzazione per l'immissione sul mercato, in tutta la Comunità, dei prodotti già sospesi in alcuni Stati membri e di tutti gli altri per i quali non sia documentata la negatività dei controlli prescritti dalla direttiva 89/381/CEE;

⁽¹⁾ G.U. n. L 181 del 29.6.1989, pag. 44

⁽²⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2 b)

Giovedì 18 novembre 1993

2. un'urgente ispezione sanitaria estesa a tutte le industrie e a tutte le altre organizzazioni trasfusionali, quale che sia il loro statuto giuridico, produttrici ed importatrici di plasma e di emoderivati nelle diverse fasi di produzione, che documentino che i controlli vengono effettuati sulla materia prima all'origine e su tutta la catena produttiva; in caso contrario, il ritiro dell'autorizzazione alla produzione e all'importazione di plasma e di suoi prodotti alle imprese inadempienti;
3. la stipula di un Protocollo comunitario per l'emergenza che consenta l'utilizzo di tutti i prodotti sicuri disponibili sul territorio evitando fenomeni di mercato nero e l'eventuale mancanza di prodotti salvavita;
4. che gli Stati membri forniscano con urgenza i dati relativi ai dosaggi eseguiti sui soggetti politrasfusi, in modo da costituire l'«Osservatorio Epidemiologico delle Trasfusioni»;
5. una campagna di informazione, affidata ad autorità scientifiche indipendenti dall'industria, diretta ai consumatori e relativa alla sicurezza delle trasfusioni e all'uso degli emoderivati onde evitare ondate di panico e strumentalizzazioni;
6. la presentazione, ai sensi dell'art. 100 A e degli artt. 129 e 129 A del trattato CE, di una proposta che rafforzi e completi la direttiva 89/381/CEE e assicuri il controllo della sicurezza del sangue in tutte le fasi della catena trasfusionale, dal prelievo all'infusione, in tutta la Comunità;
7. l'attribuzione all'Agenzia europea per i prodotti farmaceutici della funzione di coordinamento e di farmacovigilanza in tutta la catena di prodotti emoderivati;
8. chiede che le leggi siano rigorosamente applicate e che tutte le persone responsabili siano sottoposte a giudizio;
9. chiede agli Stati membri di fare tutto quanto è in loro potere affinché le persone che hanno subito trasfusioni beneficino di un'informazione adeguata e possano sottoporsi ai necessari test di depistaggio e affinché le persone contaminate a seguito di trasfusioni beneficino di cure gratuite e ottengano un risarcimento;
10. invita gli Stati membri a prendere misure appropriate per garantire al più presto il ricorso a prodotti provenienti da donazioni volontarie e non retribuite per i pazienti che necessitano di «prodotti quali sangue intero, cellule ematiche e plasma per i quali non si sia proceduto all'inattivazione del virus»;
11. sottolinea ancora una volta che il sangue proveniente da donazioni non retribuite non dovrebbe essere trasformato secondo criteri commerciali e che dovrebbero essere consentite solo le importazioni di prodotti provenienti da donazioni non retribuite;
12. chiede che sull'intera problematica sia organizzato un ampio dibattito, preceduto da una serie di analisi effettuate da istituti nazionali e internazionali e da esperti di tutto il mondo, per cercare di contenere l'attuale pandemia e sradicare le varie forme del male, il che costituisce una tappa indispensabile per definire una politica a livello comunitario;
13. chiede al Consiglio di adottare misure concrete in tal senso nella riunione del 13 dicembre 1993;
14. chiede la costituzione di un'Autorità europea per la sicurezza del sangue, estesa ai paesi che adottano i Protocolli del Consiglio d'Europa e di cui facciano parte membri del PE;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e alle autorità responsabili degli Stati membri.

Giovedì 18 novembre 1993

2. Problemi sociali

a) B3-1572, 1574, 1575, 1585, 1635 e 1638/93

Risoluzione sul mancato riconoscimento, da parte di un'impresa multinazionale, dell'organizzazione sindacale dei suoi dipendenti

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che la Carta sociale stabilisce chiaramente il diritto di ogni datore di lavoro e di ogni lavoratore nella Comunità europea di aderire liberamente a qualsiasi organizzazione professionale o sindacale o qualsiasi associazione di sua scelta legalmente costituita,
 - B. considerando che il Protocollo sociale del trattato di Maastricht definisce chiaramente il dialogo sociale come uno degli obiettivi dichiarati della Comunità e degli Stati membri,
 - C. considerando che l'informazione e la consultazione dei lavoratori deve costituire parte integrante della relazione direzione/dipendenti,
 - D. considerando che la Zurich Insurance ha creato una nuova divisione — Zurich Municipal — nel Regno Unito,
 - E. considerando che la Zurich Municipal si è rifiutata di riconoscere il sindacato MSF, cui aderiscono 1.000 dipendenti della Municipal Mutual Insurance,
 - F. considerando che il governo britannico propone di abolire il Comitato per i salari agricoli,
 - G. considerando che, secondo la costituzione dell'OIL, il negoziato collettivo è un diritto che i lavoratori hanno di negoziare con i datori di lavoro il complesso delle loro condizioni di occupazione e di lavoro e le loro garanzie sociali,
 - H. considerando che il protocollo sociale prevede che il quadro dei sistemi di contrattazione collettiva rimanga di competenza nazionale,
 - I. considerando le Convenzioni OIL nn. 99 e 101,
 - J. considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato una Convenzione, aperta alla firma il 28.01.1981, sulla protezione degli individui nei confronti del trattamento automatizzato dei dati a carattere personale,
1. rileva che ogni lavoratore ha il diritto di aderire al sindacato che ritiene in grado di rappresentare nel modo migliore i suoi interessi;
 2. non può accettare che un'impresa, multinazionale o meno, cerchi di rifiutare di riconoscere l'organizzazione sindacale dei suoi lavoratori;
 3. sottolinea l'importanza di un costante dialogo sociale onde favorire un ambiente di lavoro produttivo;
 4. condanna il mancato riconoscimento del sindacato MSF all'interno della Zurich Municipal e invita la direzione della Municipal Mutual Insurance a ripristinare i diritti di rappresentanza collettiva precedentemente esercitati dal suo personale attraverso il sindacato MSF, così come la società madre, Zurich Insurance, fa con i sindacati interessati in altri Stati membri della Comunità;
 5. ritiene che l'abolizione del comitato per i salari agricoli (AWB) sopprimerebbe il meccanismo di accordo e cooperazione e non dovrebbe quindi essere accettata fino a che non sia introdotto un altro meccanismo di contrattazione collettiva;
 6. ritiene che lo scambio senza limitazioni di dati personali e di altri dati che interessano la vita privata costituisca una minaccia senza precedenti per il rispetto del diritto alla vita privata e condanna pertanto tali pratiche;

Giovedì 18 novembre 1993

7. chiede che le legislazioni comunitarie e degli Stati membri garantiscano un elevato livello di protezione della vita privata nella Comunità, senza che vengano abbassate le norme già introdotte in taluni Stati membri;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo britannico e alla Zurich Insurance.

b) B3-1617/93

Risoluzione sul comitato aziendale europeo

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato CE,
- visto il protocollo sociale del trattato di Maastricht,
- visto il proprio parere sulla creazione di comitati aziendali europei nelle imprese o gruppi di imprese di dimensione comunitaria a fini di informazione e consultazione dei lavoratori (¹),
- viste le deliberazioni del Consiglio su tale parere
- visto il programma d'azione sociale,

- A. considerando che la Comunità si è impegnata ad una coesione economica e sociale,
- B. considerando che la credibilità dell'Unione economica e monetaria dipende dalla realizzazione della coesione economica e sociale,
- C. considerando che importanti proposte per la realizzazione della dimensione sociale del mercato interno non sono state ancora approvate,
- D. considerando che i firmatari del protocollo sociale del trattato di Maastricht si sono impegnati a rafforzare, con l'attuazione del mercato interno, anche la sua dimensione sociale,
- E. considerando che uno dei diritti fondamentali del lavoratore consiste nell'essere informato e consultato in merito alla politica aziendale della sua impresa,
- F. convinto che l'affermarsi del mercato interno andrà di pari passo con non poche chiusure e rilevamenti di imprese transnazionali,
- G. considerando che all'interno della Comunità europea alcune aziende hanno trasferito in altre località parti dell'impresa senza preventiva consultazione ed informazione dei lavoratori interessati,
- H. deplorando che l'emanazione di una direttiva avrà riflessi solo in undici Stati membri, ingenerando eventualmente dumping sociale,

1. constata che finora il Consiglio degli affari sociali non è riuscito a giungere ad una posizione comune quanto alla creazione dei comitati aziendali europei nelle imprese di dimensione comunitaria a fini di informazione e consultazione;

2. rileva che, ai sensi del protocollo sociale, questa proposta può essere approvata dal Consiglio dei ministri a maggioranza qualificata ed è possibile ridefinire i diritti di consultazione dei lavoratori nelle imprese transfrontaliere secondo la procedura del protocollo sociale, evitando così che il blocco di uno Stato membro impedisca l'esercizio dei diritti dei lavoratori all'informazione e alla consultazione in merito alle questioni aziendali nella loro impresa;

(¹) G.U. n. c 240 DEL 16.9.1991, pag. 132.

Giovedì 18 novembre 1993

3. invita il Consiglio a prendere in considerazione gli emendamenti del Parlamento europeo concernenti la sfera di applicazione e le competenze,
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

3. Trasporti intracomunitari di rifiuti tossici

a) B3-1589, 1598, 1602, 1611 e 1632/93

Risoluzione sulle esportazioni di rifiuti tossici

Il Parlamento europeo,

- ricordando le sue precedenti risoluzioni sul trasporto e il riciclaggio dei rifiuti tossici,
 - vista la Convenzione di Basilea firmata nel 1989 sotto l'egida delle Nazioni Unite e il regolamento CEE/259/93 (1) sulle spedizioni di rifiuti (1),
- A. allarmato dalle informazioni secondo cui la società svizzera Refonda esporterebbe tonnellate di rifiuti contenenti diossina e metalli pesanti a Setúbal in Portogallo,
 - B. considerando che le autorità portoghesi hanno reiteratamente chiesto che queste 29.000 t di rifiuti, esportate tra il 1987 e il 1990, fossero ritrasferite nel loro luogo d'origine, senza mai ottenere soddisfazione al riguardo,
 - C. considerando che un camion ha riportato in Svizzera, senza autorizzazione, un carico di tali rifiuti tossici,
 - D. considerando il rischio che può far correre agli abitanti di Setúbal l'abbandono dei rifiuti in questione,
1. denuncia le pratiche della società svizzera Refonda, che violano la Convenzione di Basilea nonché la legislazione svizzera in materia, e chiede che i rifiuti depositati in Portogallo vengano immediatamente rinviati nel loro luogo d'origine in Svizzera;
 2. ricorda che la Convenzione di Basilea e il regolamento CEE/259/93 vietano qualsiasi spedizione di rifiuti verso un altro paese se quest'ultimo non ha dato il suo consenso e se non dispone di impianti adeguati;
 3. ribadisce la propria opposizione all'esportazione di rifiuti pericolosi — anche verso il Terzo mondo, autentico immondezzaio dei paesi industrializzati — e chiede agli Stati che ospitano imprese produttrici di rifiuti tossici di imporre alle stesse di effettuare il trattamento di tali rifiuti nel luogo di origine;
 4. esorta il Consiglio e la Commissione ad intervenire presso le autorità svizzere affinché impongano alla società Refonda il rispetto della Convenzione di Basilea e della legislazione svizzera;
 5. invita la Commissione a esaminare come si possano controllare i movimenti transfrontalieri di rifiuti tossici, tenendo conto che il caso in oggetto dimostra che i controlli esistenti sono del tutto inadeguati ovvero non vengono applicati;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, al governo svizzero e ai Segretari generali dell'UNEP e dell'OMS.

(1) G.U. n. L 30 del 6.2.1993, pag. 1

Giovedì 18 novembre 1993

b) B3-1607/93**Risoluzione sul ritrattamento di combustibile nucleare americano nello stabilimento di Dounreay, Scozia***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando la decisione del governo statunitense di ritrasferire sul proprio territorio circa 15.000 barre di combustibile nucleare, distribuite tra varie decine di reattori di ricerca e sperimentali installati in più di 50 paesi,
- B. considerando che gli Stati Uniti intensificano così la loro politica di lotta contro la proliferazione per evitare che dei residui nucleari finiscano nelle mani «sbagliate»,
- C. considerando che presso il Centro di studi sull'energia nucleare (CEN) di Mol (Fiandre) si trovano circa 1.000 barre di combustibile esaurito appartenenti agli Stati Uniti,
- D. considerando che il CEN ha concluso con l'AEA (Regno Unito) un contratto per il ritrattamento di 144 barre di combustibile presso lo stabilimento scozzese di Dounreay,
 1. si compiace della decisione del governo statunitense di recuperare le barre di combustibile nucleare esaurito per procedere al loro deposito sul proprio territorio;
 2. ritiene che le autorità statunitensi debbano fare tutto quanto in loro potere per trasferire rapidamente e in condizioni di sicurezza negli Stati Uniti le barre di combustibile nucleare esaurito e che debbano accordare la priorità, in questo contesto, alle barre di combustibile depositate in installazioni che necessitano di manutenzione;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio dei ministri dell'energia, ai responsabili del CEN di Mol, all'AEA (Regno Unito) e alle autorità degli Stati Uniti.

4. Diritti dell'uomo**a) B3-1567, 1590, 1612 e 1628/93****Risoluzione sul Togo***Il Parlamento europeo,*

— ricordando le sue precedenti risoluzioni sul Togo,

- A. profondamente turbato dal progressivo intensificarsi nel corso degli ultimi anni delle violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate dalle forze di sicurezza nel Togo, comprendenti esecuzioni sommarie, torture e arresti e detenzioni arbitrarie, senza imputazione o processo, di oppositori del governo sospetti,
- B. convinto che gli esponenti delle forze di sicurezza commettano tali violazioni dei diritti dell'uomo attendendo a istruzioni del governo o quanto meno confidando nel fatto di non essere perseguiti,
- C. considerando che l'opposizione togolese aveva boicottato il 25 agosto scorso l'elezione a presidente del generale Eyadema con il 96% dei suffragi;
- D. considerando che questo risultato è dovuto in particolare ai brogli elettorali nonché alle intimidazioni e agli altri ostacoli che hanno costretto i principali candidati dell'opposizione a ritirarsi,

Giovedì 18 novembre 1993

- E. considerando che le elezioni presidenziali dell'agosto scorso sono state aspramente criticate dagli osservatori internazionali e dal rappresentante della Commissione europea nel Togo, e ritenendo che l'intero processo sia stato manipolato dal Presidente Eyadema,
- F. considerando che l'opposizione ha subordinato la sua partecipazione alle elezioni legislative ad una più accurata preparazione dello scrutinio che permetta una vera e propria partecipazione pluralistica al processo elettorale ed ha pertanto richiesto il rinvio delle elezioni previste per il 19 dicembre 1993,
- G. allarmato per il rapporto di Amnesty International in cui sono denunciate gravi violazioni dei diritti dell'uomo e la morte in carcere di almeno diciannove persone, successivamente alle elezioni del 25 agosto scorso,
1. condanna fermamente le violazioni dei diritti dell'uomo nel Togo, ritenendo che esse provochino gravi sofferenze per la popolazione, danneggino gravemente la prosperità e la stabilità del paese e rischino di destabilizzare gli Stati limitrofi;
 2. ritiene che le violazioni dei diritti dell'uomo nel Togo facciano parte di un sistema deliberato di oppressione della popolazione, collegato alla mancanza di democrazia e dipendente dal potere personale del Presidente Eyadema, e giudica necessario che il processo democratico sia tutelato da norme chiare ed eque;
 3. ribadisce che il rispetto dei diritti dell'uomo e l'apertura di inchieste sulle attuali violazioni e su quelle perpetrate in passato sono indispensabili per una riconciliazione nazionale;
 4. ritiene che la prosecuzione del processo di transizione democratica e la tenuta di elezioni democratiche presuppongano condizioni di sicurezza nel paese, l'effettiva emarginazione dell'esercito e un accordo preventivo tra tutte le forze politiche e sostiene l'opposizione togolese nella sua domanda di rinvio delle elezioni legislative, che devono aver luogo solo con tutte le garanzie di legalità e di trasparenza;
 5. chiede all'Unione europea e alle Nazioni Unite di contribuire attivamente all'organizzazione di elezioni democratiche e trasparenti, fornendo fondi e inviando osservatori;
 6. raccomanda all'Unione europea e a tutti gli Stati membri di adottare una posizione rigorosa nei confronti del regime del Presidente Eyadema, continuando l'embargo dell'aiuto economico dell'Unione e chiede che sia sospeso il programma indicativo per il Togo ai sensi della Convenzione di Lomé;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presennete risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai Copresidenti dell'Assemblea paritetica ACP-CE, al Segretario generale dell'ONU e dell'OUA, al governo del Togo e al comitato elettorale nazionale togolese.

b) B3-1599 e 1629/93

Risoluzione sul Salvador

Il Parlamento europeo,

— ricordando la sua risoluzione del 22 aprile 1993 sulla situazione politica nel Salvador⁽¹⁾ nonché la dichiarazione dei Dodici del 28 ottobre 1993,

- A. vivamente preoccupato per la recrudescenza della violenza nel Salvador, che può mettere in pericolo le prossime elezioni, previste per il marzo 1994, e che costituisce indubbiamente un passo indietro per la pacificazione del paese nell'ambito degli accordi di pace di Chapultepec,

⁽¹⁾ G.U. n. C 150 del 31.5.1993, pag. 262.

Giovedì 18 novembre 1993

- B. ricordando che un tratto particolarmente disumano della devastante guerra civile nel Salvador sono state le operazioni delle squadre della morte, che spesso torturavano le proprie vittime prima di ucciderle,
- C. rammentando che tale conflitto, terminato nel gennaio 1992, è durato dodici anni ed è costato oltre 70.000 vite umane,
- D. ricordando le raccomandazioni approvate dalla Commissione per la Verità delle Nazioni Unite e dalla stessa Comunità europea, in cui si chiedevano la smilitarizzazione del paese, la soppressione delle squadre della morte, la riforma delle istituzioni giudiziarie e programmi di aiuto destinati ai familiari delle vittime,
- E. considerando l'ultima relazione dell'ONUSAL secondo cui nel periodo dal maggio al luglio 1993 vi sono stati 52 casi di esecuzioni sommarie tentate o compiute,
- F. profondamente turbato dalle prove emerse da documenti ufficiali a Washington secondo cui le amministrazioni del Presidente Reagan e del Presidente Bush erano conniventi nelle attività svolte dalle squadre nere della morte nel Salvador,
1. stigmatizza l'ondata di assassinii e di minacce nel paese, che rischia di far fallire gli accordi di pace, e in particolare i crimini commessi contro membri dei partiti FMLN e ARENA;
 2. esige che il governo di proceda immediatamente a indagini sugli assassinii e all'applicazione di sanzioni penali ai loro autori e chiede alle autorità salvadoregne di prendere le misure necessarie per garantire lo svolgimento di elezioni e la piena e libera partecipazione di tutte le forze politiche;
 3. ribadisce la sua richiesta di smantellare al più presto le squadre della morte e sottolinea in particolare la necessità di un'indagine indipendente sul fenomeno delle squadre della morte, secondo quanto ha chiesto la Commissione per la Verità;
 4. chiede alla Commissione di ricordare alle autorità salvadoregne, nell'ambito del nuovo accordo di cooperazione e della «clausola democratica», che devono garantire il pieno rispetto dei diritti umani;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché al governo del Salvador, al governo degli Stati Uniti e al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani.

c) B3-1570, 1625 e 1636/93

Risoluzione sulle violazioni dei diritti dell'uomo in Marocco

Il Parlamento europeo,

- ricordando le sue precedenti risoluzioni di denuncia delle violazioni dei diritti dell'uomo in Marocco, e in particolare quelle del 21 gennaio ⁽¹⁾ e 27 maggio 1993 ⁽²⁾,
- A. considerando che il Marocco ha ratificato i due Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo e ha appena ratificato la Convenzione internazionale contro la tortura nonché quella sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne,
- B. considerando che, alla luce di quanto sopra, è inammissibile che in Marocco siano tuttora detenuti numerosi prigionieri politici e che tra questi ve ne sia uno, Ahmed Khiar, detenuto nella prigione di Kenitra, che conta più di venticinque anni di trattamenti disumani, crudeli e degradanti,

⁽¹⁾ G.U. n. C 42 del 15.2.1993, pag. 164.

⁽²⁾ G.U. n. C 176 del 28.6.1993, pag. 158.

Giovedì 18 novembre 1993

- C. preoccupato per il grave stato di salute di Abdelhaq Rouissi, incarcerato per reati di opinione, «scomparso» dal 4 ottobre 1964 e tuttora detenuto in un luogo segreto,
- D. considerando che Hussein El Manouzi e Belkasem Ouazzane, «scomparsi» rispettivamente dal 1972 e dal 1973, risultano essere ancora vivi e sarebbero stati trasferiti verso un luogo segreto,
- E. considerando che i figli del generale Oufkhir non dispongono a tutt'oggi della piena libertà di movimento contrariamente agli impegni assunti dal governo marocchino,
- F. prendendo atto dei recenti appelli di Amnesty International, della Lega per i diritti dell'uomo e delle organizzazioni marocchine di difesa dei diritti dell'uomo,
- G. compiacendosi della recente creazione in Marocco di un ministero dei diritti dell'uomo,
 - 1. condanna le condizioni di detenzione, la tortura e la pratica delle persone scomparse;
 - 2. esige l'immediata liberazione di Ahmed Khlar, Abdelhaq Rouissi, Hussein El Manouzi e Belkasem Ouazzane, come pure di tutti i detenuti politici e di tutti coloro che sono incarcerati per aver svolto attività politica o sindacale;
 - 3. chiede il ripristino del diritto di visita diretta per i detenuti politici della prigione di Fes;
 - 4. chiede che i figli del generale Oufkhir riacquistino piena libertà di movimento conformemente agli impegni assunti;
 - 5. chiede al governo marocchino di fare piena luce sulla sorte delle persone «scomparse», di non ostacolare più la libertà di movimento di recente concessa ad alcune persone, di porre fine alle detenzioni per motivi politici, ai sequestri illegali e alle restrizioni delle libertà fondamentali nel rispetto delle convenzioni internazionali da esso sottoscritte;
 - 6. chiede alle autorità dell'Unione europea e ai governi degli Stati membri di fare quanto è in loro potere, nel quadro delle relazioni politiche, economiche e commerciali, per obbligare il governo marocchino a liberare quanti tuttora si trovano detenuti per aver svolto attività politica o sindacale e a porre fine alle violazioni dei diritti dell'uomo;
 - 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, agli Stati membri e al governo marocchino.

d) B3-1608/93

Risoluzione sulla crisi in Angola e le sue conseguenze per la situazione dei diritti umani della popolazione angolana

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando le sue precedenti risoluzioni sul raggiungimento della pace in Angola, adottate sia prima che dopo il rifiuto da parte dell'UNITA di accettare i risultati delle elezioni, rifiuto che ha portato alla ripresa della guerra civile,
- B. profondamente turbato dalle immense devastazioni, dalle sofferenze della popolazione e dal numero delle vittime, che secondo le stime di alcune autorità ha toccato il mezzo milione, nonché dalle violazioni dei diritti dell'uomo verificatesi dalla ripresa dei combattimenti,
- C. rilevando che, secondo le notizie, l'UNITA ha accettato il paragrafo 8 della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 15 settembre 1993, in cui si richiede il ritiro delle sue forze dai territori occupati a partire dalle elezioni,
 - 1. chiede al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di fare quanto in suo potere per garantire l'osservanza della sua risoluzione del 15 settembre;
 - 2. chiede inoltre al Consiglio di Sicurezza di esercitare la massima pressione su tutti gli Stati interessati affinché rispettino il vigente embargo sulle forniture di petrolio e di materiale militare all'UNITA;

Giovedì 18 novembre 1993

3. chiede al governo angolano e all'UNITA di permettere agli aiuti umanitari di raggiungere Cuito e altre città assediate, e raccomanda di prendere in considerazione la creazione di un ponte aereo per far pervenire gli aiuti umanitari ai più bisognosi;
4. sollecita la ripresa immediata dei negoziati di pace, allo scopo di por fine ai combattimenti, che mettono in pericolo la sopravvivenza stessa di vaste collettività;
5. invita il Consiglio e la Commissione a raddoppiare i propri sforzi per promuovere il processo di pacificazione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Segretario generale dell'ONU, al governo dell'Angola e ai governi del Sudafrica e dello Zaire.

e) **B3-1573/93**

Risoluzione sul contributo della Comunità ai fini della garanzia dei diritti dell'uomo a Macao

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che Macao è un territorio cinese posto sotto l'amministrazione portoghese e che il 20 dicembre 1999 passerà sotto la sovranità della Repubblica Popolare Cinese,
 - B. considerando che la Repubblica Popolare Cinese applicherà la legislazione attualmente in vigore, sempre che ne esista la traduzione in cinese,
 - C. tenendo presenti le informazioni raccolte dalla sua delegazione che ha visitato Macao il 6 e 7 novembre 1993,
 - D. considerando che non esistono molti esperti in grado di tradurre disposizioni giuridiche di tale importanza come il codice penale, il diritto di associazione ecc.,
1. ritiene necessario che la Comunità europea intraprenda un'azione volta ad accelerare la traduzione della legislazione attualmente vigente in tempo utile affinché possa essere applicata, a tempo debito, dalle autorità della Repubblica Popolare Cinese;
 2. esorta la Commissione ad elaborare e avviare urgentemente un programma di aiuto alla formazione di esperti capaci di tradurre in lingua cinese testi giuridici, nonché a informare il Parlamento in merito alle misure che intende adottare e, successivamente, ai risultati delle stesse;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Governatore di Macao.

f) **B3-1609/93**

Risoluzione sul caso Amanullah Khan

Il Parlamento europeo,

- A. considerando l'arresto da parte delle autorità belghe, il 18 ottobre 1993, del sig. Amanullah Khan, capo del Fronte di liberazione del Jammu e Kashmir, e la sua successiva detenzione,
- B. essendo a conoscenza del fatto che il sig. Khan stava partecipando a una riunione organizzata dal gruppo del Partito del socialismo europeo allo scopo di compiere progressi nella ricerca di una soluzione pacifica all'annosa controversia relativa al Kashmir,

Giovedì 18 novembre 1993

- C. rilevando che tale controversia è stata all'origine di varie guerre tra India e Pakistan a partire dal 1947, e che nei recenti disordini vi sono state molte migliaia di morti e di feriti a seguito di atti di violenza perpetrati da vari gruppi di militanti armati del Kashmir nonché dalle forze di sicurezza indiane,
- D. sapendo che il sig. Khan è nato a Gilgit, nell'ex Principato autonomo del Jammu e Kashmir, che dal 1948 Gilgit è posta sotto il controllo del Pakistan e che il sig. Khan si è recato a Bruxelles con un passaporto pakistano provvisto di un visto valido rilasciato dalle autorità belghe,
1. deplora il fatto che il sig. Amanullah Khan sia stato arrestato se non altro perché le autorità belghe gli avevano rilasciato un visto;
 2. rileva che il sig. Khan nel discorso pronunciato alla riunione organizzata dal gruppo del Partito del socialismo europeo ha chiesto che si ponga fine al ricorso alla violenza nella controversia relativa al Kashmir;
 3. rileva che il sig. Khan è trattenuto in carcere in attesa dell'esame, da parte dei tribunali belgi, della richiesta di estradizione;
 4. invita le autorità belghe a rilasciare al più presto il sig. Khan e chiede che, in attesa del suo rilascio, siano migliorate le condizioni della sua detenzione, in particolare per quanto riguarda il cibo e la possibilità di accedere alle notizie dei media in lingua inglese;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché al governo belga e ai governi dell'India e del Pakistan.

g) B3-1569/93

Risoluzione sul procedimento giudiziario relativo all'assassinio del cittadino europeo Carmelo Soria Espinosa in Cile

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che il 14 luglio 1976 a Santiago del Cile è stato sequestrato e assassinato il cittadino spagnolo Carmelo Soria Espinosa, all'epoca redattore capo di CELADE, organismo appartenente alle Nazioni Unite,
 - B. considerando che i procedimenti giudiziari istruiti a seguito delle denunce sporte dai familiari della vittima sono stati archiviati dalle autorità dipendenti dalla Giunta militare,
 - C. considerando che il 12 luglio 1991 si è dichiarato riaperto il procedimento,
 - D. considerando che il buon svolgimento dei procedimenti relativi ai casi Letelier, Leyton, Prat e Soria stabilirà il precedente atteso da migliaia di umili familiari di persone scomparse affinché si dia seguito alle loro istanze,
 - E. allarmato per il rischio che le autorità giudiziarie militari cilene chiudano l'istruttoria di tali procedimenti,
 - F. preoccupato per le pressioni che il generale Pinochet esercita sulle autorità civili per estorcere una legge «di indulto o archiviazione» che lascerebbe impuniti questi assassini,
1. ripone le proprie speranze nelle autorità democratiche e nella giustizia civile da esso appoggiate;
 2. chiede alla Commissione e al Consiglio di esercitare la propria tutela e vigilanza affinché il procedimento concernente l'assassinio del suddetto cittadino europeo e istruito su denuncia dei suoi familiari si svolga nel rispetto della democrazia e dello stato di diritto;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo cileno.

Giovedì 18 novembre 1993

5. Comitato delle Regioni

A3-0325/93

Risoluzione sulla rappresentanza e la partecipazione delle regioni alla costruzione europea: il Comitato delle regioni

Il Parlamento europeo,

- vista la dichiarazione finale e le risoluzioni adottate dalla seconda Conferenza Parlamento europeo-Regioni della Comunità svoltasi dal 27 al 29 novembre 1991, in particolare la risoluzione sulla rappresentanza delle regioni e la loro partecipazione all'elaborazione, applicazione e valutazione delle politiche strutturali e delle politiche comuni, nonché la risoluzione su una Carta delle regioni della Comunità,
 - viste le proprie precedenti risoluzioni concernenti la politica regionale comunitaria e il ruolo delle regioni, e in particolare la risoluzione del 18 novembre 1988 ⁽¹⁾,
 - visto che il trattato sull'Unione europea «segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini» (articolo A),
 - viste le risoluzioni adottate dalle regioni e dalle loro associazioni rappresentative,
 - vista la propria risoluzione del 23 aprile 1993 sul Comitato delle regioni ⁽²⁾,
 - visto l'articolo 148 del proprio regolamento,
 - viste le proposte di risoluzione presentate dagli onn.
 - a) N.F. Köhler, sulla creazione di un Comitato delle regioni (B3-0273/92),
 - b) Raffarin, sulla creazione del Comitato delle regioni (B3-0916/92),
 - c) Pack e altri, sul Comitato delle regioni (B3-1067/92),
 - visti la relazione della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e il parere della commissione per gli affari istituzionali (A3-0325/93),
- A. considerando che il trattato sull'Unione europea trasforma la Comunità ampliandone le competenze e passando da un sistema di attribuzioni concrete in funzione di obiettivi puramente economici a una vocazione politica di carattere generale,
- B. considerando che, parallelamente al processo di costruzione europea, negli Stati membri si è verificato un fenomeno di ristrutturazione profonda della distribuzione territoriale del potere, che in taluni Stati è sfociata in una struttura federale o fortemente regionalizzata mentre in altri si manifesta tramite una tendenza crescente decentramento e in tutti con un riconoscimento dell'autonomia degli enti locali,
- C. richiamando gli obiettivi del trattato sull'Unione europea, segnatamente quelli concernenti la promozione di un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, il rafforzamento della coesione economica e sociale e la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini,
- D. considerando che la Costituzione di taluni Stati membri riconosce alle regioni l'esercizio di determinate competenze di carattere legislativo e agli enti locali l'autonomia necessaria ai fini dello svolgimento delle funzioni loro attribuite,
- E. considerando che tali obiettivi possono essere conseguiti con maggiore efficacia grazie alla presenza di istituzioni regionali autonome dotate di poteri e risorse adeguate,

⁽¹⁾ G.U. n. C 326 del 19.12.1988, pag. 289.

⁽²⁾ G.U. n. C 150 del 31.5.1993, pag. 329.

Giovedì 18 novembre 1993

- F. considerando che in taluni Stati membri le regioni sono dotate di autonomia politica e che, pertanto, condividono il potere legislativo con le strutture centrali dello Stato,
- G. considerando che il trattato sull'Unione europea ha sancito la partecipazione degli enti territoriali al processo legislativo mediante la creazione di un Comitato delle regioni dotato di funzioni consultive,
- H. considerando i problemi sorti a seguito dell'applicazione delle politiche comunitarie per il fatto che le regioni, che in taluni Stati membri sono incaricate dell'attuazione di determinate politiche, sono soggette alle disposizioni comunitarie nei settori di loro competenza mentre gli Stati membri, in ultima analisi, hanno la responsabilità politica e giuridica nei confronti delle istituzioni comunitarie,
- I. considerando che l'ampliamento radicale delle sfere di intervento della Comunità previsto dal trattato sull'Unione comporta un rischio di ingerenza ancora maggiore che in passato nell'ambito delle competenze proprie delle collettività regionali e locali e considerando, pertanto, l'urgenza di associare adeguatamente queste ultime al quadro istituzionale comunitario onde garantire l'efficacia delle politiche comunitarie,
- J. considerando che l'ampliamento delle competenze della Comunità previsto dal trattato sull'Unione, anche in settori di competenza regionale, è accompagnato da alcune misure tendenti a favorire la partecipazione delle regioni ai processi decisionali della Comunità concernenti gli stessi settori e dall'affermazione del principio di sussidiarietà, in base al quale le decisioni devono essere prese al livello più vicino possibile ai cittadini,
- K. considerando che la situazione è complicata dall'assenza di poteri regionali in taluni Stati membri,
- L. considerando che le regioni e gli enti locali costituiscono un quadro privilegiato per la partecipazione dei cittadini e che tale partecipazione rappresenta uno dei principali elementi del sistema democratico,
- M. considerando che il trattato sull'Unione, istituendo la cittadinanza europea, creando il Comitato delle regioni, rendendo possibile la partecipazione delle regioni attraverso le delegazioni governative in seno al Consiglio e riconoscendo il principio di sussidiarietà, fornisce una prima risposta all'integrazione delle regioni e dei poteri locali nel processo di costruzione europea,
- N. considerando che si prevede di modificare il trattato entro il 1996 e considerando altresì la prospettiva di una costituzione per l'Unione europea,
1. ritiene che il riconoscimento politico dell'elemento regionale effettuato dal trattato sull'Unione rappresenti un progresso positivo tanto dal punto di vista del radicamento degli enti territoriali nel processo di costruzione europea quanto della possibilità di conferire una maggiore efficacia alle politiche strutturali intraprese dall'Unione;
2. si compiace dell'integrazione delle regioni e dei poteri locali nel processo decisionale della Comunità e, in particolare, giudica la cittadinanza europea, il Comitato delle regioni, così come è previsto dal trattato, e il principio di sussidiarietà un primo passo che dovrà essere sviluppato e completato con la riforma prevista per il 1996;

Il principio di sussidiarietà: una nuova dimensione per le regioni

3. ritiene che il principio di sussidiarietà in senso lato, così come definito nel preambolo e negli articoli A e B del trattato sull'Unione europea, o, verosimilmente, nel senso che le decisioni debbono essere prese il più vicino possibile al cittadino, debba essere uno dei principi alla base sia delle decisioni che dell'applicazione delle politiche comunitarie e chiede pertanto alle istituzioni comunitarie di adattare il loro operato a tale principio nel rispetto delle strutture politico-amministrative interne degli Stati membri;
4. ritiene che l'articolo 3 B del trattato CE, che definisce il principio di sussidiarietà come criterio di esercizio di competenze ripartite tra la Comunità e gli Stati membri, non si riferisca unicamente alle strutture centrali dello Stato;

Giovedì 18 novembre 1993

5. ritiene che, conformemente al principio di sussidiarietà, l'applicazione e la gestione delle politiche comunitarie debba avvenire sul piano amministrativo più decentrato possibile, tenendo conto delle competenze delle regioni e dei poteri locali nonché dell'organizzazione politico-amministrativa degli Stati membri;

6. ritiene che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, l'Unione debba intervenire soltanto nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri;

Partecipazione delle regioni al quadro istituzionale comunitario

7. fa rilevare la necessità di associare al processo decisionale, fin dalla fase di definizione delle politiche comunitarie, coloro che saranno chiamati ad attuarle, onde garantirne l'efficacia;

8. si compiace della creazione del Comitato delle regioni, considerandolo un primo passo verso l'integrazione delle regioni nel processo decisionale comunitario, e ribadisce che occorre considerarlo un elemento importante nel processo di costituzione dell'Unione europea: il Parlamento e la Commissione dovranno studiare, alla luce dell'esperienza acquisita nell'ambito della gestione e dell'attività del suddetto Comitato, le eventuali modifiche da apportare ai trattati al fine di garantire il funzionamento e la rappresentatività ottimali del medesimo;

9. insiste, in conformità della summenzionata risoluzione del 23 aprile 1993, sulla necessità di soddisfare le seguenti condizioni in sede di creazione del Comitato:

- «garantire che i suoi membri, sia titolari che supplenti, ricoprano cariche elettive di rango immediatamente inferiore a quello statale e/o dispongano di una legittimità democratica diretta dinanzi a un'assemblea regionale o locale,
- garantire, per quegli Stati membri la cui struttura è prevalentemente regionale, che nel suo seno siano rappresentate tutte le regioni riconosciute dal punto di vista costituzionale,
- garantire una rappresentanza dei poteri regionali e locali in funzione del loro riconoscimento nel sistema istituzionale degli Stati membri,
- garantire, per quegli Stati membri la cui struttura sia prevalentemente regionale, che nel suo seno siano rappresentate tutte le regioni riconosciute dalla Costituzione,
- garantire al Comitato risorse finanziarie e personale adeguato, nonché la piena autonomia del suo organigramma e del suo bilancio»;

ricorda inoltre la sua ferma intenzione di stabilire un contatto diretto e permanente con il Comitato delle regioni e chiede che le relazioni dello stesso gli vengano trasmesse ufficialmente e non siano comunicate unicamente al Consiglio e alla Commissione;

10. ritiene che i membri dei parlamenti e dei governi degli Stati membri non debbano essere contemporaneamente membri del Comitato delle regioni;

11. invita gli Stati membri che, in base al loro ordinamento costituzionale, hanno regioni dotate di competenze legislative esclusive a facilitare l'assistenza di rappresentanti delle stesse alle riunioni del Consiglio, quando si tratti di questioni di loro competenza;

12. ritiene che tra le «persone giuridiche» aventi diritto di ricorso ai sensi dell'articolo 173, quarto comma, del trattato CE, debbano intendersi comprese anche le autorità regionali e locali;

13. sottolinea che tutte le istituzioni comunitarie devono rispettare rigorosamente i diritti conferiti dal Trattato al Comitato e che quest'ultimo deve avere la possibilità di difendere il rispetto dei suoi diritti;

Partecipazione delle regioni all'applicazione delle politiche comunitarie

14. esprime il suo convincimento che un maggior decentramento in sede di esecuzione delle politiche comunitarie assicurerebbe non soltanto il loro avvicinamento ai cittadini ma anche il miglioramento dell'efficacia e del controllo delle stesse;

Giovedì 18 novembre 1993

15. ricorda che il Comitato delle regioni non deve divenire un'Assemblea partecipante, nel quadro di una procedura bicamerale, all'elaborazione della legislazione comunitaria;
16. ritiene, a tale riguardo, che la Comunità, in particolare la Commissione, dovrebbe poter delegare direttamente alle regioni, laddove l'ordinamento costituzionale lo permetta, compiti di esecuzione delle politiche comunitarie con relativa assunzione di responsabilità da parte delle amministrazioni regionali;
17. giudica necessario, dopo la recente riforma dei Fondi strutturali e in base all'esperienza della tappa precedente, migliorare l'esercizio del principio di cooperazione con le autorità regionali e locali, principio chiave per aumentare l'efficacia della programmazione, attuazione e controllo delle politiche strutturali;
18. sollecita, nel quadro della riforma dei Fondi strutturali, l'ampliamento delle esperienze di gestione diretta di programmi portati avanti congiuntamente dalla Commissione e dalle regioni (o, negli Stati laddove non esistono regioni, dai poteri locali), come nel caso del programma RECITE;
19. sollecita le istituzioni comunitarie a dare maggiore impulso e vigore alla cooperazione interregionale, in particolare alla cooperazione transfrontaliera in settori in cui le collettività regionali e locali condividono interessi comuni;

Le regioni in una prospettiva costituzionale

20. ritiene che il progetto di Costituzione europea attualmente in fase di elaborazione debba prevedere un meccanismo che permetta, quando il progresso verso un'integrazione maggiore dell'Unione lo giustifichi, l'adozione di una norma che definisca la funzione istituzionale delle regioni;
21. invita la Commissione e il Consiglio ad avviare un dialogo costruttivo ai fini dell'elaborazione della dichiarazione comune sulle relazioni tra la Comunità e i poteri regionali e locali, in base alla dichiarazione comune del 18 giugno 1984, alla Carta comunitaria della regionalizzazione annessa alla summenzionata risoluzione del 18 novembre 1988 e, in particolare, alle risoluzioni approvate nel corso della seconda Conferenza Parlamento europeo-Regioni della Comunità svoltasi dal 27 al 29 novembre 1991;

*
* *

22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea delle regioni d'Europa e al Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa.

6. Ricerca scientifica *I/***

a) A3-0360/93

I.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al quarto programma-quadro della Comunità economica europea delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (COM(93)00276 — C3-0413/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Primo considerando

considerando che l'articolo 130 F del trattato assegna alla Comunità l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e

considerando che l'articolo 130 F del trattato assegna alla Comunità l'obiettivo di rafforzare le basi scientifiche e

(*) G.U. n. C 230 del 26.8.1993, pag. 4.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

tecnologiche dell'industria comunitaria e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale;

tecnologiche dell'industria comunitaria e di favorire lo sviluppo della sua competitività internazionale, **promuovendo nel contempo tutte le attività di ricerca ritenute necessarie per lo sviluppo e l'attuazione di altre politiche comunitarie;**

(Emendamento n. 2)

Secondo considerando

considerando che è necessario che la Comunità e gli Stati membri *coordinino* la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria in tale area;

considerando che è necessario che la Comunità e gli Stati membri **da una parte, e gli Stati membri tra loro dall'altra, migliorino il coordinamento** della loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la **necessaria** coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria in tale area;

(Emendamento n. 3)

Settimo considerando

considerando che nella riunione dell'11 e 12 dicembre 1992 ad Edimburgo, il Consiglio europeo ha raggiunto conclusioni che ribadiscono il carattere generico, pre-competitivo e multisettoriale della RST comunitaria, che auspicano una maggiore sinergia tra le azioni comunitarie di RST e quelle avviate nell'ambito di «EUREKA» e una maggiore diffusione dei risultati di tali azioni all'indirizzo delle piccole e medie imprese e che sottolineano altresì il ruolo centrale della politica comunitaria di RST nel coordinamento delle azioni avviate dagli Stati membri;

considerando che nella riunione dell'11 e 12 dicembre 1992 ad Edimburgo, il Consiglio europeo ha raggiunto conclusioni che ribadiscono il carattere generico, pre-competitivo e multisettoriale della RST comunitaria, che auspicano una maggiore sinergia tra le azioni comunitarie di RST e quelle avviate nell'ambito di «EUREKA» e una maggiore diffusione dei risultati di tali azioni all'indirizzo delle piccole e medie imprese e che sottolineano altresì il ruolo centrale della politica comunitaria di RST nel coordinamento delle azioni avviate dagli Stati membri; **considerando che lo stesso Consiglio europeo ha deciso che le spese comunitarie per la ricerca e lo sviluppo non devono superare i due terzi del bilancio per la categoria di spesa relativa alle politiche interne, ossia 15,031 miliardi di ecu ai prezzi 1992;**

(Emendamento n. 4)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che lo sviluppo e la diffusione di tecnologie generiche richiedono le risorse e l'esperienza di organismi intermediari esperti nel trasferimento di tecnologie;

(Emendamento n. 5)

Considerando settimo ter (nuovo)

considerando la necessità di potenziare il ruolo delle organizzazioni scientifiche europee per quanto riguarda la consulenza da prestare alla Commissione nella formulazione e nell'esecuzione delle politiche;

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 6)

Ottavo considerando

considerando che a motivo del rapido evolversi dello sviluppo tecnologico, delle nuove sfide economiche che la Comunità deve affrontare e dell'accresciuta concorrenza a livello mondiale, si è ritenuto opportuno adottare, per il periodo 1994-1998, un nuovo programma quadro che garantisca la continuità delle azioni comunitarie pluriennali nel settore della RST;

considerando che a motivo del rapido evolversi dello sviluppo tecnologico, delle nuove sfide economiche, **sociali, culturali e politiche** che la Comunità deve affrontare e dell'accresciuta concorrenza a livello mondiale, si è ritenuto opportuno adottare, per il periodo 1994-1998, un nuovo programma quadro che garantisca la continuità delle azioni comunitarie pluriennali nel settore della RST;

(Emendamento n. 7)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che nella pratica della scienza e della tecnologia occorre prendere in considerazione anche determinati limiti etici, in modo da salvaguardare l'inalienabile dignità della persona nonché il valore intrinseco e la natura propria degli animali e delle piante;

(Emendamenti nn. 8 e 139)

Nono considerando

considerando che il potenziamento delle basi scientifiche e tecnologiche della Comunità deve mirare sia al miglioramento della qualità della vita che all'incremento della competitività dell'industria comunitaria e che è opportuno promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie a titolo delle altre politiche comunitarie;

considerando che il potenziamento delle basi scientifiche e tecnologiche della Comunità deve mirare sia al miglioramento della qualità della vita, **alla coesione economica e sociale e alla qualità dell'ambiente** che all'incremento della competitività dell'industria comunitaria, **nonché all'introduzione di validi sistemi nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia e dei trasporti adattati nonché di future reti telematiche transeuropee, e dei servizi ed applicazioni associati** e che è opportuno promuovere le azioni di ricerca ritenute necessarie a titolo delle altre politiche comunitarie;

(Emendamento n. 9)

Considerando nono bis (nuovo)

considerando che i processi di innovazione tecnologica si sviluppano in stretta interazione, non solo con il contesto economico e industriale ma anche con la società tutta sulla quale hanno a loro volta delle incidenze, in particolare per quanto riguarda la sanità, l'istruzione, i trasporti e l'ambiente urbano, l'ambiente, l'organizzazione e la durata dell'orario di lavoro o, più in generale, i modi di vita quotidiani; che occorre conseguentemente sviluppare un capitolo di ricerca sulle interrelazioni fra scienza/tecnologia e società nel quadro stesso dei vari programmi tecnologici nonché un programma specifico di ricerca socioeconomica mirata;

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 10)

Tredicesimo considerando

considerando che l'elaborazione e l'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie devono tener conto dell'obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale; che, conformemente a tale principio, il programma quadro deve contribuire allo sviluppo equilibrato della Comunità mantenendo come criterio essenziale il principio di elevato valore scientifico; che è pertanto necessario *potenziare le sinergie tra le attività di RST e l'azione intrapresa dalla Comunità tramite i fondi strutturali*;

considerando che l'elaborazione e l'attuazione delle politiche ed azioni comunitarie devono tener conto dell'obiettivo di rafforzare la coesione economica e sociale e **di incrementare l'occupazione**; che, conformemente a tale principio, il programma quadro deve contribuire allo sviluppo equilibrato della Comunità mantenendo come criterio essenziale il principio di elevato valore scientifico; che è pertanto necessario **promuovere il necessario coordinamento tra le attività di RST e le azioni intraprese dalla Comunità nel quadro della politica regionale**;

(Emendamento n. 11)

Quindicesimo considerando

considerando che gli articoli 130 G e 130 I del trattato prevedono l'avvio di quattro azioni da parte della Comunità; che la prima di tali azioni consiste nell'attuazione di programmi specifici di RST basati sulla cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università; che tali programmi dovranno coprire un numero limitato di settori di RST che costituiscono una priorità per la Comunità; che in considerazione dell'importanza dei temi previsti dalla prima azione questa costituisce la componente principale del quarto programma quadro;

considerando che gli articoli 130 G e 130 I del trattato prevedono l'avvio di quattro azioni da parte della Comunità; che la prima di tali azioni consiste nell'attuazione di programmi specifici di RST basati sulla cooperazione con e tra le imprese, i centri di ricerca e le università, **destinati a sostenere la creazione di posti di lavoro e la crescita nella Comunità europea**; che tali programmi dovranno coprire un numero limitato di settori di RST che costituiscono una priorità per la Comunità; che in considerazione dell'importanza dei temi previsti dalla prima azione questa costituisce la componente principale del quarto programma quadro, **e che le sezioni specifiche della prima azione dovrebbero contribuire all'attuazione della terza azione**;

(Emendamento n. 12)

Diciottesimo considerando

considerando che la terza azione consiste nella diffusione e nell'ottimizzazione dei risultati della RST comunitaria, che è *opportuno* potenziare e aggiornare tale azione per *promuovere l'ottimizzazione efficace* dei risultati e migliorare il quadro della diffusione e dell'assorbimento delle tecnologie, che a tale riguardo è opportuno prevedere i mezzi ed i meccanismi necessari per facilitare l'ottimizzazione ed il trasferimento delle tecnologie tra gli operatori interessati, segnatamente le piccole e medie imprese soprattutto *migliorandone l'orizzonte finanziario*;

considerando che la terza azione consiste nella diffusione e nell'ottimizzazione dei risultati della RST comunitaria, che è **necessario** potenziare **in modo sostanziale** e aggiornare tale azione per **valorizzare efficacemente** i risultati e migliorare il quadro della diffusione e dell'assorbimento delle tecnologie, che a tale riguardo è opportuno prevedere i mezzi ed i meccanismi necessari per facilitare l'ottimizzazione ed il trasferimento delle tecnologie tra gli operatori interessati, segnatamente **verso** le piccole e medie imprese soprattutto **mediante misure finanziarie che facilitino l'integrazione di nuove tecnologie**;

(Emendamento n. 13)

Ventesimo considerando

considerando che il Centro comune di ricerca deve contribuire all'attuazione del programma quadro, segna-

considerando che il Centro comune di ricerca deve contribuire all'attuazione del programma quadro, segna-

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

tamente nei settori in cui *può offrire una consulenza obiettiva ed indipendente e nei quali può svolgere un ruolo chiave nell'attuazione delle politiche comunitarie;*

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

tamente nei settori in cui **assolve una pubblica finalità, soprattutto di consulenza tecnico-scientifica obiettiva e indipendente per altri servizi della Commissione ai fini della formulazione ed attuazione delle politiche comunitarie nonché in campi in cui costituisce un fattore di traino per la ricerca prenormativa e prelegislativa europea;**

(Emendamento n. 14)

Considerando ventiduesimo bis (nuovo)

considerando che la natura interdisciplinare delle azioni che devono essere intraprese in base al presente programma quadro richiede una stretta coordinazione tra i diversi servizi della Commissione;

(Emendamento n. 15)

Considerando ventiduesimo ter (nuovo)

considerando che si rende necessario procedere ad una intensificazione e completamento dell'attività di valutazione e di controllo, per massimizzare l'efficacia della politica di RST;

(Emendamento n. 16)

Ventitreesimo considerando

considerando che è opportuno, da un lato esaminare in modo regolare e sistematico lo stato di avanzamento del quarto programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi descritti negli allegati II e III e, dall'altro affidare la preparazione ad una valutazione indipendente della sua gestione e dei risultati delle azioni avviate, in tempo utile e anteriormente alla presentazione della proposta del quinto programma quadro da parte della Commissione;

considerando che è opportuno, da un lato, esaminare **dall'esterno e in modo regolare, rigoroso, sistematico e costruttivo**, lo stato di avanzamento del quarto programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi descritti negli allegati secondo e terzo e, dall'altro, affidare la preparazione ad una valutazione dipendente della sua gestione e dei risultati delle azioni avviate, in tempo utile e anteriormente alla presentazione della proposta del quinto programma quadro della Commissione;

(Emendamento n. 17)

Considerando ventitreesimo bis (nuovo)

considerando altresì la necessità di una regolare valutazione delle tecnologie, che consenta di studiare gli eventuali rischi, problemi e vantaggi delle nuove tecnologie messe a punto nell'ambito del presente programma quadro;

(Emendamento n. 18)

Considerando ventitreesimo ter (nuovo)

considerando che occorre valutare le realizzazioni del programma Eureka, soprattutto in termini di sbocchi verso la produzione;

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 19)

Articolo 1, paragrafo 3

3. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al quarto programma quadro è di 11.625 mio di ecu. L'allegato I fissa la quota di partecipazione a ciascuna delle azioni.

3. L'importo globale massimo della partecipazione finanziaria della Comunità al quarto programma quadro è di **12.225** mio di ecu. L'allegato I fissa la quota di partecipazione a ciascuna delle azioni.

(Emendamento n. 20)

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. I programmi specifici sono attuati in conformità dell'articolo 130 I del trattato CE. L'autorità di bilancio fissa annualmente gli stanziamenti da assegnare tenendo conto degli importi ritenuti necessari al momento dell'adozione di ciascuno di essi.

(Emendamento n. 21)

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis**

Le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nell'attuazione del presente programma-quadro saranno fissate di comune accordo dal Parlamento e dal Consiglio.

(Emendamento n. 22)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Le spese connesse alla partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri ai comitati di programma sono rimborsate dagli Stati membri medesimi al bilancio comunitario.

(Emendamento n. 23)

Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione esamina in modo regolare e sistematico lo stato di avanzamento del quarto programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi di cui agli allegati II e III. Essa valuta in particolare se gli obiettivi, le priorità e gli strumenti finanziari sono ancora adeguati all'evoluzione della situazione. Se necessario, essa presenta proposte volte a modificare o completare il programma quadro in base ai risultati di detto esame.

1. La Commissione esamina in modo regolare e sistematico, **con l'aiuto di esperti esterni, indipendenti, qualificati e con esperienza in materia di gestione della ricerca**, lo stato di avanzamento del quarto programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi di cui agli allegati II e III. Essa valuta in particolare se gli obiettivi, le priorità e gli strumenti finanziari sono ancora adeguati all'evoluzione della situazione. Se necessario, essa presenta proposte volte a modificare o completare il programma quadro in base ai risultati di detto esame. **La Commissione compie una valutazione che tiene conto sia degli obiettivi scientifici che, nell'ambito delle priorità**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

scientifiche prefissate, del criterio di costo/efficacia e degli indicatori di cui alla scheda finanziaria. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio, nella loro qualità di autorità preposte allo scarico, dello stato di avanzamento del programma-quadro e delle valutazioni effettuate, anche nell'ambito delle relazioni periodiche sulla esecuzione del bilancio.

(Emendamento n. 24)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I controlli sulla esecuzione e gestione degli stanziamenti destinati all'attività del presente programma-quadro sono compiuti secondo le modalità previste nella scheda finanziaria.

(Emendamento n. 25)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Prima di presentare la proposta per il quinto programma quadro, la Commissione affida ad esperti indipendenti la valutazione della gestione e dei risultati dell'attività comunitaria condotta nel quinquennio che precede tale valutazione. La Commissione ne dà comunicazione, con le sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale parallelamente alla proposta di quinto programma quadro.

2. La Commissione provvederà a che esperti indipendenti, qualificati e con esperienza in materia di gestione della ricerca forniscano una valutazione esterna, rigorosa e continua della gestione e dei risultati delle azioni comunitarie condotte nell'ambito del presente programma quadro, che verrà integrata da una valutazione finale. La Commissione ne dà comunicazione, con le sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale prima di presentare la sua proposta di quinto programma quadro. Nel 1996 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una revisione intermedia del quarto programma quadro, basata sul parere degli esperti indipendenti menzionati in precedenza e, se necessario, presenterà una proposta di modifica del programma.

(Emendamento n. 26)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per contribuire tra l'altro a garantire un'attuazione del programma quadro che sia efficace in rapporto ai costi, ciascun programma specifico prevede un controllo sistematico del programma da parte di esperti indipendenti, qualificati e con esperienza nella gestione della ricerca e, al termine dello stesso, una valutazione indipendente circa i precisi obiettivi di cui all'articolo 2, effettuata da persone parimenti qualificate. Le modalità della valutazione saranno definite nelle singole decisioni relative ai programmi specifici.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 126)

*Allegato I, introduzione*QUARTO PROGRAMMA QUADRO (1994-1998):
IMPORTI E RIPARTIZIONE

	Mio di ecu (prezzi correnti)
Prima azione (programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione)	** 9.450
Seconda azione (cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali)	790
Terza azione (diffusione e ottimizzazione dei risultati)	600
Quarta azione (incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori)	785
IMPORTO GLOBALE MASSIMO	** 11.625

Ripartizione indicativa tra i singoli temi all'interno della prima azione

	Mio di ecu (prezzi correnti)
— Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni *	3.900
— Tecnologie industriali *	1.800
— Ambiente *	970
— Scienze e tecnologie della vita *	1.325
— Energie non nucleari *	** 1.050
— Ricerca per una politica europea dei trasporti *	280
— Ricerca socioeconomica finalizzata *	125
	** 9.450

* di cui CCR 724 Mio di ecu. N.B.: oltre a questa partecipazione del CCR alla prima azione, il Centro partecipa anche, per un importo di 70 Mio di ecu, alla terza azione.

** Un programma quadro 1994-1998 per azioni di ricerca e d'insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica è adottato unitamente al presente programma quadro, per un importo pari a 1.475 Mio di ecu, che porta quindi l'importo indicativo delle azioni di RST nel settore dell'energia a complessivi 2.525 Mio di ecu, e a 13.100 Mio di ecu l'importo ritenuto necessario per tutte le azioni comunitarie di RST.

QUARTO PROGRAMMA QUADRO (1994-1998):
IMPORTI E RIPARTIZIONE

	Mio di ecu (prezzi correnti)
Prima azione (programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione)	** 9.950
Seconda azione (cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali)	790
Terza azione (diffusione e ottimizzazione dei risultati)	650
Quarta azione (incoraggiamento alla formazione e alla mobilità dei ricercatori)	835
IMPORTO GLOBALE MASSIMO	** 12.225

Ripartizione indicativa tra i singoli temi all'interno della prima azione

	Mio di ecu (prezzi correnti)
— Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni *	3.600
— Tecnologie industriali *	2.100
— Ambiente *	970
— Scienze e tecnologie della vita *	1.325
— Energie non nucleari *	** + 1.450
— Ricerca per una politica europea dei trasporti *	280
— Ricerca socioeconomica finalizzata *	225
	** 9.950

* di cui CCR 724 Mio di ecu. N.B.: oltre a questa partecipazione del CCR alla prima azione, il Centro partecipa anche, per un importo di 70 Mio di ecu, alla terza azione.

** Un programma quadro 1994-1998 per azioni di ricerca e d'insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica è adottato unitamente al presente programma quadro, per un importo pari a 1.475 Mio di ecu, che porta quindi l'importo indicativo delle azioni di RST nel settore dell'energia a complessivi 2.825 Mio di ecu, e a 13.700 Mio di ecu l'importo ritenuto necessario per tutte le azioni comunitarie di RST.

+ di cui 875 Mio di ecu destinati alle energie rinnovabili e 575 Mio di ecu all'efficienza energetica.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 28)

Allegato II, paragrafo 1

1. Le attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST) devono concentrarsi su obiettivi chiaramente definiti, contribuendo così a:

- potenziare la base tecnologica dell'industria comunitaria e consentirle di essere più competitiva a livello internazionale fornendole le conoscenze ed il «saper fare» necessari (competenze);
- definire ed attuare le politiche comunitarie;
- rispondere alle esigenze della società *contribuendo* in tal modo allo sviluppo di una crescita sostenibile.

Questo approccio porterà anche a conseguenze economiche a breve, medio e lungo termine e *dovrà contribuire* al rafforzamento della coesione economica e sociale della comunità, garantendo nel contempo un'elevata qualità scientifica e tecnica.

1. Le attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST) devono concentrarsi su obiettivi chiaramente definiti, contribuendo così a:

- **migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dell'Unione;**
- potenziare la base tecnologica dell'industria comunitaria **in modo compatibile con lo sviluppo sostenibile** e consentirle di essere più competitiva a livello internazionale fornendole le conoscenze ed il «saper fare» necessari (competenze);
- definire ed attuare le politiche comunitarie;
- **rafforzare la coesione economica e sociale della Comunità;**
- rispondere alle esigenze della società, **segnatamente con la creazione di posti di lavoro, e contribuire** in tal modo a uno sviluppo rispettoso dell'ambiente;
- **rafforzare la cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e con i paesi in via di sviluppo per conservare e/o accrescerne la capacità scientifica e tecnica.**

Questo approccio porterà anche a conseguenze **sociali** ed economiche a breve, medio e lungo termine, **contribuendo** al rafforzamento della coesione economica e sociale della comunità e garantendo nel contempo un'elevata qualità scientifica e tecnica.

(Emendamento n. 29)

Allegato II, Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis) Allo scopo di garantire le sinergie tra le attività di RST e le altre politiche che mirano al rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria e al progresso della coesione economica e sociale della Comunità, la Commissione definirà una procedura decisionale interna mirante ad assicurare una stretta concertazione tra i Commissari e i servizi responsabili.

La Commissione procede annualmente ad un'analisi delle attività di RST dei singoli Stati membri ed esprime raccomandazioni in ordine all'esecuzione dell'articolo 130 N del trattato CE.

(Emendamento n. 123)

Allegato II, paragrafo 4, comma secondo bis (nuovo)

Si considereranno prioritarie le azioni che consentono di incrementare il potenziale scientifico degli Stati membri meno avanzati.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 30)

Allegato II, Paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis) Tra progetti equivalenti in termini di eccellenza scientifica e tecnica, la scelta sarà operata secondo il criterio del rapporto costo/efficacia di cui all'art. 2 del regolamento finanziario.

(Emendamento n. 31)

Allegato III, paragrafo 4

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — sviluppo di infrastrutture efficienti, sicure, in particolare di un'infrastruttura dell'informazione e delle comunicazioni; — produzione efficiente, pulita e sicura basata su un'organizzazione moderna <i>che tenga conto dei</i> fattori umani; — tutela ambientale <i>come aspetto</i> della competitività industriale; — <i>incentivazione della tutela della salute e della qualità e igiene</i> — realizzazione dell'integrazione tecnologica e industriale del mercato interno (in particolare rafforzando il coordinamento tra la politica di RST e la politica di normalizzazione); — anticipazione delle trasformazioni tecnologiche e industriali al fine di garantire una maggiore considerazione dei bisogni del mercato e della società; — rafforzamento delle sinergie tra le attività di cooperazione internazionale proposte e le politiche esterne della Comunità; — garantire una diffusione efficace dei progressi scientifici e tecnologici conseguiti verso tutto il tessuto economico e sociale, e in particolare le PMI; — formare gli operatori economici alla padronanza delle nuove tecnologie. | <ul style="list-style-type: none"> — sviluppo di infrastrutture efficienti, sicure, in particolare di un'infrastruttura dell'informazione e delle comunicazioni; — produzione ecocompatibile, creatrice d'occupazione, efficiente, pulita e sicura basata su un'organizzazione moderna il cui centro siano i fattori umani; — promozione della qualità della vita, ponendo l'accento sulla tutela ambientale e igienico-sanitaria, nonché della tutela ambientale e della salute pubblica come aspetti della competitività industriale; — sostituzione, laddove possibile, degli esperimenti sugli animali con una sperimentazione in vitro ovvero con altri metodi alternativi; — realizzazione dell'integrazione tecnologica e industriale del mercato interno (in particolare rafforzando il coordinamento tra la politica di RST e la politica di normalizzazione); — anticipazione delle trasformazioni tecnologiche e industriali al fine di garantire una maggiore considerazione dei bisogni del mercato e della società; — rafforzamento delle sinergie tra le attività di cooperazione internazionale proposte e le politiche esterne della Comunità; — garantire una diffusione efficace dei progressi scientifici e tecnologici conseguiti verso tutto il tessuto economico e sociale, e in particolare le PMI; — garantire il trasferimento di tecnologie verso i PVS; — formare gli operatori economici alla padronanza delle nuove tecnologie. |
|---|--|

(Emendamento n. 32)

Allegato III, Comma quinto bis (nuovo)

Elementi della seconda, terza e quarta azione saranno altresì inseriti, ogniqualvolta sia possibile, nelle sezioni specifiche dei programmi di ricerca relativi alla prima azione.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 33)

Allegato III, Sesto comma

La Comunità deve mirare ad uno sviluppo omogeneo delle sue risorse scientifiche e tecnologiche. *A favore di una maggiore sinergia tra la politica di RST e le politiche strutturali e nel rispetto del principio di eccellenza, l'individuazione delle priorità di ricerca nella prima azione tiene conto degli interessi e delle capacità degli Stati membri, inclusi quelli meno avanzati. La terza e la quarta azione avranno un maggiore impatto sulle regioni ed i paesi meno sviluppati attraverso provvedimenti specifici. Spetta, tuttavia, in primo luogo agli Stati membri stabilire una strategia globale intesa ad utilizzare al meglio le capacità così create.*

La Comunità deve mirare ad uno sviluppo omogeneo delle sue risorse scientifiche e tecnologiche. **E' opportuno promuovere il necessario coordinamento tra le attività di RST e le azioni che la Comunità attua mediante la politica regionale.** Nel rispetto del principio di eccellenza, l'individuazione delle priorità di ricerca nella prima azione tiene conto degli interessi e delle capacità degli Stati membri, inclusi quelli meno avanzati. La terza e la quarta azione avranno un maggiore impatto sulle regioni ed i paesi meno sviluppati attraverso provvedimenti specifici. Spetta, tuttavia, in primo luogo agli Stati membri stabilire una strategia globale intesa ad utilizzare al meglio le capacità così create.

(Emendamento n. 34)

Allegato III, Ottavo comma

E' necessario sviluppare una strategia operativa per creare un collegamento efficace tra programma trasversali di ricerca ed esigenze delle industrie utilizzatrici, onde migliorarne la competitività. In questa ottica, la Commissione coordinerà le azioni inserite nei diversi programmi trasversali di ricerca e consulterà dei rappresentanti delle istanze interessate (industria, organismi pubblici, utilizzatori) per consigliarla nella definizione degli argomenti di ricerca che risulteranno più promettenti, al fine di inserirli prioritariamente nell'attuazione della prima azione, a livello dei programmi di lavoro e degli inviti a presentare proposte. In proposito, si pensi per esempio al settore automobilistico, all'aeronautica e alle industrie marittime.

E' necessario sviluppare una strategia operativa per creare un collegamento efficace tra programma trasversali di ricerca ed esigenze delle industrie utilizzatrici, onde migliorarne la competitività. In questa ottica, la Commissione coordinerà le azioni inserite nei diversi programmi trasversali di ricerca e consulterà dei rappresentanti delle istanze interessate (industria, **sindacati**, organismi pubblici, utilizzatori, **organizzazioni dei consumatori**) per consigliarla nella definizione degli argomenti di ricerca che risulteranno più promettenti, al fine di inserirli prioritariamente nell'attuazione della prima azione, a livello dei programmi di lavoro e degli inviti a presentare proposte. In proposito, si pensi per esempio al settore **dell'informazione e dell'elettronica**, al settore automobilistico, all'aeronautica e alle industrie marittime.

(Emendamento n. 35)

Allegato III, Comma ottavo bis (nuovo)

Per garantire uno stretto coordinamento tra le diverse Direzioni generali della Commissione interessate ai programmi interdisciplinari nell'ambito del programma quadro, e in particolare per garantire che gli interessi degli utenti siano tenuti in considerazione nell'esecuzione dei programmi, saranno previste per la durata di ciascun programma unità di coordinamento ad hoc fra le varie Direzioni generali, con compiti chiaramente definiti.

(Emendamento n. 36)

Allegato III, Comma nono bis (nuovo)

Una valutazione trasparente dei risultati dei programmi EUREKA, che verta soprattutto sugli sbocchi verso il mercato e verso produzioni efficaci, sarà effettuata da parte di esperti indipendenti, qualificati e di provata competenza.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 37)

Allegato III, Comma nono ter (nuovo)

In merito ai progetti dimostrativi, l'obiettivo è di provare la validità tecnica delle nuove tecnologie come pure, all'occorrenza, i suoi eventuali vantaggi economici. I progetti di carattere precompetitivo devono, in quanto tali, incentrarsi sull'applicazione di nuove tecnologie e prevedere la partecipazione sia dei produttori che degli utenti. Non sono compresi nei progetti dimostrativi quelli che favoriscono un migliore sfruttamento del potenziale industriale, delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico, ai sensi dell'articolo 130 del Trattato CE.

(Emendamento n. 38)

Allegato III, Decimo comma

Si attribuirà particolare importanza alle capacità di ricerca, di sviluppo e di innovazione delle piccole e medie imprese, degli istituti di insegnamento superiore e dei centri di ricerca e si incoraggeranno le azioni consociate. Si mirerà, in particolare, a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese ai programmi comunitari, generalizzando metodi che offrono una risposta rapida alle proposte spontanee (stimolazione tecnologica).

Si attribuirà particolare importanza alle capacità di ricerca, di sviluppo e di innovazione delle piccole e medie imprese, degli istituti di insegnamento superiore e dei centri di ricerca e si incoraggeranno le azioni consociate. Si mirerà, in particolare, a favorire l'accesso delle piccole e medie imprese ai programmi comunitari, generalizzando metodi che offrono una risposta rapida alle proposte spontanee (stimolazione tecnologica), **concedendo premi di realizzabilità prevedendo una proroga delle scadenze per la presentazione di domande e, più in generale, introducendo una maggiore flessibilità nella gestione dei programmi specifici.**

(Emendamento n. 39)

Allegato III, comma dodicesimo bis (nuovo)

Al fine di garantire la convergenza e la cooperazione tra politiche e programmi di ricerca degli Stati membri sarà condotta un'azione specifica, volta a coordinare, in relazione a taluni temi prioritari, il lavoro di ricerca svolto nei centri e laboratori pubblici di ricerca nazionali, in modo da impedire inutili duplicazioni, incoraggiare la mobilità internazionale e concentrare le risorse specifiche.

(Emendamento n. 40)

Allegato III, Quattordicesimo comma

Al di là degli argomenti particolari della ricerca socioeconomica finalizzata, previsti dalla prima azione, all'interno di ciascuno dei temi della prima azione nonché nell'ambito della seconda, della terza e della quarta azione, si prevedono ricerche sulla scienza umana e la

Al di là degli argomenti particolari della ricerca socioeconomica finalizzata, previsti dalla prima azione, all'interno di ciascuno dei temi della prima azione nonché nell'ambito della seconda, della terza e della quarta azione, si prevedono ricerche sulla scienza umana e la

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

società in connessione con ricerche sulle scienze esatte e naturali e l'ingegneria, in particolare per valutare anticipatamente l'impatto *socioeconomico delle attività previste e gli eventuali rischi tecnologici*.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

società in connessione con ricerche sulle scienze esatte e naturali e l'ingegneria, in particolare per valutare anticipatamente l'impatto **ambientale e per analizzare il contesto socioeconomico e le conseguenze che ne possono derivare**. Sarà elaborata una Carta etica europea in cooperazione con il Consiglio d'Europa.

(Emendamento n. 41)

Allegato III, Comma quindicesimo bis (nuovo)

Essi dovranno essere concepiti in modo da permettere la modernizzazione e il rafforzamento della competitività delle unità di produzione.

(Emendamento n. 140)

Allegato III, Introduzione Sedicesimo comma bis e ter (nuovi)

La Comunità cercherà di creare una rete di ricerca Europa-Giappone in Giappone, e reti di ricerca analoghe in altri paesi asiatici, utilizzando in tutti i casi risorse pubbliche e private.

La Comunità creerà inoltre alcune reti di centri di eccellenza per i seguenti settori:

- a) **energia solare nella regione del Sahel,**
- b) **protezione e gestione della foresta tropicale nella zona amazzonica,**
- c) **gestione delle coste del delta del Gange.**

(Emendamento n. 43)

Allegato III, Prima Azione, 1. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni Parte introduttiva, sesto comma

In tutti i quattro settori ci si baserà su modalità specifiche atte ad incentivare la flessibilità e la sensibilità di risposta. Oltre alle tradizionali attività a compartecipazione finanziaria e a quelle concertate, in alcuni casi la RST ricorre a gruppi mirati di progetti, accompagnati e supportati da reti di eccellenza, all'associazione tra fornitori ed utenti, al coordinamento con le iniziative nazionali, alla cooperazione internazionale, alla diffusione dei risultati, ad attività di formazione complementari alle altre attività dello stesso tipo ma più centralizzate, e coordinate con queste ultime. *Inoltre, la partecipazione delle PMI sarà facilitata dai rapporti fornitori-utenti e dalle procedure adattate a progetti di piccole dimensioni.*

In tutti i quattro settori ci si baserà su modalità specifiche atte ad incentivare la flessibilità e la sensibilità di risposta. Oltre alle tradizionali attività a compartecipazione finanziaria e a quelle concertate, in alcuni casi la RST ricorre a gruppi mirati di progetti, accompagnati e supportati da reti di eccellenza, all'associazione tra fornitori ed utenti, al coordinamento con le iniziative nazionali, alla cooperazione internazionale, alla diffusione dei risultati, ad attività di formazione complementari alle altre attività dello stesso tipo ma più centralizzate, e coordinate con queste ultime. **Saranno oggetto di maggiore considerazione i progetti che comportano una collaborazione fornitori-utenti che, unitamente a uno snellimento delle procedure per i progetti di piccole dimensioni, faciliterà soprattutto la partecipazione delle PMI.**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 44)

Allegato III, Prima Azione I. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni Sezione A, comma terzo bis (nuovo)

Da parte loro, le applicazioni a favore degli anziani e dei portatori di handicap andranno oltre il campo puramente sanitario o della riabilitazione clinica, e avranno l'obiettivo dell'integrazione degli anziani e dei portatori di handicap nell'ambiente familiare, educativo, sociale e professionale circostante, sviluppando e valorizzando i sistemi e i servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni o altre tecnologie moderne.

(Emendamento n. 45)

Allegato III, Prima Azione, I. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni Sezione B: Secondo comma bis e ter (nuovi)

Saranno svolti studi sulle conseguenze che le architetture di rete e le forme di imputazione tariffaria adottate potranno avere sull'assetto del territorio e in particolare sulla localizzazione delle attività industriali e terziarie.

Un'azione sperimentale mirata avrà per obiettivo lo sviluppo di tecnologie per la traduzione simultanea e automatica di testi e discorsi nelle reti telematiche e di telecomunicazione.

(Emendamento n. 46)

Allegato III, Prima Azione, I. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni Sezione B, terzo comma

I sistemi multimediali mirano a promuovere tecnologie avanzate e formati standard di trasferimento dati per il trattamento, la ricerca e la diffusione dell'informazione elettronica multimediale (testo, voce, immagine, audio e video) e a dimostrare la loro integrazione in una serie di applicazioni multimediali interattive. Le ricerche riguarderanno strumenti hardware e software di produttività per le piattaforme di creazione e di sviluppo, i server multimediali d'informazione, le presentazioni ipermedia, la gestione di documenti, gli algoritmi avanzati di compressione, la protezione dei diritti d'autore in materia di software, le tecniche di realtà virtuale, nonché le applicazioni pilota, in particolare nell'ambito dei sistemi aziendali. L'integrazione funzionale nella produzione mira allo sviluppo di nuove soluzioni TIC di supporto alle operazioni di produzione e di ingegneria, al fine di una maggiore competitività, di una maggiore efficienza e di operazioni pulite e non inquinanti per una produzione «lean». Per promuovere l'innovazione, si elaborerà un'infrastruttura specifica TIC nonché delle tecniche TIC avanzate per operazioni multisito distribuite. Le attività mireranno allo sfruttamento di nuove impostazioni organizzative che integrino le tecnologie di base di ingegneria del software, i sistemi aperti, la modellazione dei dati e la

I sistemi multimediali mirano a promuovere tecnologie avanzate e formati standard di trasferimento dati per il trattamento, la ricerca e la diffusione dell'informazione elettronica multimediale (testo, voce, immagine, audio e video) e a dimostrare la loro integrazione in una serie di applicazioni multimediali interattive. Le ricerche riguarderanno strumenti hardware e software di produttività per le piattaforme di creazione e di sviluppo, i server multimediali d'informazione, le presentazioni ipermedia, la gestione di documenti, gli algoritmi avanzati di compressione, la protezione dei diritti d'autore in materia di software, le tecniche di realtà virtuale, nonché le applicazioni pilota, in particolare nell'ambito dei sistemi aziendali. **Un'attenzione particolare sarà riservata allo sviluppo di display innovativi a schermo piatto.** L'integrazione funzionale nella produzione mira allo sviluppo di nuove soluzioni TIC di supporto alle operazioni di produzione e di ingegneria, al fine di una maggiore competitività, di una maggiore efficienza e di operazioni pulite e non inquinanti per una produzione «lean». Per promuovere l'innovazione, si elaborerà un'infrastruttura specifica TIC nonché delle tecniche TIC avanzate per operazioni multisito distribuite. Le attività mireranno allo sfruttamento di nuove impostazioni organizzative che integrino

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

progettazione di basi di dati, la progettazione assistita dal calcolatore, la microelettronica, i microsistemi e la mecatronica. Il lavoro sulla sicurezza dei sistemi informativi riguarda lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie per l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni nei sistemi integrati. Le ricerche verteranno anche sulle nuove possibilità tecnologiche atte a garantire la sicurezza, lo sviluppo del software, dei protocolli, dei componenti e la loro integrazione in sistemi e servizi sicuri, nonché la convalida e le operazioni di prova in sistemi integrati. Si presterà particolare attenzione alle esigenze del sistema elettronico di pagamento, del sistema sanitario e di quello del lavoro a distanza.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

le tecnologie di base di ingegneria del software, i sistemi aperti, la modellazione dei dati e la progettazione di basi di dati, la progettazione assistita dal calcolatore, la microelettronica, i microsistemi e la mecatronica. Il lavoro sulla sicurezza dei sistemi informativi riguarda lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie per l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni nei sistemi integrati. Le ricerche verteranno anche sulle nuove possibilità tecnologiche atte a garantire la sicurezza, lo sviluppo del software, dei protocolli, dei componenti e la loro integrazione in sistemi e servizi sicuri, nonché la convalida e le operazioni di prova in sistemi integrati. Si presterà particolare attenzione alle esigenze del sistema elettronico di pagamento, del sistema sanitario e di quello del lavoro a distanza.

(Emendamento n. 47)

Allegato III Prima Azione, 1. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, Sezione C, comma primo bis (nuovo)

Saranno intrapresi lavori sulle interfacce fra i sistemi di comunicazione mono e multimediale in rapporto alle caratteristiche cognitive degli utenti, al fine di facilitarne l'accessibilità e l'uso ad una quota quanto più ampia possibile della popolazione.

(Emendamento n. 48)

Allegato III Prima Azione, 1. Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, Sezione D, comma terzo bis (nuovo)

Sviluppi avanzati nel settore delle TIC dovranno essere influenzati sul nascere per incrementare la competitività dell'industria europea e la qualità della vita dei lavoratori industriali. Le attività di questo settore mirano, attraverso lo sviluppo di tecnologie dell'informazione avanzate, a fare da catalizzatore di tali sviluppi e a contribuire a migliorare la concorrenzialità dell'industria manifatturiera, di engineering e di trasformazione, incrementando la qualità, il costo e i tempi di commercializzazione del prodotto, e fronteggiando al tempo stesso le sfide ambientali del XXI secolo.

(Emendamento n. 49)

Allegato III Prima Azione, 2. Tecnologie industriali, Parte introduttiva, comma secondo bis (nuovo)

Un obiettivo fondamentale consiste nel contribuire a migliorare la competitività industriale mediante (i) l'in-

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

centivazione dello sviluppo di tecnologie generiche che tengano conto dei limiti ambientali nell'ambito di una crescita ecocompatibile sostenibile e (ii) il miglioramento della capacità di previsione dei problemi ambientali. Per quanto riguarda i nuovi materiali, si perseguono i seguenti obiettivi: che siano non inquinanti, biodegradabili, salubri e durevoli.

(Emendamento n. 50)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali
Parte introduttiva, quarto comma*

L'azione proposta si articola su *quattro* settori: i primi tre rispondono all'esigenza d'integrazione delle tecnologie utilizzate nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti (comprese le applicazioni delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni disponibili) mentre il quarto si incentra maggiormente sulla ricerca prenormativa.

L'azione proposta si articola su **cinque** settori: i primi tre rispondono all'esigenza d'integrazione delle tecnologie utilizzate nel ciclo di vita dei materiali e dei prodotti (comprese le applicazioni delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni disponibili) mentre il quarto si incentra maggiormente sulla ricerca prenormativa, e il **quinto riguarda lo sviluppo di tecnologie di prodotti e procedimenti industriali rispettose dell'ambiente.**

(Emendamento n. 51)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Parte introduttiva, comma quarto bis (nuovo)*

L'azione di ricerca nel settore dell'acciaio finanziata sul bilancio della CECA sarà progressivamente sostituita nella misura necessaria, con mezzi appropriati, dall'azione «tecnologie industriali». Le azioni attualmente finanziate sul predetto bilancio e che rientrano nello sfruttamento del potenziale industriale delle politiche di innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all'articolo 130 del Trattato CE saranno finanziate fuori programma quadro.

(Emendamento n. 52)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Sezione A*

Questo tema è di vitale importanza e riguarda l'industria manifatturiera nel suo insieme. Lo scopo è di sviluppare e applicare nuovi metodi, tecniche, procedimenti e strumenti in ogni fase del procedimento industriale, che siano determinanti per la competitività (progettazione, ingegneria, fabbricazione e manutenzione, qualità dei prodotti), in un contesto favorevole all'ambiente e alla qualità della vita. Si mira inoltre all'integrazione e applicazione delle varie tecnologie di base in sistemi di produzione adattati ai bisogni delle reti tra imprese e all'organizzazione umana della produzione. Le attività verteranno in particolare *sull'impiego delle TIC computerizzate, sulla realizzazione rapida di prototipi, sulle tecnologie dei*

Questo tema è di vitale importanza e riguarda l'industria manifatturiera nel suo insieme. Lo scopo è di sviluppare e applicare nuovi metodi, tecniche, procedimenti e strumenti in ogni fase del procedimento industriale, che siano determinanti per la competitività (progettazione, ingegneria, fabbricazione e manutenzione, qualità dei prodotti), in un contesto favorevole all'ambiente e alla qualità della vita. Si mira inoltre all'integrazione e applicazione delle varie tecnologie di base in sistemi di produzione adattati ai bisogni delle reti tra imprese e all'organizzazione umana della produzione. Le attività verteranno in particolare **sull'adattamento e l'applicazione delle soluzioni generiche disponibili per le TIC computerizzate (ivi**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

microsistemi, *sulle* interfacce uomo/macchina e *sulle* tecnologie necessarie per i procedimenti industriali puliti (come il biotattamento) e la rapida comparsa di nuovi prodotti, particolarmente nei settori delle macchine industriali, dei trasporti e dell'habitat urbano.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

compresa l'informatizzazione dei processi produttivi e di ingegneria (CIME) alle tecnologie dei microsistemi, alle interfacce uomo/macchina e alle tecnologie necessarie per i procedimenti industriali puliti (come il biotattamento e altre tecnologie in grado di ridurre al minimo il consumo di energia e risorse naturali) e per la rapida comparsa di nuovi prodotti, particolarmente nei settori delle macchine industriali, dei trasporti e dell'habitat urbano.

(Emendamento n. 53)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Sezione A. comma primo bis (nuovo)*

In tale ambito la ricerca porrà particolare attenzione al rapporto uomo-macchina. Questo sarà basato non solo sulle ripercussioni dirette sulla salute ma pure sul livello di dipendenza e di conoscenza dell'apparato da parte dell'addetto.

(Emendamento n. 54)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Sezione B*

Si mira, da una parte, a migliorare i procedimenti utilizzati dall'industria *della trasformazione* dei materiali (metallurgia, chimica, edilizia) e, d'altra parte, a garantire che i materiali più avanzati siano disponibili per alimentare l'industria manifatturiera (elettromeccanica, macchine utensili, mezzi di trasporto, ecc.) e le industrie di punta, come l'aeronautica o l'elettronica. Le azioni dovranno concentrarsi sulle ricerche sui materiali ad alte prestazioni (materiali strutturali, ma anche biomateriali, materiali magnetici, ottici, superconduttori) sulle ricerche intese a migliorare la qualità, l'affidabilità e le prestazioni di materiale e prodotti, ed anche sulle ricerche a più lungo termine che, pur essendo di natura esplorativa, possono portare in tempi brevi ad applicazioni concrete che consentono all'industria europea di realizzare progressi tecnologici. Il programma include naturalmente il riciclaggio, e il trattamento dei rifiuti ed il recupero di materiali al termine del ciclo di vita dei prodotti, oltre alla garanzia della qualità necessaria. Particolare importanza sarà attribuita alle tecnologie necessarie per la gestione razionale delle risorse primarie ed il reimpiego dei materiali e dei prodotti secondari al fine di contribuire allo sviluppo di procedimenti e tecnologie pulite.

Si mira, da una parte, a migliorare i procedimenti utilizzati dall'industria dei materiali e **industrie connesse (industria mineraria, metallurgia, chimica, edilizia)** e, d'altra parte, a garantire che i materiali più avanzati siano disponibili per alimentare l'industria manifatturiera (elettromeccanica, macchine utensili, mezzi di trasporto, ecc.) e le industrie di punta, come l'aeronautica o l'elettronica, **facendo anche in modo che i procedimenti tecnologici avanzati siano applicati ai materiali tradizionali.** Le azioni dovranno concentrarsi sulle ricerche sui materiali ad alte prestazioni (materiali strutturali, ma anche biomateriali, materiali magnetici, ottici, superconduttori) sulle ricerche intese a migliorare la qualità, l'affidabilità e le prestazioni di materiale e prodotti, ed anche sulle ricerche a più lungo termine che, pur essendo di natura esplorativa, possono portare in tempi brevi ad applicazioni concrete che consentono all'industria europea di realizzare progressi tecnologici. Il programma include naturalmente il riciclaggio, e il trattamento dei rifiuti ed il recupero di materiali al termine del ciclo di vita dei prodotti, oltre alla garanzia della qualità necessaria. Particolare importanza sarà attribuita alle tecnologie necessarie per la gestione razionale delle risorse primarie ed il reimpiego dei materiali e dei prodotti secondari al fine di contribuire allo sviluppo di procedimenti e tecnologie pulite.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 55)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Sezione C*

L'integrazione europea e l'evoluzione dell'economia inducono sempre più ad esigere sistemi di trasporto efficienti e flessibili. I nuovi sistemi di propulsione sono gli elementi chiave che assicurano comodità, qualità, sicurezza, risparmio, capacità, rapidità e rispetto dell'ambiente nel quadro di una politica europea dei trasporti. I temi prioritari di ricerca per i settori automobilistico, aeronautico, ferroviario e navale riguarderanno pertanto la progettazione, l'ingegneria e la fabbricazione di nuovi sistemi di trasmissione e di potenza. La ricerca verterà *sull'applicazione e l'integrazione delle tecnologie necessarie alla messa a punto di sistemi avanzati; a seconda dei vari modi di trasporto potranno essere applicate o sviluppate tecnologie diverse; tuttavia, gli sforzi si concentreranno essenzialmente sulle nuove metodologie di progettazione e di fabbricazione, la modellazione e la simulazione, l'applicazione dei materiali avanzati e la minimizzazione dell'impatto sull'ambiente. Particolare attenzione sarà concessa ai sistemi di comando e di controllo.*

L'integrazione europea e l'evoluzione dell'economia inducono sempre più ad esigere sistemi di trasporto efficienti e flessibili. I nuovi sistemi di propulsione sono gli elementi chiave che assicurano comodità, qualità, sicurezza, risparmio, capacità, rapidità e rispetto dell'ambiente nel quadro di una politica europea dei trasporti. I temi prioritari di ricerca per i settori automobilistico, aeronautico, ferroviario e navale riguarderanno pertanto la progettazione, l'ingegneria e la fabbricazione di nuovi sistemi di trasmissione e di potenza. La ricerca verterà **sull'introduzione di impianti e sistemi avanzati attraverso l'applicazione e l'integrazione di varie tecnologie, ad esempio in materia di progettazione, fabbricazione e manutenzione, modellazione e simulazione nonché di minimizzazione dell'impatto ambientale. Particolare attenzione sarà riservata alla propulsione, all'aerodinamica, ai sistemi di monitoraggio e controllo e alle apparecchiature di bordo.**

(Emendamento n. 56)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Sezione C, comma primo bis e ter (nuovi)*

Nel quadro del programma l'accento verrà posto in modo particolare sull'aeronautica in modo da riflettere gli standard tecnologici notevolmente elevati di tale industria e la sua capacità di dimostrare l'attuabilità di tecnologie generiche avanzate che potranno poi essere estese ad altri settori dei trasporti o dell'industria.

La ricerca aeronautica dovrà garantire la continuità con le attività intraprese nel terzo programma quadro ed essere estese ad altre tecnologie cruciali quali l'aereo a grandissima capacità, il rapporto uomo/macchina, l'avionica, la riduzione dell'impatto ambientale e l'efficienza propulsiva.

(Emendamento n. 57)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Sezione D bis (nuova)*

D bis. Tecnologie rispettose dell'ambiente relative a prodotti e processi industriali

Nel campo delle tecnologie per i processi industriali ed i prodotti, l'obiettivo è di contribuire, tenendo conto delle specifiche esigenze delle PMI, a) allo sviluppo di tecniche, compresa la valutazione dei rischi, mirate alla

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

riduzione e alla prevenzione degli impatti negativi dei processi industriali, incluso quello agro-industriale, e delle sostanze sull'ambiente, b) allo sviluppo di metodologie di analisi dei cicli di vita dei prodotti e di metodologie di valutazione dell'impatto dei procedimenti industriali e dei prodotti, c) allo sviluppo di tecnologie di trattamento, di riciclaggio e di eliminazione dei rifiuti, allo scopo di realizzare per quanto possibile un'economia a circuito chiuso, d) allo sviluppo di tecnologie di trattamento delle acque, al fine di proteggere e ripristinare l'ambiente e combattere l'inquinamento, e) allo sviluppo di tecnologie relative all'habitat e ai trasporti che integrino i vincoli ambientali e migliorino la qualità della vita, in stretto coordinamento con le attività in altri settori pertinenti.

Per quanto concerne la ricerca tecnologica, nei settori in cui è necessaria la creazione di potenziali di ricerca di dimensione comunitaria si farà ricorso preferibilmente alle reti di concertazione e a consorzi di progetti integrati. Anche il CCR contribuisce nell'ambito delle sue competenze specifiche. Queste azioni potranno essere svolte in collaborazione con EUREKA e con la partecipazione delle industrie e degli utenti dei prodotti. L'attività sarà concentrata su tecniche divulgative e multisettoriali. Si studieranno azioni complementari di incentivazione per migliorare il trasferimento alle imprese delle tecnologie acquisite.

Come per il settore precedente, gli aspetti socioeconomici della ricerca tecnologica saranno trattati o simultaneamente, all'interno di ciascuna azione, o in maniera specifica per quanto riguarda gli sviluppi metodologici e concettuali.

(Emendamento n. 58)

*Allegato III, Prima Azione, 2. Tecnologie industriali,
Sezione D ter (nuova)*

D ter. Settore siderurgico

A causa della forte diminuzione degli stanziamenti di ricerca della CECA che dovrebbe continuare fino alla scadenza del Trattato nell'anno 2002, occorre prevedere una nuova sezione del capitolo «Tecnologie Industriali» per ricomprendere nel programma quadro la ricerca/sviluppo nei settori del carbone e dell'acciaio. A tal fine potrebbe essere prevista una somma di 300 mio di ecu.

(Emendamento n. 59)

*Allegato III, Prima Azione, 3. ambiente,
Parte introduttiva, terzo comma*

In tale ottica gli obiettivi della Comunità per la RST relativa all'ambiente possono definirsi come segue:

In tale ottica gli obiettivi della Comunità per la RST relativa all'ambiente possono definirsi come segue:

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

- a) continuare a formulare la base scientifica che permette di definire e di attuare la politica ambientale comunitaria al fine di giungere *ad un alto grado di protezione*;
- b) *contribuire al miglioramento della competitività industriale mediante (i) l'incentivazione dello sviluppo delle tecnologie generiche che integrino gli imperativi ambientali nella prospettiva di uno sviluppo durevole e (ii) il perfezionamento delle capacità di previsione dei problemi ambientali*;
- c) contribuire all'osservazione delle caratteristiche e alla comprensione dei processi che avvengono sul pianeta Terra e esaminare gli effetti e le retroazioni delle attività umane su queste caratteristiche e questi processi.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

- a) continuare a formulare la base scientifica che permette di definire e di attuare la politica ambientale comunitaria al fine di giungere al **massimo grado possibile di prevenzione e protezione**;
- soppresso**
- b) contribuire all'osservazione delle caratteristiche e alla comprensione dei processi che avvengono sul pianeta Terra e esaminare gli effetti e le retroazioni delle attività umane su queste caratteristiche e questi processi;
- c) **indicare tecnologie per il ripristino di siti contaminati.**

(Emendamenti nn. 128 e 60)

*Allegato III, Prima Azione, 3. Ambiente,
Parte introduttiva, quarto comma*

Rispetto al terzo programma quadro, la natura e la dimensione delle sfide in campo ambientale impongono la concentrazione delle attività comunitarie su *due* settori di ricerca prioritari: *la ricerca sull'ambiente naturale ed il cambiamento globale, da un lato, e nuove tecnologie per la protezione dell'ambiente dall'altro.*

Rispetto al terzo programma quadro, la natura e la dimensione delle sfide in campo ambientale impongono la concentrazione delle attività comunitarie su **questi** settori di ricerca prioritari: **l'ambiente naturale ed il cambiamento globale, con particolare riguardo al cambiamento climatico e alle sue conseguenze, le tecnologie strumentali per la raccolta di dati sull'ambiente, le tecnologie di recupero nonché le scienze e le tecnologie marine.**

(Emendamento n. 61)

*Allegato III, Prima Azione, 3. Ambiente,
Parte introduttiva, quinto comma*

Le azioni concertate (*reti di concertazione*) e a compartecipazione finanziaria (*progetti integrati*) costituiranno, come nel terzo programma quadro, le modalità principali di attuazione (*continuità*). Tuttavia, nel settore della ricerca *sulla qualità dell'ambiente e sul cambiamento globale*, ai fini della concentrazione dell'impegno comunitario, le azioni *concertate e a compartecipazione finanziaria* saranno incorporate in *ampie* reti tematiche che integrino *il più possibile* i potenziali di ricerca nazionali. Queste reti saranno sviluppate in cooperazione con il CCR e in stretta collaborazione con le organizzazioni ed i programmi di ricerca internazionali (FES, IGBP, WCRP e HDP) e le agenzie spaziali.

Le azioni concertate e a compartecipazione finanziaria costituiranno, come nel terzo programma quadro, le modalità principali di attuazione. Tuttavia, nel settore della ricerca **sulla qualità dell'ambiente e sul cambiamento globale**, ai fini della concentrazione dell'impegno comunitario, le azioni saranno incorporate, **se del caso**, in ampie reti tematiche che integrino i potenziali di ricerca nazionali. Queste reti saranno sviluppate in cooperazione con il CCR e in stretta collaborazione con le organizzazioni ed i programmi di ricerca internazionali (FES, IGBP, WCRP e HDP) e le agenzie spaziali.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 62)

*Allegato III, Prima Azione, 3. Ambiente
Parte introduttiva, quinto comma bis (nuovo)*

Saranno istituite reti regionali di ricerca interdisciplinare incaricate di studiare i problemi specifici di particolari aree europee, sia terrestri che marine, fra cui il Mar Mediterraneo, il Mar Baltico, il Mare del Nord e le Alpi.

(Emendamento n. 63)

*Allegato III, Prima Azione, 3. Ambiente
Sezione A, secondo comma, secondo trattino*

— migliore comprensione dei meccanismi di base che interagiscono con l'ambiente e dell'incidenza delle attività umane; in questo campo specifico è necessaria una ricerca strategica a lungo termine incentrata sul cambiamento globale e le sue eventuali ripercussioni.

— migliore comprensione dei meccanismi di base che interagiscono con l'ambiente e dell'incidenza delle attività umane; in questo campo specifico è necessaria una ricerca strategica a lungo termine incentrata sul cambiamento globale e le sue eventuali ripercussioni. **Debita considerazione sarà riservata alla protezione degli ecosistemi fragili, alla biodiversità e alla gestione integrata delle risorse naturali minacciate.**

(Emendamento n. 64)

*Allegato III, Prima Azione, 3. Ambiente
Sezione B, primo, secondo, terzo e quarto comma*

Le attività comunitarie devono concentrarsi su **tre** assi prioritari: le tecnologie strumentali, le **tecnologie relative ai processi industriali e ai prodotti** e le tecnologie relative al ripristino dell'ambiente e alla prevenzione degli effetti dei rischi naturali.

Le attività comunitarie devono concentrarsi su **due** assi prioritari: le tecnologie strumentali e le tecnologie relative al ripristino dell'ambiente e alla prevenzione degli effetti dei rischi naturali.

Nel campo strumentale, si intende contribuire allo sviluppo tecnologico necessario per l'osservazione, il controllo e la ricerca ambientale. Ciò comporta, in particolare, un contributo agli sviluppi di tecnologie relative all'osservazione della terra, in particolare dallo spazio, inclusi i sensori aerotrasportati, di tecnologie di osservazione e di controllo dei vari compartimenti della biosfera, di tecnologie relative alle analisi degli ambienti, di tecnologie legate al trattamento, alla convalida e alla diffusione dei dati. Queste attività sono anche considerate attività di sostegno per le altre politiche comunitarie.

Nel campo strumentale, si intende contribuire allo sviluppo tecnologico necessario per l'osservazione, il controllo e la ricerca ambientale. Ciò comporta, in particolare, un contributo agli sviluppi di tecnologie relative all'osservazione della terra, in particolare dallo spazio, inclusi i sensori aerotrasportati, di tecnologie di osservazione e di controllo dei vari compartimenti della biosfera, di tecnologie relative alle analisi degli ambienti, di tecnologie legate al trattamento, alla convalida e alla diffusione dei dati. **Verranno altresì presi in considerazione gli strumenti attinenti al monitoraggio della contaminazione provocata da impianti industriali.** Queste attività sono anche considerate attività di sostegno per le altre politiche comunitarie.

Nel campo delle tecnologie per i processi industriali ed i prodotti, l'obiettivo è di contribuire a) allo sviluppo di

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

tecniche mirate alla riduzione e alla prevenzione degli impatti negativi dei processi industriali, dei prodotti e delle sostanze sull'ambiente, b) allo sviluppo di metodologie di analisi dei cicli di vita dei prodotti e di metodologie di valutazione dell'impatto dei procedimenti industriali e dei prodotti, c) allo sviluppo di tecnologie di trattamento, di riciclaggio e di eliminazione dei rifiuti e del trattamento delle acque, d) allo sviluppo di tecnologie relative all'habitat e ai trasporti che integrino i vincoli ambientali e migliorino le condizioni di vita, e) a sostenere lo sviluppo delle industrie a valore aggiunto nel campo dell'osservazione della terra e f) all'adeguamento delle tecnologie di sfruttamento delle risorse marine per migliorare l'ambiente e combattere l'inquinamento.

Nel settore delle tecnologie per il ripristino, verrà posto l'accento sul ripristino della qualità dell'ambiente, mentre nel settore delle tecnologie legate ai rischi naturali si attribuirà particolare importanza al controllo e ai sistemi di allarme. *Verrà anche migliorato il coordinamento della ricerca europea sui fenomeni tellurici.*

Infine, nel settore delle tecnologie per il ripristino, verrà posto l'accento sul ripristino della qualità dell'ambiente, mentre nel settore delle tecnologie legate ai rischi naturali si attribuirà particolare importanza al controllo e ai sistemi di allarme.

Emendamento n. 65

*Allegato III, Prima Azione, 3. Ambiente
Sezione B bis (nuovo)***B bis. Scienze e tecnologie marine**

Ferma restando l'esigenza di comprendere l'interazione fra sistema oceanico e altri sistemi globali nello studio dei processi di cambiamento climatico e del suo impatto, l'impegno comunitario sarà rivolto all'ulteriore sviluppo e al rafforzamento della comunità europea marina attraverso un'ulteriore fase di attività del Programma relativo alle scienze e alle tecnologie marine. Queste attività si concentreranno sull'analisi e la descrizione dei processi biologici, chimici e fisici, principalmente sulla base di studi a carattere multidisciplinare di particolare rilevanza per i mari europei. Lo studio si estenderà dalla zona costiera al mare aperto, e in direzione nord verso il Mare Artico per esaminare le interazioni mari e ghiacciai.

Fra gli obiettivi rientra lo sviluppo di metodologie e tecnologie di base, in particolare quelle applicabili in condizioni avverse, al fine di descrivere, controllare, prevedere, proteggere e gestire l'ambiente marino in quanto risorsa. Lo studio riguarderà le zone costiere, il mare aperto e le zone marine dell'Artico e contribuirà, a livello comunitario, ad attività internazionali, fra cui il Sistema globale di osservazione degli oceani (GOOS). Progetti specifici s'incentreranno sullo studio dei mari regionali in Europa.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Le attività promuoveranno la cooperazione fra gli Stati membri in relazione a grandi strutture (navi oceanografiche, veicoli telecomandati, canali idrodinamici, ecc.), nonché un loro uso più efficiente grazie ad un migliore coordinamento fra le attività nazionali e comunitarie.

Un progetto specifico e interdisciplinare di ricerca oceanografica studierà l'ambiente in mare aperto, analizzando in particolare le sue caratteristiche dinamiche, mediante lo sviluppo di strutture di ricerca d'alto mare effettivamente innovative e ambiziose.

(Emendamento n. 66)

*Allegato III, Prima Azione 4. Scienze e tecnologie della vita
Parte introduttiva, Prima del primo comma Nuovo comma bis, ter e quater (nuovi)*

L'uomo nella sua ansia di conoscenza non deve porre limiti alle sue capacità intellettuali. Egli deve agire nell'ambito dello sviluppo che la natura ha dato alle specie animali e interagire con esse basando la sua Ricerca del Sapere sul principio che la vita umana non è un oggetto da porre sul mercato; e che non può esistere concorrenza commerciale in tale materia.

Non saranno quindi in nessun modo finanziate quelle ricerche che vertono — anche solo parzialmente o indirettamente — sui geni o embrioni umani ai fini della clonazione ovvero simili interventi atti a tecnologizzare la riproduzione umana ovvero a fini eugenetici.

Il valore della vita umana è l'elemento guida della ricerca per la salute dei cittadini. La scelta della ricerca da effettuare quindi non è determinata dal costo economico della malattia quanto dalla volontà di ridurre sensibilmente il nocimento e la sofferenza che la malattia induce nel cittadino.

(Emendamento n. 67)

*Allegato III, Prima Azione 4. Scienze e tecnologie della vita
Parte introduttiva, comma terzo bis (nuovo)*

Per tali motivi saranno oggetto di particolare considerazione gli approcci verso la sanità e la malattia che procedono dalle scienze umane e sociali, si tratti di accettabilità delle tecniche sanitarie da parte dei malati, di studi epidemiologici attraverso l'analisi dei comportamenti sociali o di valutazione dei sistemi sanitari in funzione tanto del benessere quanto dei costi economici.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 68)

*Allegato III, Prima Azione 4. Scienze e tecnologie della vita
Sezione A, terzo comma, terzo trattino*

- | | |
|--|---|
| — sviluppare la biologia molecolare e cellulare e la fisiopatologia delle piante, in particolare in vista di applicazioni in campo agricolo e agroindustriale; | — sviluppare la biologia molecolare e cellulare, compresa l'ingegneria delle proteine , e la fisiopatologia delle piante, in particolare in vista di applicazioni in campo agricolo e agroindustriale; |
|--|---|

(Emendamento n. 69)

*Allegato III, Prima Azione 4. Scienze e tecnologie della vita
Sezione A, quarto comma, secondo trattino*

- | | |
|--|--|
| — garantire un contesto coerente alle ricerche prenormative, agli studi sulla biodiversità e sulla bioetica; | — garantire un contesto coerente alle ricerche prenormative, agli studi sulla biodiversità e sulla bioetica ed elaborare una Carta europea della bioetica ; |
|--|--|

(Emendamento n. 70)

*Allegato III, Prima Azione 4. Scienze e tecnologie della vita
Sezione B, secondo comma, terzo trattino*

- | | |
|------------------------------|--|
| — ricerca sull'etica medica. | — ricerca sull'etica medica, che consisterà non soltanto nello sviluppare procedure di introduzione ed applicazione di nuove tecnologie accettabili sul piano etico ma anche in una riflessione fondamentale sulle norme cui la ricerca e l'applicazione di nuove tecnologie devono obbedire. |
|------------------------------|--|

(Emendamento n. 71)

*Allegato III, Prima Azione 4. Scienze e tecnologie della vita
Sezione C, titolo*

- | | |
|--|---|
| C. <i>Applicazione delle scienze e tecnologie della vita all'agricoltura e alla pesca</i> (compresa l'agroindustria, le tecnologie alimentari, la silvicoltura e lo sviluppo rurale) | C. Agricoltura e pesca (compresa l'agroindustria, le tecnologie alimentari, la silvicoltura, l'acquacoltura e lo sviluppo rurale) |
|--|---|

(Emendamento n. 72)

*Allegato III, Prima Azione 4. Scienze e tecnologie della vita
Sezione C, primo capoverso, primo trattino*

- | | |
|---|---|
| — produzione integrata e catene di trasformazione che riuniscono tutte le competenze e le tecnologie necessarie in vista dell'utilizzazione di materie prime di origine biologica (anche acquatica) di un settore specifico. Viene posto l'accento sui filoni produttivi in grado di aspirare <i>al mercato più esteso e ai migliori</i> risultati economici. | — produzione integrata e catene di trasformazione che riuniscono tutte le competenze e le tecnologie necessarie in vista dell'utilizzazione di materie prime di origine biologica (anche acquatica) di un settore specifico. Viene posto l'accento sui filoni produttivi in grado di aspirare a mercati di dimensione significativa e a risultati economici. |
|---|---|

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 73)

*Allegato III, Prima Azione, 5. Parte introduttiva,
terzo comma Energia*

Per il periodo coperto dal secondo e terzo programma quadro, le azioni comunitarie di R&S e di dimostrazione/diffusione relative all'energia hanno consentito la creazione di reti di cooperazione per la ricerca e di reti di incentivazione e diffusione delle tecnologie energetiche ormai mature (in particolare la rete OPET). *Si proseguiranno tali attività, cercando il giusto equilibrio tra le tre grandi opzioni possibili (energie non nucleari, energia nucleare di fissione, fusione) e rafforzando l'integrazione tra la R&S e la dimostrazione (seguito del programma Thermie) per contribuire alla realizzazione dei grandi obiettivi comunitari in materia di energia, di sviluppo durevole e di supporto alla competitività. Questo sforzo di integrazione permetterà di valutare più adeguatamente l'efficacia relativa della R&S e della dimostrazione per ciascuna linea tecnologica e di realizzare meglio le sinergie e gli adeguamenti tra i fattori a monte ed i fattori a valle. Si mirerà alla complementarità tra le azioni a compartecipazione finanziaria in questi settori e le attività del CCR.*

Per il periodo coperto dal secondo e terzo programma quadro, le azioni comunitarie di R&S e di dimostrazione/diffusione relative all'energia hanno consentito la creazione di reti di cooperazione per la ricerca e di reti di incentivazione e diffusione delle tecnologie energetiche ormai mature (in particolare la rete OPET). **Le attività di dimostrazione, attualmente ricomprese nel programma THERMIE, si orienteranno, nell'ambito del programma che subentrerà ad esso, verso autentiche azioni di sfruttamento del potenziale industriale delle attività d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico ai sensi dell'articolo 130 del trattato CE, nel settore delle energie non nucleari e delle energie rinnovabili. Tali azioni, che assicureranno la realizzazione, le sinergie e gli adeguamenti tra i fattori a monte e quelli a valle, saranno complementari benché distinti dal programma quadro di ricerca, di sviluppo e di dimostrazione. A livello della R&S e della dimostrazione si mirerà alla complementarità tra le azioni a compartecipazione finanziaria in questi settori e le attività del CCR.**

(Emendamento n. 74)

*Allegato III, prima Azione 5. Energia
Parte introduttiva, quinto comma*

Per quanto riguarda la dimostrazione e la diffusione, occorrerà concentrare l'impegno sui settori dell'impiego razionale dell'energia e delle energie rinnovabili, nonché per le tecnologie di combustione pulita del carbone. Tale azione comunitaria servirà a rendere possibili approvvigionamenti stabili ad un prezzo accettabile. Essa agevoierà uno sfruttamento più adeguato delle risorse nelle varie regioni della Comunità e contribuirà notevolmente alle azioni di cooperazione con le industrie dei paesi terzi in materia di trasferimento di tecnologia.

Per quanto riguarda la dimostrazione e la diffusione, occorrerà concentrare l'impegno sui settori dell'impiego razionale dell'energia e delle energie rinnovabili, nonché per le tecnologie di combustione pulita del carbone. Tale azione comunitaria servirà a rendere possibili approvvigionamenti stabili ad un prezzo accettabile. Essa agevoierà uno sfruttamento più adeguato delle risorse nelle varie regioni della Comunità e contribuirà notevolmente alle azioni di cooperazione con le industrie dei paesi terzi in materia di trasferimento di tecnologia. **Non appena l'azione supererà la fase della dimostrazione per entrare in quella dello sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico, essa sarà finanziata, fuori programma quadro, dal programma THERMIE e da quello che gli subentrerà.**

(Emendamento n. 75)

*Allegato III, Prima Azione, 5. Energia
Parte introduttiva, comma quinto bis (nuovo)*

Se del caso, l'azione «Energia» subentrerà progressivamente, con stanziamenti adeguati, nella ricerca del setto-

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

re del carbone, attualmente finanziata con il bilancio della CECA. Quanto alle azioni oggi finanziate da detto bilancio e che rientrano nello sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico, esse verranno integrate, fuori programma quadro, dal programma THERMIE e da quello che gli subentrerà.

(Emendamento n. 76)

*Allegato III, Prima Azione, 5. Energia
Sezione A, primo comma*

Tre orientamenti principali permetteranno di concentrare l'impegno comunitario di ricerca (compresi gli aspetti prenormativi): sviluppo tecnologico, dimostrazione e diffusione/ottimizzazione. Essi riguardano l'impiego razionale dell'energia, l'introduzione delle energie rinnovabili su larga scala e la produzione economicamente più vantaggiosa dei combustibili fossili (carbone e idrocarburi).

Tre orientamenti principali permetteranno di concentrare l'impegno comunitario di ricerca (compresi gli aspetti prenormativi): sviluppo tecnologico, dimostrazione e diffusione/ottimizzazione. Essi riguardano l'impiego razionale dell'energia, l'introduzione delle energie rinnovabili su larga scala e la produzione economicamente più vantaggiosa dei combustibili fossili (carbone e idrocarburi). **Non appena l'azione supererà la fase della dimostrazione per entrare in quella dello sfruttamento del potenziale industriale delle politiche d'innovazione, di ricerca e di sviluppo tecnologico, essa sarà finanziata, fuori programma quadro, dal programma THERMIE e da quello che gli subentrerà.**

La tecnologia del carbone (tecniche di combustione e sicurezza) forma un capitolo a se stante in considerazione della sua particolare costanza. Stante la scadenza del trattato CECA nell'anno 2002, occorre al riguardo vigilare affinché le risorse del Quarto programma quadro di ricerca per la tecnologia del carbone vengano col tempo incrementate e comunque raggiungano il livello dei finanziamenti di ricerca erogati negli ultimi anni sul bilancio CECA.

(Emendamenti nn. 77 e 78)

Allegato III, Prima Azione, 5. Energia Sezione A, settimo comma

Ulteriori ricerche renderanno possibile, a più lungo termine, una maggiore sicurezza energetica: verranno avviate azioni riguardanti una migliore gestione delle risorse interne, sia a livello di estrazione che di conversione. Per gli idrocarburi, l'azione verterà sullo sviluppo e la dimostrazione, in particolare per gli operatori del settore parapetroliero, di tecnologie più efficienti in materia di *individuazione* dei giacimenti (*geofisica*), *del loro sfruttamento* e del trasporto. In tale contesto, questa iniziativa potrebbe essere accompagnata da un'azione di ricerca di base nel campo delle scienze della terra.

Ulteriori ricerche, **di cui una parte attinente allo sfruttamento del potenziale industriale della politica di ricerca e di sviluppo tecnologico, sarà condotta fuori programma quadro**, renderanno possibile, a più lungo termine, una maggiore sicurezza energetica: verranno avviate azioni riguardanti una migliore gestione delle risorse interne, sia a livello di estrazione che di conversione. Per gli idrocarburi, l'azione verterà **sulla ricerca**, sullo sviluppo e la dimostrazione, in particolare per gli operatori del settore parapetroliero, di tecnologie più efficienti in materia di **esplorazione-produzione (miglioramento dei metodi di prospezione e di delineazione dei giacimenti, miglioramento della caratterizzazione della configurazione interna dei giacimenti, riduzione del costo di trivellazione a parità di prestazione, messa a punto di nuovi sistemi**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

offshore per sfruttare i giacimenti di difficile accesso, riduzione del costo della catena del gas naturale liquefatto) e del trasporto. In tale contesto, questa iniziativa potrebbe essere accompagnata da un'azione di ricerca di base nel campo delle scienze della terra.

(Emendamento n. 79)

*Allegato III, Prima Azione,
6. Ricerca per una politica europea dei trasporti*

Sesto comma

L'obiettivo è quello di contribuire all'ottimizzazione delle reti di trasporto transeuropee, allo sviluppo della produttività dei modi e dei singoli operatori, alla capacità di ciascun modo di integrarsi con gli altri, all'accessibilità per gli utilizzatori nonché al sostegno allo sviluppo di un sistema di trasporto multimodale a livello urbano, rurale, regionale e transeuropeo.

L'obiettivo è quello di contribuire all'ottimizzazione delle reti di trasporto transeuropee, allo sviluppo della produttività dei modi e dei singoli operatori, alla capacità di ciascun modo di integrarsi con gli altri, all'accessibilità per gli utilizzatori nonché al sostegno allo sviluppo di un sistema di trasporto multimodale a livello urbano, rurale, regionale e transeuropeo. **In tale contesto saranno intraprese ricerche sull'adeguatezza delle vie di comunicazione individuate per i trasporti, rispetto alle esigenze espresse dalle popolazioni direttamente interessate.**

Emendamento n. 80

*Allegato III, Prima Azione
6. Ricerca per una politica europea dei trasporti
Nono comma, frase introduttiva*

La ricerca si concentrerà in particolare sull'ottimizzazione dei sistemi di trasporto, il potenziamento della sicurezza, la riduzione degli effetti nocivi e il consenso sociale, soprattutto nei settori seguenti:

La ricerca si concentrerà in particolare sull'ottimizzazione dei sistemi di trasporto **dal punto di vista degli utenti**, il potenziamento della sicurezza, la riduzione degli effetti nocivi e il consenso sociale, soprattutto nei seguenti settori:

(Emendamento n. 81)

*Allegato III, Prima Azione
6. Ricerca per una politica europea dei trasporti
Nono comma, primo trattino*

— nei trasporti combinati e trasporti ferroviari, in particolare per garantire l'interoperatività delle reti ferroviarie, *soprattutto di quelle ad alta velocità*, eliminando progressivamente gli ostacoli tecnici, normativi e operativi. Le ricerche dovrebbero portare alla definizione di specifiche funzionali (functional requirements) per l'attuazione di catene integrate multimodali; sarà necessario inoltre elaborare piattaforme pilota per integrare e valutare le nuove tecnologie concernenti il trasbordo, la gestione e il controllo.

— nei trasporti combinati e trasporti ferroviari, in particolare per garantire l'interoperatività delle reti ferroviarie, **sia convenzionali che** ad alta velocità, eliminando progressivamente gli ostacoli tecnici, normativi e operativi. Le ricerche dovrebbero portare alla definizione di specifiche funzionali (functional requirements) per l'attuazione di catene integrate multimodali **che, per i collegamenti regionali, vanno completate da importanti punti nodali e da strutture di raccordo maggiormente capillari**; sarà necessario inoltre elaborare piattaforme pilota per integrare e valutare le nuove tecnologie concernenti il trasbordo **(trasporto merci) e le coincidenze (trasporto passeggeri)**, la gestione, il controllo e l'informazione.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 82)

*Allegato III, Prima Azione**6. Ricerca per una politica europea dei trasporti
Nono comma, secondo trattino*

— Nel settore del trasporto aereo, ove un approccio sistemico di questo tipo si rivela necessario da un lato per definire gli obiettivi d'interesse europeo che mirano alla riduzione della congestione dello spazio aereo e degli aeroporti, nonché a migliorare la sicurezza delle persone e l'impatto sull'ambiente, e dall'altro permettere l'integrazione e la valutazione dei risultati delle ricerche sulle tecnologie generiche soprattutto nel settore della gestione del traffico aereo, la sicurezza degli aerei, la riduzione dell'inquinamento acustico dei motori, la diminuzione degli effetti provocati dalla resistenza, le tecnologie critiche per gli aerei a grande capacità.

— Nel settore del trasporto aereo, ove un approccio sistemico di questo tipo si rivela necessario da un lato per definire gli obiettivi d'interesse europeo che mirano alla riduzione della congestione dello spazio aereo e degli aeroporti, nonché a migliorare la sicurezza delle persone e l'impatto sull'ambiente, e dall'altro permettere l'integrazione e la valutazione dei risultati delle ricerche sulle tecnologie generiche soprattutto nel settore della gestione del traffico aereo, la sicurezza degli aerei, la riduzione dell'inquinamento acustico dei motori, la diminuzione degli effetti provocati dalla resistenza, le tecnologie critiche per gli aerei a grande capacità. **Speciali sforzi di ricerca saranno dedicati agli effetti climatologici del traffico aereo ad alta quota nella tropopausa e nella bassa stratosfera.**

(Emendamento n. 83)

*Allegato III, Prima Azione**6. Ricerca per una politica europea dei trasporti
Nono comma, quinto trattino*

— Nel settore del trasporto stradale, si svilupperanno le metodologie atte a definire gli strumenti necessari per attuare una politica comune della sicurezza stradale e per l'ottimizzazione modale degli spostamenti interurbani, proseguendo l'integrazione e la valutazione delle soluzioni tecnologiche relative soprattutto alla gestione del traffico e alla configurazione delle infrastrutture.

— Nel settore del trasporto stradale, si svilupperanno le metodologie atte a definire gli strumenti necessari per attuare una politica comune della sicurezza stradale — **soprattutto per i pedoni e i ciclisti — per l'ottimizzazione modale del traffico urbano nonché per la riduzione del traffico stesso; i progetti pilota relativi al Car Pooling e Car Sharing saranno maggiormente sostenuti.**

(Emendamento n. 84)

*Allegato III, Prima Azione**6. Ricerca per una politica europea dei trasporti
Nono comma, trattino quinto bis (nuovo)*

— **un'intensa attività di ricerca psicosociologica in materia di mobilità dovrà occuparsi dei problemi di mobilità delle categorie sociali più deboli, in modo da sviluppare una politica dei trasporti a favore dell'occupazione dei disoccupati con problemi di trasporto.**

Emendamento n. 85

*Allegato III, Prima Azione**6. Ricerca per una politica europea dei trasporti
Tredicesimo comma*

Infine sarà necessaria una nuova metodologia armonizzata per la valutazione dell'impatto globale dei sistemi di

Infine sarà necessaria una nuova metodologia armonizzata per la valutazione dell'impatto globale dei sistemi di

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

trasporto europei soprattutto per ottimizzare le reti transeuropee.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

trasporto europei soprattutto per ottimizzare le reti transeuropee. **Lo sviluppo di una rete transeuropea multimodale (emendamento contenuto nel parere del Parlamento del 26.10.1993 ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione in materia di rete di trasporto e relativo all'articolo 1 bis), in cui siano strutturalmente ricompresi i vari modi di trasporto, consentirà di analizzare lo sfruttamento delle infrastrutture esistenti prima di decidere nuovi progetti. Al riguardo, dovranno essere seguiti criteri ecologici (effetti locali e globali sull'ambiente), socioeconomici (posti di lavoro stabili in rapporto al volume degli investimenti).**

⁽¹⁾ Processo verbale della seduta in tale data, parte seconda, punti 1 a), 1 b) e 1 c).

(Emendamento n. 86)

Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Parte introduttiva, primo comma, ultima frase

In una realtà caratterizzata dalla stretta interazione tra tecnologia crescita e occupazione, l'obiettivo è quello di contribuire ad individuare azioni concrete di RST da attuare in tutta la Comunità per promuovere la competitività dell'industria europea e la creazione di un nuovo modello culturale e sociale che valorizzi la diversità delle società europee. Questo nuovo tema di ricerca permetterà di rispondere all'esigenza sottolineata sempre più spesso dai responsabili decisionali, in particolare dai responsabili delle politiche nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione negli Stati membri e a livello comunitario, di poter beneficiare di una maggiore sinergia tra le scienze naturali e ingegneristiche e le scienze economiche e sociali. Occorre anzitutto aggiornare ed ampliare la base delle conoscenze necessarie al processo decisionale tenendo conto degli sviluppi delle tecnologie e delle conoscenze mediante attività di valutazione delle opzioni della politica scientifica e tecnologica. Questo aspetto essenziale della ricerca, *trattato da questo tema, sarà inoltre integrato da lavori nel campo dell'istruzione, la formazione e i problemi connessi all'integrazione sociale.*

In una realtà caratterizzata dalla stretta interazione tra tecnologia crescita e occupazione, l'obiettivo è quello di contribuire ad individuare azioni concrete di RST da attuare in tutta la Comunità per promuovere la competitività dell'industria europea e la creazione di un nuovo modello culturale e sociale che valorizzi la diversità delle società europee. Questo nuovo tema di ricerca permetterà di rispondere all'esigenza sottolineata sempre più spesso dai responsabili decisionali, in particolare dai responsabili delle politiche nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della dimostrazione negli Stati membri e a livello comunitario, di poter beneficiare di una maggiore sinergia tra le scienze naturali e ingegneristiche e le scienze economiche e sociali. Occorre anzitutto aggiornare ed ampliare la base delle conoscenze necessarie al processo decisionale tenendo conto degli sviluppi delle tecnologie e delle conoscenze mediante attività di valutazione delle opzioni della politica scientifica e tecnologica. Questo aspetto essenziale della ricerca **sarà sviluppato in stretta sinergia con gli altri lavori di ricerca socioeconomica che verteranno sui temi dell'istruzione e della formazione, dei problemi di integrazione politica e sociale in Europa e dei fenomeni di esclusione sociale, dell'occupazione e dell'organizzazione produttiva, delle città e degli spazi urbani europei.**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Emendamento n. 87

*ALLEGATO III, Prima Azione,
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Parte introduttiva, comma secondo bis e ter (nuovi)*

Sarà istituito un comitato consultivo di esperti incaricato di fornire consulenza alla Commissione e al Parlamento su questioni connesse alle interazioni fra scienza, tecnologia e società.

Il comitato sarà costituito da eminenti ricercatori del settore, specializzati in un'ampia gamma di discipline.

(Emendamento n. 88)

*Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione A, titolo e primo e secondo comma (nuovo)*

A. Valutazione delle opzioni di politica scientifica e tecnologica

La valutazione delle opzioni di politica scientifica e tecnologica per l'Europa offrirà un fondamento comune di conoscenze ai responsabili decisionali della politica scientifica e tecnologica a livello nazionale e comunitario e ai responsabili di altri settori di azione comunitaria ove intervengano la scienza e la tecnologia.

Tali attività saranno condotte lungo le linee tracciate dal programma MONITOR (FAST, SAST, SPEAR), mediante i lavori dell'Istituto di studi per le prospettive tecnologiche del CCR, mediante azioni nell'ambito dei programmi VALUE, SPRINT o EUROSTAT e in base all'esperienza acquisita dai programmi specifici (valutazione dell'impatto socioeconomico della ricerca) che attuano una decisione adottata nell'ambito del terzo programma quadro.

A. Aspetti economici delle politiche in materia di scienza e di tecnologia

La valutazione delle opzioni di politica scientifica e tecnologica per l'Europa offrirà un fondamento comune di conoscenze ai responsabili decisionali della politica scientifica e tecnologica a livello nazionale e comunitario e ai responsabili di altri settori di azione comunitaria ove intervengano la scienza e la tecnologia.

Tali attività saranno condotte lungo le linee tracciate dal programma MONITOR (FAST, SAST, SPEAR), mediante i lavori dell'Istituto di studi per le prospettive tecnologiche del CCR, mediante azioni nell'ambito dei programmi VALUE, SPRINT o EUROSTAT e in base all'esperienza acquisita dai programmi specifici (valutazione dell'impatto socioeconomico della ricerca) che attuano una decisione adottata nell'ambito del terzo programma quadro.

Le iniziative di valutazione di politica scientifica e tecnologica saranno attuate nel quadro dell'istituenda rete ETAN (European Technology Assessment Network) i cui servizi di segreteria saranno assicurati dalla Commissione.

(Emendamento n. 89)

*Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione A bis (nuova)*

A bis. Aspetti sociali delle politiche in materia di scienza e tecnologia

L'obiettivo è di esplorare il contesto socioeconomico della scienza e della tecnologia in modo da analizzare, fra l'altro, i rapporti fra l'evoluzione delle opzioni scientifiche e tecnologiche e l'ordine sociale prevalente, le strutture soggiacenti alla percezione da parte degli esperti e dei cittadini, dei rischi e pericoli connessi alle tecnologie,

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

le dimensioni istituzionali e culturali della valutazione delle opzioni scientifiche e tecniche e i rapporti tra il modo in cui la scienza e la tecnologia sono percepite dal pubblico e il loro sviluppo nonché l'adozione di decisioni politiche in tali settori.

(Emendamento n. 90)

*Allegato III, Prima Azione,
7. Ricerca socioeconomica finalizzata,
Sezione B, comma primo bis (nuovo)*

L'attività di ricerca della Comunità dovrà necessariamente avvenire in stretto coordinamento con il lavoro effettuato nel quadro dei programmi comunitari esistenti nel settore della formazione professionale, in particolare COMETT, FORCE e EUROTECNET, nonché nel quadro dei loro successori.

(Emendamento n. 91)

*Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione C, titolo*

C. Ricerche sui problemi legati all'integrazione sociale

C. Ricerche sull'integrazione in Europa e i fenomeni di esclusione sociale

(Emendamenti nn. 92 e 93)

*Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione C, secondo comma*

Rispetto alle attività di ricerca condotte in questo settore dagli Stati membri, l'obiettivo dell'attività di ricerca comunitaria è triplice: in primo luogo intende contribuire alla comprensione più sistematica dei processi che portano all'emarginazione e all'integrazione sociali servendosi di un'analisi comparativa, su scala europea, delle cause, delle forme e delle manifestazioni del problema nonché delle rispettive implicazioni per le politiche comunitarie, segnatamente le politiche strutturali. In secondo luogo, far beneficiare tutti gli Stati membri dei risultati delle esperienze riuscite nel campo dell'integrazione sociale diffondendo l'informazione, trasferendo ed evidenziando i progetti più innovativi, partendo da un'analisi approfondita dei risultati e degli insegnamenti in ciascuno Stato membro. In terzo luogo, la ricerca comunitaria intende valutare in quale misura l'attuale processo di integrazione europea (a livello dei mercati, della moneta, ecc.) sia all'origine dei fattori specifici di emarginazione e di integrazione sociali rispetto ai fattori propri di ciascuna realtà nazionale e locale. Questi lavori di ricerca permetteranno di orientare meglio le azioni condotte a livello comunitario per rispondere alla sfida dell'integrazione sociale.

Rispetto alle attività di ricerca condotte in questo settore dagli Stati membri, l'obiettivo dell'attività di ricerca comunitaria è triplice: in primo luogo intende contribuire alla comprensione più sistematica dei processi che portano all'emarginazione e all'integrazione sociali servendosi di un'analisi comparativa, su scala europea, delle cause, delle forme e delle manifestazioni del problema, **i loro aspetti di genere e relative conseguenze** nonché delle rispettive implicazioni per le politiche comunitarie, segnatamente le politiche strutturali. In secondo luogo, far beneficiare tutti gli Stati membri dei risultati delle esperienze riuscite nel campo dell'integrazione sociale diffondendo l'informazione, trasferendo ed evidenziando i progetti più innovativi, partendo da un'analisi approfondita dei risultati e degli insegnamenti in ciascuno Stato membro. In terzo luogo, la ricerca comunitaria intende valutare in quale misura l'attuale processo di integrazione europea (a livello dei mercati, della moneta, ecc.) sia all'origine dei fattori specifici di emarginazione e di integrazione sociali rispetto ai fattori propri di ciascuna realtà nazionale e locale. Questi lavori di ricerca permetteranno di orientare meglio le azioni condotte a livello comunitario **e se necessario di ridefinire le politiche comunitarie per rispondere con più efficacia alla sfida dell'integrazione sociale.**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 94)

Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione C bis (nuova)

C bis. Ricerca sugli spazi e i centri urbani europei

Per ragioni economiche e culturali le città europee hanno registrato in questi ultimi anni una crescita considerevole, ponendo il problema di un nuovo modello di «sviluppo sostenibile» per gli spazi urbani europei. Fenomeno tipicamente europeo (l'80% della popolazione europea vive nelle città), i centri urbani subiscono profondi mutamenti legati agli sviluppi tecnologici, alla trasformazione degli spazi e dei tempi sociali, alla ridefinizione delle sedi di potere, di decisione e di democrazia. Le città rappresentano pertanto un territorio privilegiato di convivenza tra nuove forme di segregazione e di frammentazione sociale e nuove forme di integrazione e creazione. Esse divengono quindi ambiti prioritari di sperimentazione. Le differenti discipline scientifiche che potrebbero concorrere all'analisi delle realtà urbane trovano difficoltà ad applicare i propri schemi interpretativi a tali nuove situazioni. Sono questioni che richiedono un ripensamento teorico e la messa a punto di nuovi metodi e tecniche di analisi scientifica multidisciplinare.

Il programma di ricerca sui centri urbani europei sarà decisamente multidisciplinare; coniugherà varie linee d'analisi: la dimensione spaziale (densità, differenziazioni sociali, ecc.), temporale (flussi, mobilità, traffico), tecnologica, culturale (conservazione e rinnovo del patrimonio), politica (governo urbano e democrazia partecipativa) e ambientale (paesaggio, architettura, aria, acqua, genio civile).

Per integrare e promuovere le sinergie fra le azioni nazionali e comunitarie di RST in materia di ambiente urbano, trasporti, sistemi energetici (città ecologiche), telematica, restauro e conservazione del patrimonio culturale, l'accento verrà posto su nuove conoscenze e tecniche in fatto di ripianificazione urbana, R&S architettonica e gestione urbana con particolare attenzione alla scienza e tecnologia applicate al rinnovo delle periferie cittadine.

(Emendamento n. 95)

Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione C ter (nuova)

C ter. Ricerca sulla ristrutturazione della produzione e del lavoro**1. Ricerca sull'occupazione, il lavoro, l'organizzazione produttiva e i modi di vita**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Con il forte aumento della disoccupazione in Europa il problema occupazionale diventa uno dei temi principali del pubblico dibattito europeo. La palese impotenza delle politiche statali in fatto di creazione di posti di lavoro e di lotta contro la disoccupazione pone interrogativi tanto sulle forme di pubblico intervento adottate che sulle concezioni e le analisi sottese a tali interventi. Si affacciano nuovi interrogativi circa le conseguenze dei mutamenti tecnologici sull'organizzazione della produzione e del lavoro, i legami fra la crescita economica e la creazione di impieghi, i modelli di crescita auspicabili per l'Europa, gli effetti della globalizzazione economica ecc., interrogativi che rendono più che mai opportuno lo sviluppo a livello europeo di analisi economiche, sociali e istituzionali in materia di occupazione.

Uno dei temi di ricerca dovrà pertanto vertere sulle incidenze delle trasformazioni tecnologiche (in particolare quelle connesse alle tecnologie dell'informazione) sull'organizzazione produttiva e la durata del lavoro.

Dovranno in particolare essere intrapresi lavori sulle possibili riduzioni dell'orario di lavoro in Europa nonché sulle forme e modalità che la riduzione del tempo di lavoro potrebbe assumere in relazione ai modi di vita, alle forme di redistribuzione dei redditi e ai livelli di competitività delle imprese europee.

Analisi dovranno altresì essere condotte sul ruolo del lavoro come fattore di socializzazione e sugli effetti di esclusione che derivano dalla perdita dell'impiego.

2. Attività di ricerca in materia di competitività e ristrutturazione industriale.

L'obiettivo di tale area di ricerca è di sostenere gli Stati membri nell'attuale processo di trasformazione delle strutture organizzative nelle industrie e nelle amministrazioni e fornire un contributo all'ammodernamento dell'economia europea in un contesto di concorrenza globale. Rispetto all'organizzazione lavorativa e aziendale del Giappone nonché i suoi rapporti in materia di subforniture e alla sua organizzazione della R & S, le imprese europee accusano un sensibile deficit di produttività. Uno dei compiti principali del futuro è pertanto la riorganizzazione del lavoro e delle strutture industriali. Il processo di ristrutturazione comporta una serie di problemi sociali e di innovazione che devono essere meglio compresi e dominati. La scienza sociale applicata si è dimostrata negli ultimi anni particolarmente fruttuosa in tale settore (fra l'altro MONITOR-FAST, SAST, ecc.) e può essere messa al servizio della politica. Al riguardo sono soprattutto le regioni del Sud della Comunità a dover essere coinvolte in processi di cooperazione per garantire nella Comunità lo scambio di risultati e dei procedimenti di ricerca.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Vanno previste tre aree di intervento: organizzazione del lavoro nell'industria e nell'amministrazione, nuove concezioni produttive e nuove implicazioni delle trasformazioni strutturali dell'industria e dell'economia.

Nel campo dell'organizzazione del lavoro nell'industria e nell'amministrazione l'obiettivo è di individuare condizioni sociali ed economiche per una interazione ottimale tra lavoro, tecnica e organizzazione. Tale settore comprende soprattutto metodi di gestione e di innovazione a livello di impresa.

Le nuove filosofie produttive sono di particolare importanza per la competitività dell'impresa europea. La ricerca dovrebbe vertere soprattutto sui metodi di produzione «Lean», il modello e la concezione europea dei sistemi di produzione «antropocentrici» nonché la cooperazione fra unità intra-ed extra aziendale (rapporti di subfornitura).

La trasformazione dell'industria e delle strutture economiche necessita di una analisi più accurata allo scopo di adottare misure volte a promuovere la concorrenza e ad attenuare le conseguenze sul piano sociale. Al riguardo l'oggetto della ricerca sarà costituito soprattutto dal raffronto fra le varie culture economiche europee e le loro reazioni ai mutamenti strutturali.

3. La riumanizzazione del sistema produttivo

L'obiettivo è la progettazione e lo sviluppo di tecnologie di produzione avanzate e di sistemi basati su rapporti uomo-macchina che esaltino le abilità e competenze umane, specie in quei settori (agricoltura, industria e servizi) dove il valore aggiunto dipenderà sempre più dalle conoscenze e dall'intervento dell'uomo e le attività di produzione (ivi compresa la R&S) saranno basate in misura crescente sul decentramento in piccole unità.

(Emendamento n. 96)

Allegato III, Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione C quater (nuova)

C quater. Ricerche sulla demografia, l'invecchiamento e i sistemi di produzione sociale.

Il relativo invecchiamento delle popolazioni europee dovuto al calo sostanziale della natalità e all'incremento della speranza di vita alla nascita, ha sconvolto l'equilibrio fra le generazioni.

Per la prima volta nella storia dell'umanità, quattro generazioni coesistono e una sola di esse è attiva. Nonostante l'apporto potenziale delle nuove unità attive rappresentate dalle donne, la base che sostiene i nostri sistemi di protezione sociale si riduce in termini relativi mentre il volume delle prestazioni erogate non cessa di crescere.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

La crisi economica, soprattutto nell'eventualità di una sua persistenza, anticiperà il fenomeno della rottura dei meccanismi di finanziamento della protezione sociale, previsto per gli anni 2010-2020 a parità di altri fattori.

Il modello sociale su cui la maggior parte delle democrazie europee tramonterà se non si comincerà fin d'ora ad analizzare le evoluzioni demografiche prevedibili e se non si rimetteranno in causa, ripensandole, le nozioni di vita attiva e di età pensionabile.

Al di là di tale problematica si pone in filigrana la questione di una nuova organizzazione del lavoro, dei meccanismi di finanziamento dei sistemi di protezione e della loro efficacia economica e sociale.

(Emendamento n. 97)

Allegato III; Prima Azione
7. Ricerca socioeconomica finalizzata
Sezione C quinquies (nuova)

C quinquies. Ricerca mirante a promuovere la sicurezza e la difesa della salute dei lavoratori sul posto di lavoro

Nella Comunità europea, nel corso di un anno 8.000 persone muoiono sul posto di lavoro, centinaia di migliaia sono vittime di infortunio e un numero non precisato soffre di malattie professionali. Oltre alle sofferenze causate da questi infortuni e dalle malattie professionali, la loro compensazione finanziaria rappresenta un onere importante che ricade sulla Comunità. Migliorare la sicurezza e la difesa della salute sul posto di lavoro contribuisce sia alla qualità della vita che alla competitività industriale della Comunità.

La ricerca comunitaria in questo settore si propone in generale di sostenere gli obiettivi del mercato unico per quanto riguarda la dimensione sociale, incoraggiando miglioramenti nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori e realizzando l'armonizzazione delle condizioni in questo settore. Obiettivi specifici della ricerca comunitaria in questo settore sono: primo, sviluppare tecnologie più sicure, pulite e efficaci rispetto ai costi che migliorino anche la sicurezza e la salute sul posto di lavoro; secondo, fornire una solida base scientifica e tecnologica per la politica comunitaria in materia di sicurezza e difesa della salute sul posto di lavoro in generale; terzo, sostenere lo sviluppo e l'attuazione di misure adeguate miranti a eliminare o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro.

L'attività di ricerca sarà effettuata in istituti di ricerca nella Comunità specializzati nel settore e avrà luogo in stretta cooperazione con le industrie interessate al fine di assicurare che risponda alle loro esigenze, ed in particolare a quelle dei lavoratori, e che i risultati possano essere direttamente utilizzati.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 98)

Allegato III, Prima Azione
 7. Ricerca socio-economica finalizzata
 Sezione C sexies (nuova)

C sexies. Ricerca e sviluppo tecnologico al servizio degli interessi della popolazione mondiale

L'obiettivo è di promuovere e sostenere un programma esplorativo denominato «Forum internazionale per la scienza e la tecnologia» con il compito di individuare realisticamente le attività di RST che potrebbero essere incrementate ed attuate a livello internazionale, su una base di coordinamento e collaborazione fra le organizzazioni ed agenzie regionali e internazionali.

(Emendamento n. 99)

Allegato III, Seconda Azione
 Sezione A, paragrafo 2, terzo comma

Per i paesi in questione è prevista anche la possibilità di partecipare a programmi specifici della prima azione; in tal caso è previsto un finanziamento comunitario per agevolare la loro partecipazione. L'azione esaminerà anche temi specifici di ricerca collegati con situazioni critiche che si verificano attualmente in tali paesi, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza, nonché di tecnologie con effetto d'integrazione sul piano economico.

Per i paesi in questione è prevista anche la possibilità di partecipare a programmi specifici della prima azione; in tal caso è previsto un finanziamento comunitario per agevolare la loro partecipazione. L'azione esaminerà anche temi specifici di ricerca collegati con situazioni critiche che si verificano attualmente in tali paesi, in particolare nei settori dell'ambiente, dell'energia e della sicurezza, nonché di tecnologie con effetto d'integrazione sul piano economico. **Saranno inoltre promosse le partnership tra imprese o istituti di ricerca della CE e dei paesi in questione nei settori carbonifero e nucleare.**

(Emendamento n. 100)

Allegato III, Terza Azione
 Parte introduttiva, Sezioni A, B e C

Diffusione e ottimizzazione dei risultati nelle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

La terza azione comprende le attività che non sono collegate con un determinato tema di ricerca e di sviluppo tecnologico. Essa riguarda tutte le attività comunitarie di RST e mira a garantire che anche queste abbiano ripercussioni reali ai fini di un miglioramento della competitività industriale e della realizzazione di altri obiettivi del trattato.

Diffusione e ottimizzazione dei risultati nelle attività comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.

La terza azione riguarda tutte le attività comunitarie di RST senza privilegiare alcuno dei suoi temi in particolare. Essa ha i seguenti obiettivi: assicurare un'ampia diffusione dei risultati della ricerca; favorirne lo sfruttamento ottimale incoraggiando, con l'aiuto dei soggetti interessati, la conversione dei risultati ottenuti in innovazione e promuovere il trasferimento di tecnologie, soprattutto alle PMI; sostenere le iniziative adottate a livello nazionale e regionale per conferir loro una dimensione comunitaria.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

La competitività dell'industria europea dipende in larga misura dalla capacità del settore industriale di trasformare i risultati della ricerca in prodotti e processi commercialmente validi. Molto spesso l'industria europea si rivela in questo campo meno efficace dei suoi concorrenti e, in un contesto di sempre accresciuta concorrenza internazionale, la traduzione pratica degli investimenti di ricerca e sviluppo diventa un fattore critico per numerosi settori industriali.

Per porre rimedio a questa situazione e per tener conto dell'evoluzione in corso negli Stati Uniti e in Giappone, la Comunità deve contribuire sostanzialmente al miglioramento della diffusione e dell'ottimizzazione dei risultati della ricerca, creare condizioni ottimali per agevolare il trasferimento e il recepimento delle nuove tecnologie, indipendentemente dalla loro origine, soprattutto verso le PMI, e nel contempo rispondere alle esigenze della società, in considerazione del fatto che l'accettazione sociale della scienza e della tecnologia sembra incontrare sempre più resistenze.

Gli Stati membri della Comunità attuano già a livello nazionale e regionale politiche di ottimizzazione della ricerca e di diffusione delle tecnologie. Queste iniziative variano però molto da una regione all'altra e spesso non vi è presente una vera e propria dimensione comunitaria, la quale invece offrirebbe un notevole valore aggiunto nel contesto del mercato interno. *L'azione centralizzata di diffusione e ottimizzazione avviata nell'ambito del terzo programma quadro e i programmi SPRINT e THERMIE (per il settore energetico), che esulano dal programma quadro, cercano, insieme ad altre iniziative comunitarie di creare, con strumenti tutto sommato modesti, un sistema comunitario coerente per l'ottimizzazione della ricerca e la diffusione delle tecnologie, basandosi, nel rispetto del principio di sussidiarietà, sulle strutture nazionali e regionali competenti. Occorre proseguire ed ampliare questo sforzo nell'ambito del quarto programma quadro, soprattutto mediante l'attuazione di azioni comunitarie integrate di vasta portata.*

Le attività svolte nell'ambito dell'azione di diffusione ed ottimizzazione devono essere coordinate con quelle finanziate da programmi specifici. Esse devono tener conto del carattere non lineare, complesso e iterativo del processo innovativo, della specificità del trasferimento di tecnologie e dell'ottimizzazione, che presuppongono competenze specifiche e un approccio multisettoriale.

La terza azione mira a promuovere la diffusione e l'utilizzazione transettoriale e transnazionale dei risultati delle attività di RST e di dimostrazione, a favorire il trasferimento e il recepimento delle tecnologie presso le

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Per rafforzare la competitività dell'industria comunitaria, la Comunità deve contribuire sostanzialmente al miglioramento della diffusione e dell'ottimizzazione dei risultati della ricerca, creare condizioni ottimali per agevolare il trasferimento e il recepimento delle nuove tecnologie, indipendentemente dalla loro origine, soprattutto verso le PMI, in particolare nelle regioni più sfavorite nella Comunità.

Gli Stati membri della Comunità attuano già a livello nazionale e regionale politiche di ottimizzazione della ricerca e di diffusione delle tecnologie. Queste iniziative variano però molto da una regione all'altra e spesso non vi è presente una vera e propria dimensione comunitaria, la quale invece offrirebbe un notevole valore aggiunto nel contesto del mercato interno. **Gli sforzi di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, soprattutto quelli nel quadro dei programmi VALUE e SPRINT vanno perseguiti mediante azioni comunitarie appropriate nell'ambito del quarto programma quadro.**

Le attività svolte nell'ambito dell'azione di diffusione ed ottimizzazione devono essere coordinate con quelle finanziate da programmi specifici. Esse devono tener conto del carattere non lineare, complesso e iterativo del processo innovativo, della specificità del trasferimento di tecnologie e dell'ottimizzazione, che presuppongono competenze specifiche e un approccio multisettoriale.

Tale azione mira in primo luogo a far partecipare le PMI ai programmi specifici e renderle idonee a sfruttare le conoscenze che ne derivano. Essa si rivolge altresì alle numerose PMI che hanno bisogno d'integrare

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

imprese, a migliorare il contesto finanziario delle aziende per incoraggiare la diffusione e l'utilizzazione delle nuove tecnologie. Nell'ambito di quest'azione verranno considerate con particolare attenzione le PMI. Verranno inoltre approfondite le sinergie con il programma EUREKA e saranno rafforzati i legami tra l'azione di diffusione e di ottimizzazione e la politica di coesione e di sviluppo regionale della Comunità.

A. Diffusione e utilizzazione dei risultati

L'obiettivo di questa azione, che si basa sulle strutture competenti a livello nazionale e regionale, consiste nella promozione della diffusione e dell'utilizzazione transettoriale e transnazionale dei risultati delle attività di RST e di dimostrazione per accrescerne l'impatto economico e sociale.

Questa azione consta delle attività seguenti:

- *creazione di un'infrastruttura europea per la diffusione e l'ottimizzazione allo scopo di far conoscere le attività comunitarie di RST e di dimostrazione, di agevolare la diffusione delle informazioni e l'utilizzazione dei risultati di RST in Europa e di promuovere la collaborazione scientifica e tecnica. L'infrastruttura si basa da un lato su un approfondimento delle attività della rete dei centri di collegamento e dall'altro sul potenziamento del servizio pubblico europeo di informazione e di diffusione (in particolare CORDIS);*
- *servizi specializzati e assistenza diretta a completamento dell'infrastruttura creata, destinati in particolare alle PMI. Lo scopo di questi servizi è di promuovere l'ottimizzazione transnazionale e transettoriale dei risultati della ricerca. I servizi comprendono l'assistenza per la protezione dei risultati, gli studi prospettici del mercato, le azioni di formazione e di incoraggiamento al trasferimento delle conoscenze, la creazione di circoli tecnologici, il sostegno ai progetti di utilizzazione transettoriali;*
- *riflessione strategica ed interdisciplinare su come migliorare l'efficacia del trasferimento dei risultati della RST (grado di accettazione e valutazione dell'impatto sociale, gestione ed economia della ricerca, azioni pilota di comunicazione verso la società).*

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

nelle proprie attività le conoscenze e le nuove tecnologie necessarie a permetter loro di conservare o migliorare la propria competitività e che, in mancanza di una capacità interna di RST, devono acquisire presso fonti esterne. Essa comprende misure destinate a migliorare il contesto finanziario per la valorizzazione dei risultati e la diffusione delle tecnologie.

La sinergia con EUREKA sarà sviluppata sulla base di una maggiore trasparenza e di una più chiara definizione dei ruoli rispettivi dei programmi, in particolare nei confronti dell'industria e delle PMI. A tal uopo è essenziale provvedere a una migliore circolazione delle informazioni relative ai progetti e agli interventi di sostegno, ciò che consentirebbe di tener maggiormente conto dei risultati della ricerca comunitaria nei progetti EUREKA. Il miglioramento di tali legami dovrebbe agevolare il trasferimento dei risultati di RST verso il mercato e la definizione di standard. La quota comunitaria di spese sostenute sarà imputata alla presente azione.

A. Diffusione e utilizzazione dei risultati *della ricerca*

Tale settore consta delle attività seguenti:

- **approfondimento delle attività di rete dei centri di collegamento, allo scopo di far conoscere le attività comunitarie di RST e di dimostrazione, di agevolare la diffusione delle informazioni e l'utilizzazione dei risultati di RST in Europa e di promuovere la cooperazione scientifica e tecnica. La rete si basa fra l'altro sul potenziamento del servizio pubblico europeo di informazione e di diffusione (in particolare CORDIS), ponendo l'accento sulla qualità dei dati e la facilità di accesso all'informazione da parte dell'utente;**
- **servizi specializzati a completamento di quanto offerto dai centri di collegamento, destinati in particolare alle PMI. Lo scopo di questi servizi è di promuovere l'ottimizzazione transnazionale e transettoriale dei risultati della ricerca. I servizi comprendono l'assistenza per la protezione dei risultati, gli studi prospettici del mercato, le azioni di formazione e di incoraggiamento al trasferimento delle conoscenze, la creazione di circoli tecnologici, il sostegno ai progetti di utilizzazione transettoriali;**
- **misure tendenti a migliorare l'efficacia del trasferimento dei risultati della RST (grado di accettazione e valutazione dell'impatto sociale, gestione ed economia della ricerca, azioni pilota di comunicazione verso la società).**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Nel settore energetico proseguirà la sua attività la rete delle organizzazioni di promozione delle tecnologie energetiche OPET.

B. Diffusione delle tecnologie verso le imprese

In questo settore lo scopo consiste, *sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà*, nel promuovere una più ampia utilizzazione delle tecnologie, soprattutto presso le PMI, e nel contribuire alla creazione di una infrastruttura europea per il trasferimento di tecnologie che raggruppi gli organismi competenti a livello nazionale e regionale.

In questo caso si porrà l'accento sulla qualità e sull'efficacia dei servizi di appoggio all'innovazione e al trasferimento di tecnologie e sul miglioramento della capacità di assorbimento delle nuove tecnologie da parte del tessuto industriale, in particolare da parte delle PMI e dei settori dell'industria più tradizionale. Si promuoverà una strategia *integrata* basata sulle domande che provengono dalla base («bottom-up») *comprendente* tutti gli aspetti legati al trasferimento e all'utilizzazione delle tecnologie. *Le attività proposte non contemplano le attività di RST vere e proprie, le quali sono invece comprese nella prima azione.*

Sono previste le attività seguenti:

- costituzione di reti transnazionali di operatori incaricati del trasferimento e della diffusione delle tecnologie, comprendenti in particolare le organizzazioni di ricerca e sviluppo tecnologico, i centri tecnici settoriali, i parchi scientifici ecc., per favorire l'utilizzazione delle tecnologie presso le PMI e lo scambio di buone esperienze;
- *creazione di strumenti* atti ad agevolare la diffusione delle possibilità tecnologiche e ad avvicinare l'offerta, la domanda e gli intermediari;
- dimostrazione dei meccanismi e delle condizioni di trasferimento e di utilizzazione delle tecnologie da parte di nuovi utilizzatori mediante progetti pilota transregionali o transsettoriali. Questi progetti si baseranno su organismi intermediari rappresentativi che potrebbero moltiplicare gli effetti della diffusione delle tecnologie e dei metodi di gestione presso le PMI;
- sensibilizzazione delle aziende ad una buona pratica di gestione delle risorse tecnologiche;
- migliore conoscenza dei meccanismi e migliore coordinamento delle politiche e degli strumenti appropriati.

C. Contesto finanziario e diffusione delle tecnologie

Dato che il contesto finanziario si ripercuote sulla competitività industriale, il terzo settore di questa azione mira, grazie ad una azione comunitaria appropriata, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, a migliorare il contesto europeo per il finanziamento dell'ottimizzazione, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie.

B. Diffusione delle tecnologie verso le imprese

In questo settore lo scopo consiste nel promuovere una più ampia utilizzazione delle tecnologie, soprattutto presso le PMI, e nel contribuire alla creazione di una infrastruttura europea per il trasferimento di tecnologie che raggruppi gli organismi competenti a livello nazionale e regionale.

In questo caso si porrà l'accento sulla qualità e sull'efficacia dei servizi di appoggio all'innovazione e al trasferimento di tecnologie e sul miglioramento della capacità di assorbimento delle nuove tecnologie da parte del tessuto industriale, in particolare da parte delle PMI e dei settori dell'industria più tradizionale, **in modo da coinvolgere un numero di imprese superiore a quelle che partecipano alle attività comunitarie di RST.** Si promuoverà una strategia **coordinata** basata sulle domande che provengono dalla base («bottom-up») **e che terrà conto di** tutti gli aspetti legati al trasferimento e all'utilizzazione delle tecnologie.

Sono previste le attività seguenti:

- costituzione di reti transnazionali di operatori incaricati del trasferimento e della diffusione delle tecnologie, comprendenti in particolare le organizzazioni di ricerca e sviluppo tecnologico, i centri tecnici settoriali, i parchi scientifici ecc., per favorire l'utilizzazione delle tecnologie presso le PMI e lo scambio di buone esperienze;
- **l'adozione di misure** atte ad agevolare la diffusione delle possibilità tecnologiche e ad avvicinare l'offerta, la domanda e gli intermediari;
- dimostrazione dei meccanismi e delle condizioni di trasferimento e di utilizzazione delle tecnologie da parte di nuovi utilizzatori mediante progetti pilota transregionali o transsettoriali. Questi progetti si baseranno su organismi intermediari rappresentativi che potrebbero moltiplicare gli effetti della diffusione delle tecnologie e dei metodi di gestione presso le PMI;
- sensibilizzazione delle aziende ad una buona pratica di gestione delle risorse tecnologiche;
- migliore conoscenza dei meccanismi e **il rafforzamento degli scambi di esperienze concernenti le** politiche e gli strumenti appropriati.

C. Contesto finanziario e diffusione delle tecnologie

Dato che il contesto finanziario si ripercuote sulla competitività industriale, il terzo settore di questa azione mira, grazie ad una azione comunitaria appropriata, sempre nel rispetto del principio di sussidiarietà, a migliorare il contesto **comunitario** per il finanziamento dell'ottimizzazione, dell'adeguamento e della diffusione delle tecnologie.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Questo settore comprende le seguenti azioni:

- misure indirette volte a potenziare la comunicazione tra gli ambienti finanziari e i promotori di progetti tecnologici, ad appoggiare la creazione di sistemi efficaci per il reperimento dei capitali privati e la disponibilità di investimenti («exit»), ad analizzare e promuovere le strutture giuridiche più adatte;
- azioni pilota volte ad istituire o a sperimentare strumenti finanziari per l'integrazione dei risultati di ricerca e delle tecnologie da parte delle PMI. In questo contesto proseguirà l'esperimento di finanziamento della tecnologia in base al suo grado di produttività, avviato dal programma SPRINT, e verrà istituito un nuovo strumento pilota compatibile con quelli esistenti negli Stati membri e modulato secondo il contesto nazionale. Sulla base di convenzioni, la gestione sarà affidata ad intermediari finanziari specializzati pubblici o privati selezionati nei singoli Stati membri in base alla loro capacità di garantire la loro partecipazione con fondi propri agli investimenti. Questo strumento agevolerà l'ottenimento di cauzioni per prestiti e abbuoni d'interesse e sosterrà le attività di assistenza tecnica e di gestione associate.

Queste due azioni saranno svolte in stretto coordinamento con le altre azioni comunitarie in corso in questo settore (Eurotech capital, Fondo europeo per gli investimenti, politiche aziendali).

(Emendamento n. 101)

*Allegato III, Terza Azione
Sezione D, settimo comma*

A titolo di esempio citeremo alcune attività possibili: telerilevamento al servizio della sorveglianza specifica di determinate forme di inquinamento o della cultura di determinate piante allucinogene (lotta contro la droga); analisi di sistemi, per poter valutare l'intervento di operatori multipli, analisi di dati statistici specifici, telerilevamento al servizio della pesca.

(Emendamento n. 102)

*Allegato III, Quarta Azione
primo comma*

L'utilizzazione ottimale del fattore umano è un parametro fondamentale di tutte le attività socioeconomiche. Se da un lato è vero che l'Europa possiede nel settore della

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

Questo settore comprende le seguenti azioni:

- misure indirette volte a **migliorare** la comunicazione tra gli ambienti finanziari e i promotori di progetti tecnologici, ad appoggiare la creazione di sistemi efficaci per il reperimento dei capitali privati e la disponibilità di investimenti («exit»), ad analizzare e promuovere le strutture giuridiche più adatte; **in tale contesto saranno analizzate esperienze, quale il finanziamento della tecnologia in base alla performance, iniziata con il programma SPRINT;**
- azioni pilota volte ad istituire o a sperimentare strumenti finanziari per l'integrazione dei risultati di ricerca e delle tecnologie da parte delle PMI. In questo contesto proseguirà l'esperimento di finanziamento della tecnologia in base al suo grado di produttività, avviato dal programma SPRINT, e verrà istituito un nuovo strumento pilota compatibile con quelli esistenti negli Stati membri e modulato secondo il contesto nazionale. Sulla base di convenzioni, la gestione sarà affidata ad intermediari finanziari specializzati pubblici o privati selezionati nei singoli Stati membri in base alla loro capacità di garantire la loro partecipazione con fondi propri agli investimenti. Questo strumento agevolerà l'ottenimento di cauzioni per prestiti e abbuoni d'interesse e sosterrà le attività di assistenza tecnica e di gestione associate.

Queste due azioni saranno svolte in stretto coordinamento con le altre azioni comunitarie in corso in questo settore (Eurotech capital, Fondo europeo per gli investimenti, politiche aziendali).

A titolo di esempio citeremo alcune attività possibili: telerilevamento al servizio della sorveglianza specifica di determinate forme di inquinamento o della cultura di determinate piante allucinogene (lotta contro la droga); analisi di sistemi, per poter valutare l'intervento di operatori multipli, analisi di dati statistici specifici, telerilevamento al servizio della pesca, **telerilevamento al servizio dell'attività antifrode della Commissione.**

L'utilizzazione ottimale del fattore umano è un parametro fondamentale di tutte le attività socioeconomiche. Se da un lato è vero che l'Europa possiede nel settore della

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ricerca un capitale umano che può piazzarsi al secondo posto su scala mondiale, l'utilizzazione di questo capitale è spesso complicata e rallentata dalle barriere che isolano gli Stati membri, separano le discipline e ostacolano il trasferimento di tecnologie. Lo sviluppo delle risorse umane del settore della ricerca mediante la formazione e la loro utilizzazione ottimale attraverso la mobilità e la cooperazione transnazionale sono strumenti essenziali per potenziare la base stessa dell'industria europea e la sua competitività internazionale.

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

ricerca un capitale umano che può piazzarsi al secondo posto su scala mondiale, l'utilizzazione di questo capitale è spesso complicata e rallentata dalle barriere che isolano gli Stati membri, separano le discipline e ostacolano il trasferimento di tecnologie, **senza sfruttare pienamente il proprio potenziale universitario (specie femminile)**. Lo sviluppo delle risorse umane del settore della ricerca mediante la formazione e la loro utilizzazione ottimale attraverso la mobilità e la cooperazione transnazionale sono strumenti essenziali per potenziare la base stessa dell'industria europea e la sua competitività internazionale.

(Emendamento n. 103)

*Allegato III Quarta Azione
lettera a), primo trattino*

— coordinamento di tutte le attività di formazione avviate nell'ambito dei programmi specifici definiti per la prima, seconda e terza azione al fine di aumentarne le sinergie;

— coordinamento di tutte le attività di formazione avviate nell'ambito dei programmi specifici definiti per la prima, seconda e terza azione al fine di aumentarne le sinergie e **pieno sfruttamento del potenziale universitario nelle differenti discipline;**

(Emendamento n. 104)

*Allegato III, Quarta Azione
lettera c bis) (nuova)*

c bis) la promozione di misure volte a garantire una maggiore partecipazione femminile alla scienza e alla tecnologia, compresa la presenza nei Comitati di consultazione.

(Emendamento n. 105)

Allegato IV Paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis) La Commissione preparerà nuovi bandi di gara che saranno semplificati al massimo diminuendo così la percentuale delle spese amministrative del progetto che soprattutto le PMI e i laboratori sono costretti a sopportare, a tutto vantaggio della ricerca.

I bandi di gara devono essere tradotti nello stesso tempo in tutte le lingue.

Non potranno essere finanziati quei progetti i cui partecipanti debbano già restituire alla Commissione fondi stabiliti dai controlli finanziari e tecnici (audit).

Per evitare ulteriori frodi nella stesura dei bilanci dei progetti la Commissione determina parametri di base in merito a costi comuni e tenderà, prevalentemente, a finanziare, per la sua parte nei progetti a compartecipazione finanziaria, i salari dei ricercatori piuttosto che i costi marginali.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 106)

Scheda finanziaria, Parte 1, punto 8

Programma di controllo della direzione generale. Sorveglianza svolta dai funzionari formalmente responsabili delle azioni.

Programma di controllo della direzione generale. Sorveglianza svolta dai funzionari formalmente responsabili delle azioni. **Programma di controllo della direzione generale XX (controllo finanziario). Programma di controllo dell'UCLAF (Unità per il coordinamento della lotta antifrode).**

(Emendamento n. 107)

*Scheda finanziaria
Parte 2, punto 3, terzo e quarto comma*

Gli indicatori ed i criteri quantitativi e qualitativi che permettono di misurare i risultati del programma devono essere stabiliti separatamente per ciascun programma specifico.

Gli indicatori ed i criteri quantitativi e qualitativi che permettono di misurare i risultati del programma devono essere stabiliti separatamente per ciascun programma specifico, **fermo restando che tali indicatori si baseranno, tra l'altro, sull'impatto economico e sociale delle azioni e sull'evoluzione delle quote di mercato.**

La Commissione esaminerà lo stato di avanzamento del quarto programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi indicati negli allegati II e III. Essa valuta in modo regolare e sistematico in particolare se gli obiettivi, le priorità e gli strumenti finanziari siano ancora adeguati all'evolversi della situazione (cfr. articolo 4, paragrafo 1 del progetto di decisione). Se necessario, la Commissione presenterà proposte con lo scopo di modificare o completare il programma quadro in base ai risultati di detto esame. Allo stesso modo, e prima di presentare la proposta del quinto programma quadro, la Commissione incarica esperti indipendenti della valutazione della gestione e dei risultati delle azioni comunitarie nel settore della RST nel quinquennio che precede tale valutazione (cfr. articolo 4, paragrafo 2 del progetto di decisione).

La Commissione esaminerà lo stato di avanzamento del quarto programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi indicati negli allegati II e III. Essa valuta in modo regolare e sistematico in particolare se gli obiettivi, le priorità e gli strumenti finanziari siano ancora adeguati all'evolversi della situazione (cfr. articolo 4, paragrafo 1 del progetto di decisione). Se necessario, la Commissione presenterà proposte con lo scopo di modificare o completare il programma quadro in base ai risultati di detto esame. **La Commissione compie una valutazione che tiene conto sia degli obiettivi scientifici che, nell'ambito delle priorità scientifiche prefissate, del criterio di costo/efficacia e degli indicatori di cui alla scheda finanziaria. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio, nella loro qualità di autorità preposte allo scarico, dello stato di avanzamento del programma-quadro e delle valutazioni effettuate, anche nell'ambito delle relazioni periodiche sulla esecuzione del bilancio.** Allo stesso modo, e prima di presentare la proposta del quinto programma quadro, la Commissione incarica esperti indipendenti della valutazione della gestione e dei risultati delle azioni comunitarie nel settore della RST nel quinquennio che precede tale valutazione (cfr. articolo 4, paragrafo 2 del progetto di decisione).

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Parlamento e del Consiglio relativa al Quarto programma-quadro della Comunità europea delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (COM(93) 0276 — C3-0413/93)

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta presentata dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio in conformità dell'articolo 130 I, paragrafo 1 del trattato CE (COM(93)0276 -C3-0413/93) ⁽¹⁾

⁽¹⁾ G.U. n. C 230 del 26.8.1993, pag. 4.

Giovedì 18 novembre 1993

- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0360/93),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

II.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al programma-quadro di attività comunitarie e di ricerca e insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (COM(93)0276 — C3-0264/93)

La proposta è stata approvata con le seguenti modifiche:

TESTO
DELLA COMMISSIONE (*)

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 108)

Considerando tredicesimo bis (nuovo)

considerando che si rende necessario procedere ad una intensificazione e completamento dell'attività di valutazione e di controllo, per massimizzare l'efficacia della politica di RST.

(Emendamento n. 109)

Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione esamina in modo regolare e sistematico lo stato di avanzamento del programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi di cui agli allegati II e III. Essa valuta in particolare se gli obiettivi, le priorità e i mezzi finanziari sono ancora adeguati all'evoluzione della situazione. Se necessario, essa presenta proposte volte a modificare o completare il programma quadro in base ai risultati di detto esame.

1. La Commissione esamina in modo regolare e sistematico, **con l'ausilio di esperti esterni indipendenti, qualificati e specializzati nella gestione della ricerca**, lo stato di avanzamento del programma quadro tenendo conto dei criteri e degli obiettivi di cui agli allegati II e III. Essa valuta in particolare se gli obiettivi, le priorità e i mezzi finanziari sono ancora adeguati all'evoluzione della situazione. Se necessario, essa presenta proposte volte a modificare o completare il programma quadro in

(*) G.U. n. C 230 del 26.8.1993, pag. 35.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

base ai risultati di detto esame. La Commissione compie una valutazione che tiene conto sia degli obiettivi scientifici che, nell'ambito delle priorità scientifiche prefissate, del criterio di costo/efficacia e degli indicatori di cui alla scheda finanziaria. Essa informa il Parlamento europeo e il Consiglio, nella loro qualità di autorità preposte allo scarico, dello stato di avanzamento del programma-quadro e delle valutazioni effettuate, anche nell'ambito delle relazioni periodiche sulla esecuzione del bilancio.

(Emendamento n. 110)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. I controlli sulla esecuzione e gestione degli stanziamenti destinati all'attività del presente programma-quadro sono compiuti secondo le modalità previste nella scheda finanziaria.

(Emendamento n. 111)

Articolo 4, paragrafo 2

2. *Prima di presentare la proposta per il nuovo programma quadro, la Commissione affida ad esperti indipendenti la valutazione della gestione e dei risultati dell'attività comunitaria condotta nel quinquennio che precede tale valutazione.* La Commissione comunicherà tale valutazione, con le sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale *parallelamente alla proposta per il suo nuovo programma quadro.*

2. La Commissione assicura che la gestione e i risultati delle attività comunitarie condotte nell'ambito del presente programma quadro siano oggetto di una valutazione esterna rigorosa, continua e in tempo reale da parte di esperti indipendenti, qualificati e specializzati nella gestione della ricerca, e che essa sia completata da una **valutazione finale.** La Commissione comunicherà tale valutazione, con le sue osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale **prima della presentazione della sua proposta per il nuovo programma quadro.** Nel 1996 la Commissione sottoporrà al Consiglio e al Parlamento europeo una **revisione intermedia del programma quadro dell'EURATOM (1994-1998), basata sul parere degli esperti indipendenti di cui sopra, e presenterà se del caso una proposta di modifica del Programma.**

(Emendamento n. 112)

Articolo 4, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Per assicurare, fra l'altro, un'attuazione del programma quadro efficace in termini di costi, ciascun programma specifico prevede un controllo sistematico del programma da parte di esperti indipendenti, qualificati e specializzati nella gestione della ricerca e, al suo termine, una valutazione indipendente degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 da parte di persone parimenti qualificate; le modalità di quest'ultima valutazione sono stabilite nella decisione relativa a ciascun programma specifico.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 113)

Allegato II, paragrafo 3

3) Le attività comunitarie di RST devono essere attuate nell'ambito di progetti che verranno valutati in base al criterio dell'eccellenza scientifica e tecnica.

3) Le attività comunitarie di RST devono essere attuate nell'ambito di progetti che verranno valutati in base al criterio dell'eccellenza scientifica e tecnica e **al loro potenziale contributo al miglioramento della competitività economica e della qualità della vita nella Comunità.**

Nella procedura di selezione dei progetti, che verrà condotta nell'ambito dei programmi specifici, si considereranno prioritari i progetti che consentono di:

- realizzare un migliore coordinamento tra gli sforzi di ricerca attuati negli Stati membri, su scala comunitaria e nell'ambito di altre istanze di cooperazione europea ed internazionale;
- soddisfare nel modo più efficace gli obiettivi di competitività economica ed industriale globale della Comunità.

Nella procedura di selezione dei progetti, che verrà condotta nell'ambito dei programmi specifici, si considereranno prioritari i progetti che consentono di:

- realizzare un migliore coordinamento tra gli sforzi di ricerca attuati negli Stati membri, su scala comunitaria e nell'ambito di altre istanze di cooperazione europea ed internazionale;
- soddisfare nel modo più efficace gli obiettivi di competitività economica ed industriale globale della Comunità, **nonché di miglioramento della qualità della vita dei cittadini comunitari.**

(Emendamento n. 114)

Allegato II — Paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis) Tra progetti equivalenti in termini di eccellenza scientifica e tecnica, la scelta sarà operata secondo il criterio del rapporto costo/efficacia di cui all'art. 2 del regolamento finanziario.

(Emendamento n. 115)

*Allegato III: Sicurezza e affidabilità nucleare
Comma quinto bis (nuovo)*

Un'azione mirata affronterà il problema dei rifiuti nucleari nell'ex Unione Sovietica, in cooperazione con gli Stati membri della CSI.

(Emendamento n. 116)

*Allegato III Fusione termonucleare controllata
Primo comma*

L'obiettivo a lungo termine dell'azione comunitaria, che integra tutte le attività di ricerca avviate dagli Stati membri (e da Svezia e Svizzera) sulla fusione in materia di confinamento inerziale, è quello di realizzare in comune reattori prototipo affidabili e rispettosi dell'ambiente. La durata e il livello delle risorse finanziarie e umane da investire richiedono la coesione totale della rete di organismi impegnati nell'azione comunitaria e la stretta cooperazione con i maggiori programmi sulla fusione realizzati da paesi terzi.

L'obiettivo a lungo termine dell'azione comunitaria, che integra tutte le attività di ricerca avviate dagli Stati membri (e da Svezia e Svizzera) sulla fusione in materia di confinamento inerziale, è quello di realizzare in comune reattori prototipo affidabili, rispettosi dell'ambiente **ed economicamente sostenibili che soddisfino le esigenze delle aziende erogatrici dell'energia elettrica.** La durata e il livello delle risorse finanziarie e umane da investire richiedono la coesione totale della rete di organismi impegnati nell'azione comunitaria e la stretta cooperazione con i maggiori programmi sulla fusione realizzati da paesi terzi.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 117).

*Allegato III — Fusione termonucleare controllata
Secondo comma*

Le questioni attinenti alla sicurezza e all'ambiente avranno un ruolo centrale nella realizzazione dei grandi impianti, previsti dalla strategia finalizzata allo sviluppo di un reattore prototipo. Nel periodo 1994-1998, per attuare tale strategia è necessario svolgere contemporaneamente tre attività di ricerca: le attività «Next Step», relative al primo reattore sperimentale; in previsione della fase successiva, vale a dire quella del reattore di dimostrazione, l'attività di perfezionamento concettuale nel settore della fisica e dell'ingegneria dei plasmi; infine la tecnologia a lungo termine, essenziale per progredire verso l'utilizzo della fusione come fonte di energia.

Le questioni attinenti alla sicurezza, all'ambiente e **alla sostenibilità commerciale** avranno un ruolo centrale nella realizzazione dei grandi impianti previsti dalla strategia finalizzata allo sviluppo di un reattore prototipo. Nel periodo 1994-1998, per attuare tale strategia è necessario svolgere contemporaneamente tre attività di ricerca: le attività «Next Step», relative al primo reattore sperimentale; in previsione della fase successiva, vale a dire quella del reattore di dimostrazione, l'attività di perfezionamento concettuale nel settore della fisica e dell'ingegneria dei plasmi; infine la tecnologia a lungo termine, essenziale per progredire verso l'utilizzo della fusione come fonte di energia.

(Emendamento n. 118)

*Allegato III — Fusione termonucleare controllata
Terzo comma*

Per il periodo 1994-1998, le attività «Next Step» mireranno al completamento del progetto dettagliato di un reattore sperimentale nel quadro dell'accordo internazionale ITER sottoscritto da EURATOM, Giappone, Federazione di Russia e USA. Per quanto riguarda EURATOM, fatta eccezione per la partecipazione al «Joint Central Team», le attività saranno coordinate dal gruppo NET e svolte *da JET, le Associazioni, il CCR e l'industria*. Verrà individuato il sito europeo da candidare per la costruzione del Next Step. L'impresa comune JET si concluderà al termine di un periodo di attività sul trizio; le conoscenze così acquisite saranno destinate in particolare a ITER; le attrezzature disponibili saranno utilizzate entro contesti organizzativi ancora da definire. Basandosi sul tokamak e su configurazioni simili, le Associazioni proseguiranno l'approfondimento concettuale; potrebbe risultare necessario ammodernare i dispositivi esistenti e costruirne dei nuovi, quali uno stellarator. Verrà valutata la possibilità di impiego di altre reazioni di fusione. Le tecnologie a lungo termine riguarderanno le protezioni trizigeniche, i materiali e la sicurezza; i laboratori specializzati, e in particolare quello del CCR, contribuiranno a *studiare la manipolazione senza rischi del trizio*.

Per il periodo 1994-1998, le attività «Next Step» mireranno al completamento del progetto dettagliato di un reattore sperimentale nel quadro dell'accordo internazionale ITER sottoscritto da EURATOM, Giappone, Federazione di Russia e USA. Per quanto riguarda EURATOM, fatta eccezione per la partecipazione al «Joint Central Team», le attività saranno coordinate dal gruppo NET e svolte **dalle Associazioni, dall'industria (con crescente importanza), dal JET e dal crescente importanza), dal JET e dal CCR**. Verrà individuato il sito europeo da candidare per la costruzione del Next Step. L'impresa comune JET si concluderà al termine di un periodo di attività sul trizio; le conoscenze così acquisite saranno destinate in particolare a ITER; le attrezzature disponibili saranno utilizzate entro contesti organizzativi ancora da definire. Basandosi sul tokamak e su configurazioni simili, le Associazioni proseguiranno l'approfondimento concettuale; potrebbe risultare necessario ammodernare i dispositivi esistenti e costruirne dei nuovi, quali uno stellarator. Verrà **seriamente** valutata la possibilità di impiego di altre reazioni di fusione. Le tecnologie a lungo termine riguarderanno le protezioni trizigeniche, i materiali e la sicurezza **nonché la necessità di una totale manipolazione a distanza, interamente affidabile, in particolari ambienti del reattore**; i laboratori specializzati, e in particolare quello del CCR, contribuiranno a **valutare la possibilità di una manipolazione senza rischi del trizio**. **In ogni caso la ricerca sul trizio, come pure i suoi risultati, non potranno essere utilizzati per fini militari. A tale scopo i parlamenti dei paesi contraenti il programma ITER ed il Parlamento europeo saranno annualmente tenuti informati sui risultati della ricerca sul trizio. Particolare attenzione sarà riservata ai vincoli imposti dagli standard minimi di disponibilità posti dalle aziende erogatrici di energia per le centrali di base di grandi dimensioni e in particolare alle incidenze di una disattivazione ordinaria (per es. per la sostituzione di un segmento della prima parete) o di un'avaria dei componenti sulla quantità di energia disponibile.**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 119)

*Allegato III — Fusione termonucleare controllata
Quinto comma*

Verrà sviluppata la sinergia ricerca/formazione. Sarà potenziata la mobilità dei ricercatori, in particolare nell'ambito di consorzi di azioni integrate che raggruppano le Associazioni su progetti comuni. Verrà mantenuta la gestione decentrata del programma.

Verrà sviluppata la sinergia ricerca/formazione. Sarà potenziata la mobilità dei ricercatori, in particolare nell'ambito di consorzi di azioni integrate che raggruppano le Associazioni su progetti comuni. Verrà mantenuta la gestione decentrata del programma. **Sarà costituito un gruppo di esperti e amministratori delle aziende erogatrici di energia elettrica incaricato di assicurare che la ricerca sulla fusione corrisponda alle esigenze di tali aziende utilizzatrici delle nuove tecnologie. Questo gruppo riferirà ogni anno al Parlamento europeo in merito ai risultati conseguiti.**

(Emendamento n. 120)

Scheda finanziaria — Parte 1, punto 7.3

Milioni ECU — Prezzi correnti

ANNI	Prospettive finanziarie	Importi effettivi 4°PQ
1994	4325	pm
1995	4715	2928
1996	5078	3153
1997	5450	3384
1998	5852	3635
Totale 1994-1998		13100

Milioni ECU — Prezzi correnti

ANNI	Prospettive finanziarie	Importi effettivi 4°PQ
1994	4325	pm
1995	4715	3064
1996	5078	3299
1997	5450	3540
1998	5852	3797
Totale 1994-1998		13700

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al programma-quadro di attività comunitaria di ricerca e insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (COM(93)0276 — C3-0264/93)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(93) 0276) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 7 del trattato CEEA (C3-0264/93),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, della commissione per la politica regionale, l'assetto territoriale e le relazioni con i poteri regionali e locali e della commissione per il controllo dei bilanci (A3-0360/93),

(1) G.U. n. C 230 del 26.8.1993, pag. 35.

Giovedì 18 novembre 1993

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

b) **A3-0318/93**

Risoluzione sull'utilizzazione dei risultati della ricerca e l'innovazione tecnologica nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Seligman sulla diffusione, la valorizzazione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca scientifica comunitaria (B3-1545/92),
 - vista la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia (A3-0318/93),
- A. considerando che, sebbene nella Comunità il livello della ricerca di base e applicata sia molto elevato, le imprese comunitarie spesso si dimostrano meno efficienti delle loro concorrenti nel trasformare e integrare i risultati della ricerca in processi innovativi che permettano alla fine di ottenere nuovi processi, prodotti e servizi, inefficienza questa che determina una perdita netta di competitività,
 - B. considerando che la ricerca a carattere precompetitivo realizzata attraverso la politica comunitaria di R&S non garantisce, di per se stessa, un'innovazione tecnologica capace di rendere più competitive le imprese comunitarie,
 - C. considerando che l'innovazione e il trasferimento di tecnologie rappresentano un necessario complemento dei programmi di R&S a carattere precompetitivo al fine di avvicinare al mercato i risultati della ricerca convertendoli in nuovi processi, prodotti o servizi,
 - D. considerando che la tecnologia non costituisce un fine in se stessa ma piuttosto uno strumento per risolvere un problema e che, di conseguenza, i responsabili a livello politico devono preoccuparsi non soltanto dell'offerta e della produzione di tecnologie ma anche della domanda e della diffusione delle stesse nel tessuto economico,
 - E. considerando che la Comunità non sfrutta quanto i suoi diretti concorrenti i vantaggi della ricerca e dello sviluppo e che pertanto l'innovazione e il trasferimento di tecnologie rappresentano il punto debole della politica comunitaria in materia di scienza e tecnologia,
 - F. considerando che paesi concorrenti come il Giappone destinano il 60% della propria spesa per azioni di R&S alle attività di innovazione e di trasferimento di tecnologie, mentre nell'ambito dell'attuale Terzo programma quadro e delle proposte relative al Quarto programma quadro si assegna meno del 4,5% della relativa dotazione all'insieme delle azioni di diffusione e valorizzazione dei risultati della R&S, di innovazione e di trasferimento di tecnologie,

Giovedì 18 novembre 1993

- G. considerando che l'interesse a contribuire alla diffusione e all'utilizzazione dei risultati della ricerca attiene non soltanto alla ricerca effettuata grazie a fondi comunitari ma anche a quella realizzata a livello nazionale e che parimenti interessa il trasferimento delle tecnologie disponibili a prescindere dalla loro origine,
- H. considerando che numerose piccole e medie imprese abbisognano maggiormente di tecnologie disponibili e comprovate piuttosto che di nuove tecnologie derivanti dalle recenti azioni comunitarie o nazionali di R&S e che dette tecnologie disponibili devono essere divulgate e adeguate a nuovi usi, spesso effettuandone il trasferimento fra diversi settori industriali, ragion per cui risulta necessaria un'azione centralizzata dotata di un potenziale di attuazione interdisciplinare,
- I. considerando che è opportuno prestare una particolare attenzione alle PMI industriali e di servizi la cui competitività dipende dall'acquisizione di nuove tecnologie ma che non dispongono della capacità o dei mezzi necessari per realizzare attività di ricerca o utilizzarne i risultati,
- J. considerando che un'efficace politica di innovazione e di trasferimento di tecnologie favorisce in primo luogo le regioni che dispongono di un solido tessuto imprenditoriale, per cui occorrerà intraprendere, in collaborazione con le autorità nazionali e regionali, azioni specifiche concernenti le regioni periferiche a scarso sviluppo industriale,
- K. considerando che le associazioni di ricerca a contratto e gli altri organismi analoghi hanno la massima convenienza, per la loro stessa natura e per i loro interessi commerciali, a promuovere il trasferimento delle tecnologie nonché la diffusione e l'utilizzazione dei risultati della ricerca,
1. ritiene che per favorire la realizzazione di nuovi processi, prodotti o servizi da parte delle imprese comunitarie sia necessario, unitamente al programma quadro di R&S a carattere precompetitivo, un programma ambizioso e dotato di cospicue risorse finanziarie, volto a stimolare l'innovazione e il trasferimento di tecnologie tra le imprese della Comunità e diretto in particolare alle PMI;
 2. giudica che, fintantoché non si disporrà del finanziamento necessario per lanciare questo vasto Programma comunitario di innovazione e trasferimento di tecnologie e per tutta la durata del Quarto programma quadro di R&S, si debba destinare almeno un 10% della spesa totale per l'R&S alle attività di diffusione e utilizzazione dei risultati della R&S, di sostegno all'innovazione e di trasferimento di tecnologie;
 3. ribadisce l'esigenza di un'azione centralizzata al fine di attuare trasferimenti interdisciplinari, creare infrastrutture comuni (centri di collegamento, servizi comunitari di informazione in materia di ricerca e sviluppo ecc.) e approntare un'unità di personale specializzato — il tutto al servizio dei programmi specifici;
 4. sostiene che l'obbligo contrattuale di diffondere e utilizzare i risultati della ricerca debba figurare, a livello tanto di concezione quanto di attuazione, in ogni programma specifico e che il suo adempimento debba essere finanziato mediante stanziamenti adeguati provenienti dal programma stesso;
 5. reputa che nella concezione stessa dei progetti debbano figurare i meccanismi di diffusione e utilizzazione dei risultati della ricerca, in modo da contribuire a che le imprese interessate all'elaborazione di un prodotto portino i risultati alla fase di commercializzazione;
 6. chiede alla Commissione di elaborare, unitamente alla Banca europea per gli investimenti, un nuovo concetto di capitale di rischio nell'ambito della ricerca, prestando particolare attenzione alle fonti pubbliche e private di capitale di rischio ai fini del trasferimento di tecnologie e della diffusione e utilizzazione dei risultati della R&S da parte delle piccole e medie imprese (Fondo per l'integrazione di tecnologie per PMI);
 7. ritiene che le associazioni di ricerca a contratto debbano svolgere un ruolo fondamentale in qualità di agenti del trasferimento di tecnologie, in particolare nel contesto di programmi specifici;
 8. reputa che i grandi progetti di ricerca debbano coinvolgere, oltre alle imprese e ai laboratori che partecipano alla R&S, una serie di piccole e medie imprese interessate all'eventuale applicazione dei risultati — ossia i futuri utenti delle tecnologie prodotte;

Giovedì 18 novembre 1993

9. chiede alla Commissione di promuovere la creazione a livello comunitario di una solida infrastruttura per il trasferimento di tecnologie, a partire dalle strutture esistenti a livello locale, regionale o nazionale, istituendo reti transnazionali che sviluppino una cultura del trasferimento di tecnologie; ritiene altresì che le attività svolte attraverso dette reti debbano rivolgersi in particolare alle piccole e medie imprese e alle regioni dove lo sviluppo economico è minore;

10. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, e ai governi degli Stati membri.

7. Interventi a favore dell'industria carboniera *

A3-0328/93

Progetto di decisione della Commissione relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (SEC(92)2553 -C3-0176/93)

TESTO
DELLA COMMISSIONE

MODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 1)

Visto secondo bis (nuovo)

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1992 su una politica comune dell'energia ⁽¹⁾ nonché la risoluzione del Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio del 19 novembre 1992 ⁽²⁾,

⁽¹⁾ G.U. n. C 94 del 13.4.1992, pag. 279.

⁽²⁾ G.U. n. L 14 del 20.1.1993, pag. 2.

(Emendamento n. 2)

Prima del primo considerando, nuovo considerando

considerando che nell'ambito dei Trattati di Parigi, di Roma e sull'Unione europea gli Stati membri continuano a essere competenti per quanto riguarda la definizione e lo sviluppo delle proprie politiche energetiche, il che giustifica le differenze esistenti tra le politiche energetiche degli Stati membri, in funzione della disponibilità delle loro risorse energetiche nonché delle rispettive politiche economiche, sociali e ambientali;

(Emendamento n. 3)

Prima del primo considerando, nuovo considerando bis

considerando che il carbone, fonte d'energia chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nel XXI secolo, non è una merce qualsiasi e che pertanto la Comunità non dovrebbe prendere alcuna misura volta allo smantellamento definitivo di un intero settore dell'industria europea prima dell'elaborazione di una politica comune dell'energia;

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 4)

Prima del primo considerando, nuovo considerando ter

considerando in particolare che l'industria carboniera sarà caratterizzata da un ricorso sempre crescente a tecnologie di punta e che l'industria comunitaria deve continuare, per ragioni legate alla politica economica, dello sviluppo e dell'ambiente, a svolgere un ruolo importante nella ricerca, nello sviluppo, nella dimostrazione e nell'utilizzazione del potenziale industriale di tali tecnologie;

(Emendamento n. 5)

Prima del primo considerando, nuovo considerando quater

considerando che, insieme all'industria carboniera, nella Comunità europea scomparirebbe anche il know-how collegato all'utilizzazione delle tecnologie di punta;

(Emendamento n. 6)

Quinto considerando

considerando che, in vista della scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, è opportuno organizzare l'integrazione progressiva del settore carboniero nel trattato CEE e che tale integrazione sarà, *in particolare, caratterizzata dall'applicazione delle norme di quest'ultimo relative all'unione doganale, alla politica commerciale e agli aiuti concessi dagli Stati;*

considerando che, in vista della scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, è opportuno organizzare l'integrazione progressiva del settore carboniero nel trattato CE e che tale integrazione verrà fatta seguendo le regole di volta in volta fissate in relazione ai settori del gas, del petrolio e delle altre fonti primarie di energia;

(Emendamento n. 7)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che le misure previste nel trattato CECA a favore della ricerca dovranno essere progressivamente integrate nel quadro del trattato CEE, nella politica di ricerca, di sviluppo tecnologico, di dimostrazione nonché in una politica di utilizzazione del potenziale industriale dei risultati della ricerca;

(Emendamento n. 8)

Sesto considerando

considerando che, nonostante la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, abbia permesso, a livelli diversi, la prosecuzione del processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria per renderla competitiva, una parte considerevole della produzione comunitaria di carbone permane non competitiva rispetto alle importazioni dai paesi terzi;

considerando che, nonostante la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera, abbia permesso, a livelli diversi, la prosecuzione del processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria per renderla competitiva, una parte considerevole della produzione comunitaria di carbone permane non competitiva rispetto alle importazioni dai paesi terzi, nonostante un notevole aumento della produttività e una rilevante riduzione del personale impiegato in tale industria;

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 9)

Settimo considerando

considerando che le possibilità di razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria sono limitate da un contesto geologico sfavorevole, e che è pertanto necessario *completare* le misure di razionalizzazione *con misure* di ristrutturazione atte ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria;

considerando che le possibilità di razionalizzazione dell'industria carboniera comunitaria sono limitate da un contesto geologico sfavorevole **nella Comunità e dall'esistenza di costi sociali e ambientali minori così come di costi marginali in alcuni dei paesi terzi** e che è pertanto necessario **portare avanti** le misure di razionalizzazione e di ristrutturazione atte ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria;

(Emendamento n. 10)

Ottavo considerando

considerando che la diversa intensità con la quale il processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione è stato condotto nel corso degli ultimi anni nei diversi Stati membri produttori ha conservato o addirittura accresciuto il divario tra i costi di produzione delle diverse imprese comunitarie;

considerando che la diversa intensità con la quale il processo di ristrutturazione, ammodernamento e razionalizzazione è stato condotto nel corso degli ultimi anni, **dovuta in taluni casi ai diversi contesti geologici, alla maggiore incidenza sullo sviluppo regionale risultante da una maggiore dipendenza industriale unita a rilevanti tassi di disoccupazione e all'esistenza di altre risorse e possibilità di politica energetica**, nei diversi Stati membri produttori ha conservato o addirittura accresciuto il divario tra i costi di produzione delle diverse imprese comunitarie;

(Emendamento n. 11)

Considerando decimo bis (nuovo)

considerando che attualmente il carbone comunitario continua a dare un contributo significativo all'approvvigionamento energetico del mercato interno e alla diversificazione della bilancia energetica della Comunità a lungo termine, dato che costituisce l'unico vettore di energia fossile disponibile in Europa in quantità sufficienti, specialmente per quanto riguarda la produzione elettrica, la produzione di acciaio e la stabilità dei prezzi;

(Emendamento n. 12)

Undicesimo considerando

considerando che il mercato mondiale del carbone è un mercato stabile caratterizzato da grande abbondanza e diversità geopolitica dell'offerta, *tanto che, perfino a lungo termine, si prevede che il rischio di un'interruzione durevole dell'approvvigionamento, seppure non impossibile, sia comunque minimo;*

considerando che **anche se attualmente** il mercato mondiale del carbone **appare** un mercato stabile caratterizzato da grande abbondanza e diversità geopolitica dell'offerta, **dati l'interesse crescente per l'energia termica, l'aumento della domanda di tale energia nonché la comparsa e lo sviluppo di nuovi mercati in aree più vicine ai fornitori, non può essere considerato come un mercato totalmente libero e non può escludersi il rischio di un'interruzione durevole dell'approvvigionamento o di ripercussioni importanti sui prezzi;**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 13)

Tredicesimo considerando

considerando che i flussi di importazione del carbone nella Comunità provengono in prevalenza da questi interlocutori nell'ambito dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) o da Stati con i quali la Comunità e/o gli Stati membri hanno firmato accordi commerciali, e che tali fornitori non possono essere considerati a rischio;

considerando che la produzione comunitaria di carbone e il ricorso a importazioni di carbone da paesi terzi devono essere analizzati nel contesto della crescente dipendenza energetica esterna della Comunità, della diminuzione dei giacimenti europei di gas e petrolio, della stasi dell'energia nucleare, dell'aumento del consumo di energia primaria e dell'instabilità politica dei paesi terzi in cui si concentra la domanda europea di gas e petrolio;

(Emendamento n. 14)

Quattordicesimo considerando

considerando che il proseguimento della politica comunitaria in questo settore deve far sì che, nonostante le inevitabili misure di ristrutturazione e di cessazione d'attività, debbano essere adottate altre misure per limitare le conseguenze sociali e regionali di tale evoluzione;

considerando che il proseguimento della politica comunitaria in questo settore deve considerare il principio della coesione economica e sociale e tener conto dell'attuale contesto di recessione economica nonché della fragile situazione sociale di alcune zone minerarie, per cui si deve fare in modo che si adottino misure atte a limitare le conseguenze sociali e regionali di tale evoluzione;

(Emendamento n. 15)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

considerando pertanto che la politica della Comunità in tale settore deve mirare ad attenuare le ripercussioni degli sforzi di ristrutturazione a livello di occupazione e che a tale riguardo devono essere utilizzati i mezzi previsti dalle disposizioni del trattato CECA nonché le possibilità di intervento dei Fondi strutturali secondo un'ottica integrata, a partire da un'iniziativa comunitaria del tipo RECHAR;

(Emendamento n. 16)

Sedicesimo considerando

considerando che, in conformità dell'articolo 2 del trattato, la Comunità deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino per se stesse la distribuzione più razionale della produzione di carbone;

soppresso

(Emendamento n. 17)

Diciassettesimo considerando

considerando che, a tal fine, la Comunità deve in particolare promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali, o condizioni che escludano ogni protezione contro le industrie concorrenti, in conformità dell'articolo 3, lettera g) del trattato;

considerando che la creazione di condizioni di approvvigionamento più sicure implica fra l'altro lo sviluppo di fonti di energia autoctone nei paesi membri della Comunità in condizioni economiche soddisfacenti e costituisce un elemento essenziale della politica energetica comunitaria;

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 18)

Diciottesimo considerando

considerando che, *ai sensi dell'articolo 3, lettera f) del trattato, la Comunità deve promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali;*

considerando che, **a causa delle diverse politiche energetiche degli Stati membri e della progressiva riduzione della produzione comunitaria di carbone, che si limita a quattro Stati membri, si può a malapena parlare nella Comunità europea di un commercio interno del carbone e che le limitazioni nazionali all'importazione generalizzata da paesi terzi si giustificano per ragioni di sicurezza dell'approvvigionamento, al fine di consentire a tali Stati membri lo sfruttamento di una determinata quota delle loro risorse interne;**

(Emendamento n. 19)

Diciannovesimo considerando

considerando che, conformemente all'articolo 5 del trattato, per adempiere ai suoi compiti, la Comunità deve assicurare *la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza;*

considerando che, conformemente all'articolo 5 del trattato, la Comunità, per adempiere i suoi compiti, deve assicurare **in modo equilibrato tanto la sicurezza dell'approvvigionamento quanto il rispetto di condizioni normali di concorrenza.**

(Emendamento n. 20)

Ventesimo considerando

considerando che, oltre *alla realizzazione del mercato comune del carbone, la realizzazione del mercato interno dell'energia implica una più forte concorrenza in tutti e tre i settori dell'energia e quindi anche in quello carbonifero;*

considerando che, oltre **a garantire il mercato comune del carbone, la realizzazione del mercato interno dell'energia implica una più forte trasparenza e comparazione di costi e aiuti nonché una più forte concorrenza in tutti e tre i settori dell'energia e quindi anche in quello carbonifero;**

(Emendamento n. 21)

Considerando ventesimo bis (nuovo)

considerando che, date le competenze del trattato CECA che obbliga gli Stati a comunicare gli interventi economici nel settore, per quanto riguarda il carbone comunitario si ha un alto grado di trasparenza, che non può essere attualmente garantita in altri settori energetici;

(Emendamento n. 22)

Ventitreesimo considerando

considerando che, quanto alle citate disposizioni, è necessario che gli aiuti di stato non comportino distorsioni di concorrenza e discriminazioni tra produttori *di carbone*, tra acquirenti o tra consumatori comunitari;

considerando che, quanto alle citate disposizioni, è necessario che gli aiuti di stato **ai diversi settori energetici siano trasparenti affinché non comportino distorsioni di concorrenza e discriminazioni tra produttori, importatori, acquirenti o consumatori europei, e che la Comunità deve mettere a punto norme consimili a quelle previste dalla presente decisione onde garantire la trasparenza e autorizzare gli aiuti al carbone e ad altre fonti di energia.**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 23)

Venticinquesimo considerando

considerando che l'iscrizione in bilancio degli aiuti, la loro semplificazione e l'adeguata presentazione degli importi percepiti dalle imprese destinatarie nei loro bilanci annuali offrono le migliori garanzie sotto il profilo della trasparenza dei sistemi di aiuto;

considerando la necessità di conferire una maggiore trasparenza a tutti i meccanismi di aiuto, compresi i meccanismi di iscrizione in bilancio o meccanismi equivalenti;

(Emendamento n. 24)

Ventiseiesimo considerando

considerando che, per garantire un'efficiente assegnazione delle risorse, è necessario che beneficino degli aiuti prioritariamente le imprese comunitarie più competitive, ossia quelle i cui costi di produzione sono inferiori al costo di produzione medio comunitario (costo di riferimento) e che pertanto sono le più adatte a contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento a lungo termine della Comunità a condizioni economiche soddisfacenti;

considerando che, per ottenere una maggiore efficienza economica dell'industria comunitaria del carbone, è necessario ridurre i costi di produzione in vista di una progressiva diminuzione degli aiuti, per cui si chiederà agli Stati membri che abbiano intenzione di fornire aiuti al settore carbonifero di presentare piani di ristrutturazione destinati a migliorarne la redditività;

(Emendamento n. 25)

Ventisettesimo considerando

considerando inoltre che l'aumento tendenziale dell'importo degli aiuti, registrato negli ultimi anni, è incompatibile con il carattere transitorio ed eccezionale del regime di aiuti comunitari; che, per consentire un'inversione di tendenza, si impone pertanto l'introduzione di un criterio obiettivo di limitazione dei costi di produzione sovvenzionabili;

considerando che, avendo come base le linee direttrici della politica del carbone che è necessario attuare, spetta alla Commissione esaminare, prima della loro applicazione, se gli interventi finanziari degli Stati membri a favore dell'industria carboniera tendono a facilitare la realizzazione degli obiettivi seguenti:

- miglioramento della competitività dell'industria del carbone, che contribuisce ad assicurare in modo migliore l'approvvigionamento;
- creazione di nuove capacità produttive, purché economicamente valide;
- soluzione dei problemi sociali e regionali legati all'evoluzione dell'industria del carbone;
- facilitare l'adattamento dell'industria del carbone alle norme di tutela dell'ambiente, nonché promuovere la ricerca e lo sviluppo;

(Emendamento n. 26)

Ventottesimo considerando

considerando che, per contro, una politica di ripartizione più razionale della produzione non consente di sostenere a lungo termine le imprese i cui costi di produzione sono sensibilmente superiori a quelli dei loro concorrenti immediati;

soppresso

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 27)

Ventinovesimo considerando

considerando pertanto che i sistemi di aiuti dovrebbero permettere alle imprese, i cui costi di produzione nel periodo di riferimento oltrepassano il costo di produzione medio della Comunità, di convergere verso il livello più competitivo in ambito comunitario;

soppresso

(Emendamento n. 28)

Trentesimo considerando

considerando che, se alcune imprese o unità produttive comunitarie non possono sperare di raggiungere tale costo di riferimento, i sistemi di aiuti dovrebbero garantire che le conseguenze sociali e regionali delle ristrutturazioni siano limitate;

soppresso

(Emendamento n. 29)

Trentunesimo considerando

considerando che, per garantire l'adeguamento progressivo del settore carbonifero ai requisiti posti dal trattato CEE, occorre non solo creare le condizioni per una più sana concorrenza intracomunitaria, ma migliorare a termine, a livello comunitario, anche la competitività di tale settore rispetto al mercato mondiale;

considerando che, per garantire l'adeguamento progressivo del settore carbonifero e **degli altri settori energetici** ai requisiti posti dal trattato CEE, occorre creare le condizioni per una più sana concorrenza intracomunitaria **tenendo conto dei prezzi del carbone sui mercati internazionali;**

(Emendamento n. 30)

Trentaduesimo considerando

considerando che, in tale prospettiva, è necessario prevedere due fasi che si concludano in coincidenza con la scadenza del trattato CECA; che la prima fase sia volta a garantire la convergenza dei più alti costi individuali di produzione verso il costo di riferimento e che per la seconda sia possibile definire un nuovo costo di riferimento, tenendo conto dell'andamento dell'industria comunitaria e delle tendenze registrate a livello mondiale;

considerando che **le imprese dell'industria comunitaria del carbone, come il resto del settore energetico, a causa del costo degli investimenti e del tempo necessario per effettuare i cambiamenti strutturali, devono poter contare su prospettive chiare a medio e lungo termine sul loro futuro;**

(Emendamento n. 31)

Trentacinquesimo considerando

considerando che gli sforzi per la convergenza verso il costo di riferimento devono inserirsi in un piano di ristrutturazione, razionalizzazione ed ammodernamento dell'industria, distinguendo le unità di produzione in grado di partecipare alla realizzazione di tale obiettivo da quelle che, non potendo perseguirlo, per motivi sociali o regionali, si iscriveranno in un piano di riduzione dell'attività che prevede una diminuzione di capacità allo scadere del presente regime;

soppresso

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 32)

Trentaseiesimo considerando

considerando che la Commissione deve esercitare il potere di autorizzazione *in base ad* una precisa e completa conoscenza *di ogni misura* che i governi *intendono* adottare, nonché del loro *nesso con gli scopi della presente decisione*; che, di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri notificino in modo regolare *e globale* alla Commissione *tutti i dati relativi* agli interventi che *prevedono* di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera e che precisino i motivi e l'ampiezza degli interventi previsti *nonché, se del caso, il loro nesso con un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione già trasmesso*;

considerando che la Commissione deve esercitare il potere di autorizzazione **a partire da** una precisa e completa conoscenza **delle misure** che i governi **si propongono** di adottare, nonché del loro **contesto economico e sociale**; che, di conseguenza, è opportuno che gli Stati membri notificino in modo regolare alla Commissione **qualsiasi informazione relativa** agli interventi che **propongano** di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carboniera e che precisino i motivi e l'ampiezza degli interventi previsti; **che spetta agli Stati membri presentare per tempo alla Commissione per il periodo 1994-2002 una dichiarazione di intenti e di obiettivi relativa all'industria carboniera, in cui sia indicato chiaramente il tipo di orientamento politico a medio termine che sarà adottato nel settore della produzione del carbone**;

(Emendamento n. 33)

Trentasettesimo considerando

considerando che, imperativamente, nessun contributo, totale o parziale, deve essere concesso prima dell'autorizzazione esplicita della Commissione e che pertanto la notificazione deve pervenire almeno tre mesi prima della data prevista per detti contributi, ferma restando la necessità che contenga tutte le informazioni necessarie ai fini della decisione della Commissione;

soppresso

(Emendamento n. 34)

Considerando trentasettesimo bis (nuovo)

considerando che la Commissione, al momento della valutazione degli aiuti, deve tener conto altresì delle altre misure finanziarie a favore dell'industria carboniera;

(Emendamento n. 35)

Articolo 1, paragrafo 2

2. La nozione di aiuto comprende ogni provvedimento o intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri, collegato alla produzione, *all'immissione in commercio ed al commercio estero il quale*, pur non gravando sui bilanci pubblici, conferiscono un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera riducendo gli oneri normalmente a loro carico.

2. La nozione di aiuto comprende ogni provvedimento o intervento diretto o indiretto dei pubblici poteri collegato alla produzione **e alla commercializzazione che**, pur non gravando sui bilanci pubblici, conferiscono un vantaggio economico alle imprese dell'industria del carbone, riducendo gli oneri normalmente a loro carico.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 36)

Articolo 2, paragrafo 1, primo e secondo trattino

- promuovere *la razionalità economica* dell'industria carboniera comunitaria;
- risolvere i problemi sociali e regionali *connessi alla riduzione, totale o parziale, dell'attività di unità produttive*;

- promuovere **la redditività** dell'industria carboniera comunitaria, **che costituisce un elemento essenziale della sicurezza di approvvigionamento in alcuni Stati membri e per l'insieme della Comunità, oltre che la base di tutta una rete industriale a valle e a monte**;
- **creare nuove capacità, sempre e quando siano economicamente valide**;
- risolvere i problemi sociali e regionali **legati all'evoluzione dell'industria carboniera e mantenere le conquiste sociali di questo settore professionale**;
- **agevolare la diversificazione verso utilizzazioni non energetiche del carbone**;

(Emendamento n. 37)

Articolo 2, paragrafo 2

2. Alla scadenza di un periodo transitorio massimo di quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, possono essere autorizzati solamente gli aiuti ai sensi della presente decisione che saranno iscritti nei bilanci pubblici degli Stati membri.

2. Alla scadenza di un periodo transitorio massimo di quattro anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, possono essere autorizzati solamente gli aiuti ai sensi della presente decisione che saranno iscritti nei bilanci pubblici degli Stati membri **ovvero previsti in un meccanismo di trasparenza equivalente, se non sono a carico del bilancio.**

(Emendamento n. 38)

Articolo 2, paragrafo 3

3. *A decorrere dal primo esercizio relativo all'attività carboniera, disciplinato dalla presente decisione, ogni aiuto percepito dall'impresa sarà presentato nei conti profitti e perdite come reddito distinto dal fatturato.*

soppresso

(Votazione distinta)

Articolo 2, paragrafo 4

4. Ai fini della presente decisione, la nozione di costo di produzione designa il costo legato alla produzione corrente per tonnellata equivalente carbone *e la nozione di costo di produzione comunitario medio designa la media ponderata dei costi di produzione comunitari.*

4. Ai fini della presente decisione, la nozione di costo di produzione designa il costo legato alla produzione corrente per tonnellata equivalente carbone,

(Emendamento n. 40)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli aiuti al funzionamento destinati alla copertura del divario tra i costi di produzione e il prezzo di vendita risultante dal libero consenso dei contraenti *tenuto conto delle condizioni dominanti nel mercato mondiale* possono essere considerati compatibili con il mercato comune ove sussistano tutti i requisiti seguenti:

1. Gli aiuti al funzionamento destinati alla copertura del divario tra i costi di produzione e il prezzo di vendita risultante dal libero consenso dei contraenti possono essere considerati compatibili con il mercato comune ove sussistano tutti i requisiti seguenti:

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
— per ogni tonnellata prodotta e per ogni impresa, l'aiuto notificato non eccede il divario tra costo di produzione medio prevedibile e le entrate medie prevedibili per il successivo esercizio relativo all'attività carboniera,	— l'aiuto notificato non eccede per tonnellata prodotta, per ogni unità di produzione o impresa carboniera concreta , il divario tra costo di produzione medio e le entrate medie prevedibili per il successivo esercizio relativo all'attività carboniera,
— l'aiuto effettivamente versato è oggetto di una regolarizzazione annua in base ai costi e alle entrate effettivi prima della chiusura dell'esercizio relativo all'attività carboniera, che segue quello per il quale è stato concesso l'aiuto,	soppresso
— l'importo dell'aiuto al funzionamento per tonnellata non eccede, per ogni impresa, il divario tra i costi di produzione e il prezzo del carbone importato,	— l'importo dell'aiuto al funzionamento per tonnellata non può avere come conseguenza prezzi di consegna del carbone comunitario sul mercato internazionale inferiori a quelli del carbone, di qualità consimile, proveniente da paesi terzi.
— salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, gli Stati membri forniscono alla Commissione in un primo tempo tutte le informazioni relative al calcolo della previsione dei costi di produzione e delle entrate per tonnellata, e in un secondo tempo quelle relative al calcolo della regolarizzazione effettuata in base ai costi di produzione e alle entrate effettive.	— salve le disposizioni degli articoli 8 e 9, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni relative al calcolo della previsione dei costi e delle entrate per tonnellata.

(Emendamento n. 41)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri che, per gli esercizi relativi all'attività carboniera degli anni dal 1994 al 1997 e/o dal 1998 al 2002, intendono concedere aiuti al funzionamento ad imprese carboniere i cui costi di produzione registrati per l'esercizio 1992 e/o 1997 risultano inferiori al costo di riferimento comunitario definito come costo di produzione comunitario medio osservato per l'esercizio 1992 per la prima fase, e da definire per la seconda fase, saranno autorizzati a concedere tali aiuti purché, nel corso di ogni periodo, il costo di produzione di dette imprese, ai prezzi del 1992 e/o 1997, rimanga inferiore al costo di riferimento comunitario, e che ogni suo eventuale aumento segua l'andamento del prezzo del carbone importato.

soppresso

(Emendamento n. 42)

Articolo 3, paragrafo 3

3. Gli Stati membri che, nel corso degli esercizi relativi all'attività carboniera 1994-1997 e/o 1998-2002, intendono concedere aiuti al funzionamento ad imprese carboniere i cui costi di produzione registrati nell'esercizio 1992 o 1997 sono superiori al costo di riferimento comunitario definito al paragrafo 2, trasmettono preliminarmente alla Commissione un piano di ammodernamen-

3. Gli Stati membri che **prevedano di assegnare aiuti al funzionamento alle imprese minerarie nell'ambito delle loro decisioni nazionali di politica energetica presentano previamente alla Commissione un piano per le imprese che si estenda fino al 2002 e contenga le misure necessarie per migliorare la loro redditività. Gli Stati membri sono autorizzati a concedere aiuti al funzionamento alle**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
to, razionalizzazione e ristrutturazione di tali imprese conformi ai requisiti seguenti:	imprese minerarie se il piano prevede misure tendenti a conseguire:
— <i>prevedere le misure che, non oltre l'esercizio relativo all'attività carboniera 1997 e/o 2002, permettono ai costi di produzione delle imprese, ai prezzi del 1992 e/o 1997, di convergere verso il costo di riferimento comunitario stabilito rispettivamente per ognuno di questi periodi e</i>	i) una riduzione dei costi di produzione (in termini reali a prezzi 1992) e/o ii) una riduzione di capacità nei rispettivi Stati membri.
— <i>prevedere che in linea di massima l'importo per tonnellata dell'aiuto al funzionamento concesso per l'esercizio relativo all'attività carboniera 1997 e/o 2002 non eccederà, per ogni impresa, il divario tra il costo di riferimento comunitario e il prezzo medio del carbone importato nella Comunità registrato durante l'esercizio relativo all'attività carboniera 1997 e/o 2002.</i>	Si terrà sotto controllo l'applicazione di questo piano e nel 1997 verrà effettuato uno studio della situazione creatasi.

(Emendamento n. 43)

Articolo 3, paragrafo 4

4. *Nella relazione provvisoria presentata al Consiglio in conformità dell'articolo 10 la Commissione proporrà al Consiglio, in base all'andamento del mercato mondiale del carbone, un nuovo costo di riferimento comunitario per gli esercizi relativi all'attività carboniera 1998-2002.* **soppresso**

(Emendamento n. 44)

Articolo 4, paragrafo 1

1. *Gli aiuti destinati a coprire i costi derivanti dalla riduzione di attività di unità produttive in esercizio il 1° gennaio 1994 possono essere considerati compatibili con il mercato comune purché la riduzione di capacità che ne deriva sia effettiva e definitiva. I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti:* **soppresso**

- *gli aiuti destinati a finanziare le misure sociali di accompagnamento di cui all'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) e paragrafo 2, lettera b) del trattato;*
- *i costi per l'assistenza tecnica ai lavoratori licenziati o collocati a riposo prima dell'età pensionabile;*
- *i costi destinati a conservare l'accessibilità alle riserve di carbon fossile;*
- *in caso di chiusura totale di un sito di estrazione, il valore contabile residuo dei suoi impianti (senza tenere conto di rivalutazioni intervenute dal 1° gennaio 1986 superiori al saggio d'inflazione).*

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 45)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, potranno essere ritenuti compatibili con il mercato comune anche gli aiuti volti alla copertura dei costi legati al mantenimento della produzione, per motivi sociali e regionali, in imprese o unità produttive che non potranno conseguire gli scopi dell'articolo 3, paragrafo 3, purché tali unità si iscrivano in un piano di riduzione progressiva e costante dell'attività *con notevole diminuzione di capacità* prima della scadenza della presente decisione.

2. Salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, potranno essere ritenuti compatibili con il mercato comune anche gli aiuti volti alla copertura dei costi legati al mantenimento della produzione, per motivi sociali e regionali, in imprese o unità produttive che non potranno conseguire gli scopi dell'articolo 3, paragrafo 3, purché tali unità si iscrivano in un piano di riduzione progressiva e costante dell'attività prima della scadenza della presente decisione. **L'opportunità di mantenere questi aiuti deve essere studiata caso per caso in modo flessibile, tenendo conto dell'evoluzione economica delle zone interessate e del parere delle autorità regionali, nazionali e comunitarie responsabili per la politica regionale.**

(Emendamento n. 46)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Potrà essere ritenuta compatibile con il mercato comune anche la concessione di un importo globale per la chiusura da utilizzare o per mantenere temporaneamente un certo livello di produzione, come previsto al paragrafo 2, oppure, attraverso una chiusura anticipata, per eseguire investimenti di riconversione industriale regionale, o per entrambi gli usi combinati, purché si tratti di iniziative compatibili con i trattati.

3. **Conformemente alle politiche regionali comunitarie** potrà essere ritenuta compatibile con il mercato comune anche la concessione di un importo globale per la chiusura da utilizzare o per mantenere temporaneamente un certo livello di produzione, come previsto al paragrafo 2, oppure, attraverso una chiusura anticipata, per eseguire investimenti di riconversione industriale regionale, o per entrambi gli usi combinati, purché si tratti di iniziative compatibili con i trattati.

(Emendamento n. 47)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Aiuti agli investimenti**

1. **Gli aiuti agli investimenti possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:**

- non coprano più del 50% dell'investimento;
- l'investimento sia stato notificato alla Commissione come richiede la decisione dell'Alta Autorità 22/66 del 16 novembre 1966, modificata dalla decisione 2237/73/CECA o da qualsiasi decisione successiva;
- e dopo che la Commissione abbia emesso un parere favorevole al progetto così notificato.

2. **Gli aiuti menzionati al paragrafo 1 potranno essere concessi a programmi di investimenti ovvero a progetti particolari di investimenti.**

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

3. Nel caso di programmi di investimenti gli Stati membri, fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, informano la Commissione, almeno una volta l'anno e per ciascun progetto di programma che sia stato oggetto di una decisione d'esecuzione, dell'importo delle spese di investimento previste nonché dell'importo dell'aiuto corrispondente.

4. Se gli aiuti richiesti interessano investimenti che abbiano già beneficiato di misure in conformità degli articoli 54 e 55 del trattato CECA, dovrà essere indicato per ciascun progetto l'importo di tali aiuti.

(Emendamento n. 48)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese affinché possano coprire i costi derivanti dalla ristrutturazione dell'industria carboniera e non connessi alla produzione corrente (oneri residui) possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda tali costi. Detti aiuti possono coprire:

- i costi a carico delle sole imprese ristrutturate o in fase di ristrutturazione,
- i costi a carico di più imprese.

1. Gli aiuti di Stato concessi alle imprese affinché possano coprire i costi derivanti **o che sono derivati dalla modernizzazione, dalla razionalizzazione e dalla ristrutturazione** dell'industria carboniera e non connessi alla produzione corrente (oneri residui) possono essere considerati compatibili con il mercato comune qualora il loro importo non ecceda tali costi. Detti aiuti possono coprire:

- i costi a carico delle sole imprese ristrutturate o in fase di ristrutturazione,
- i costi a carico di più imprese.

Le categorie di costi imputabili alla modernizzazione, alla razionalizzazione e alla ristrutturazione dell'industria carboniera sono definite all'allegato 1 della presente decisione.

(Emendamento n. 49)

Articolo 8, paragrafo 1

1. Gli Stati membri che, per gli esercizi dell'attività carboniera *1994-1997 e/o 1998-2002*, intendono concedere gli aiuti per il funzionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o gli aiuti per la riduzione di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, trasmettono alla Commissione, entro il *31 marzo 1994 o il 31 marzo 1998*, un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria conforme all'articolo 3, paragrafo 3 e/o un piano di riduzione dell'attività conforme all'articolo 4, paragrafo 2.

1. Gli Stati membri che, per gli esercizi dell'attività carboniera **1994-2002**, intendono concedere gli aiuti per il funzionamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3 o gli aiuti per la riduzione di attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, trasmettono alla Commissione, **durante il secondo semestre del 1994**, un piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione dell'industria conforme all'articolo 3, paragrafo 3 e/o un piano di riduzione dell'attività conforme all'articolo 4, paragrafo 2.

(Emendamento n. 50)

Articolo 8, paragrafo 2

2. La Commissione valuta la conformità dei piani agli obiettivi generali fissati all'articolo 2, paragrafo 1, e ai criteri e obiettivi specifici di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

2. La Commissione valuta la conformità dei piani agli obiettivi generali fissati all'articolo 2, paragrafo 1, e **agli** obiettivi specifici di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2.

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

(Emendamento n. 51)

Articolo 8, paragrafo 3

3. Entro tre mesi dalla notificazione dei piani, la Commissione emette un parere sulla conformità degli stessi agli obiettivi generali e specifici, *che non implica un giudizio sull'idoneità a raggiungerli*. Se le informazioni fornite nei piani si rivelano insufficienti, entro *un mese* la Commissione può chiedere ulteriori informazioni, *e un nuovo termine di tre mesi decorrerà* dalla data di trasmissione di queste ultime.

3. Entro tre mesi dalla notificazione dei piani, la Commissione emette un parere sulla conformità degli stessi agli obiettivi generali e specifici. Se le informazioni fornite nei piani si rivelano insufficienti, entro **il periodo iniziale di tre mesi** la Commissione può chiedere ulteriori informazioni, **e tale richiesta comporterà una sola volta l'estensione del periodo iniziale per un massimo di due mesi, a decorrere** dalla data di trasmissione di queste ultime.

(Emendamento n. 52)

Articolo 9, paragrafo 3

3. In occasione della notificazione degli aiuti per il funzionamento di cui all'articolo 3 e al momento del calcolo annuale degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono ogni informazione necessaria alla verifica dei criteri *di convergenza* fissati dall'articolo 3. Essi certificano inoltre l'esattezza delle informazioni trasmesse e, per quanto riguarda più specificamente i costi di produzione delle imprese destinatarie, la loro conformità ai criteri di calcolo stabiliti e la continuità della loro applicazione.

3. In occasione della notificazione degli aiuti per il funzionamento di cui all'articolo 3 e al momento del calcolo annuale degli aiuti effettivamente versati, gli Stati membri forniscono ogni informazione necessaria alla verifica dei criteri fissati dall'articolo 3 **per quanto riguarda il ravvicinamento dei costi di produzione ai prezzi del mercato internazionale del carbone**. Essi certificano inoltre l'esattezza delle informazioni trasmesse e, per quanto riguarda più specificamente i costi di produzione delle imprese destinatarie, la loro conformità ai criteri di calcolo stabiliti e la continuità della loro applicazione.

(Emendamento n. 53)

Articolo 9, paragrafo 4

4. Gli Stati membri possono erogare gli aiuti programmati solo dopo l'approvazione della Commissione che delibera, in particolare, in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli articoli da 3 a 7. Se, a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione dei provvedimenti programmati, trascorre un termine di tre mesi senza che la Commissione abbia deliberato, i provvedimenti possono essere eseguiti quindici giorni lavorativi dopo l'invio alla Commissione di un preavviso relativo a tale attuazione. Ogni richiesta di informazione supplementare da parte della Commissione *interrompe* la decorrenza del termine di tre mesi.

4. Gli Stati membri possono erogare gli aiuti programmati solo dopo l'approvazione della Commissione che delibera, in particolare, in funzione degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui agli articoli da 3 a 7. Se, a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione dei provvedimenti programmati, trascorre un termine di tre mesi senza che la Commissione abbia deliberato, i provvedimenti possono essere eseguiti quindici giorni lavorativi dopo l'invio alla Commissione di un preavviso relativo a tale attuazione. Ogni richiesta di informazione supplementare da parte della Commissione **la decorrenza del termine di tre mesi sarà estesa, soltanto una volta, di due mesi, a partire dalla data di presentazione dell'informazione**.

(Emendamento n. 57)

Articolo 9, paragrafo 6 bis (nuovo)

6 bis. I regimi in vigore al 31 dicembre 1993, in virtù dei quali sono stati concessi aiuti in conformità con le disposizioni della decisione 2064/86/CECA della Commissione del 30 giugno 1986 e in seguito ad accordi tra

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO
DELLA COMMISSIONEMODIFICHE
DEL PARLAMENTO

produttori e consumatori che formano oggetto di un'esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE e/o di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65 del trattato CECA, dovranno essere adeguati entro il 31 dicembre 1997 in modo da renderli compatibili con le disposizioni della presente decisione.

(Emendamento n. 54)

Articolo 10, paragrafo 2

2. Prima del 30 giugno 1997 la Commissione sottoporrà al Consiglio una relazione sulle esperienze e sui problemi incontrati nell'applicazione della presente decisione e proporrà un nuovo costo di riferimento per gli esercizi relativi all'attività carboniera dal 1988 al 2002. Essa può proporre, secondo la procedura prevista dall'articolo 95, primo comma, del trattato CECA, ogni modificazione appropriata.

2. Prima del 30 giugno 1997 la Commissione sottoporrà al Consiglio una relazione sulle esperienze e sui problemi incontrati nell'applicazione della presente decisione.

Emendamento n. 55

*Allegato I (nuovo)***Definizione dei costi di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

I. Costi incombenti alle sole imprese che procedono o hanno proceduto a ristrutturazioni e razionalizzazioni

o esclusivamente:

- a) oneri per il pagamento delle prestazioni sociali causate dal pensionamento di lavoratori prima che abbiano raggiunto l'età legale del pensionamento;
- b) altre spese eccezionali per i lavoratori privati del loro impiego a seguito di ristrutturazioni e razionalizzazioni;
- c) pagamento di pensioni e indennità extra sistema legale ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di ristrutturazioni e razionalizzazioni e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
- d) distribuzioni gratuite di carbone ai lavoratori privati del loro impiego a seguito di ristrutturazioni e razionalizzazioni e a coloro che vi avevano diritto prima delle ristrutturazioni;
- e) oneri residui imposti da disposizioni fiscali, legali o amministrative;
- f) lavori supplementari per la sicurezza delle miniere resi necessari dalle ristrutturazioni;
- g) danni minerari, purché imputabili a zone di estrazione già in servizio;
- h) oneri residui per contributi dovuti ad organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dell'evacuazione delle acque usate;

Giovedì 18 novembre 1993

TESTO DELLA COMMISSIONE	MODIFICHE DEL PARLAMENTO
	<ul style="list-style-type: none"> i) altri oneri residui dovuti per l'approvvigionamento idrico e l'evacuazione delle acque usate; j) oneri residui per la copertura del regime assicurazione malattia di ex minatori; k) deprezzamenti intrinseci eccezionali purché causati dalla ristrutturazione dell'industria, nel caso in cui la copertura di queste perdite eccezionali è assolutamente indispensabile per la sopravvivenza dell'impresa; l) costi collegati con le azioni di conservazione dell'accessibilità alle riserve di carbone dopo la chiusura dei pozzi;
	<p>II. Costi a carico di più imprese</p> <ul style="list-style-type: none"> a) aumento risultante dalla diminuzione, dovuta alle ristrutturazioni, del numero dei contribuenti e dei contributi relativi, alla copertura degli oneri sociali extra sistema legale; b) spese provocate dalle ristrutturazioni per l'approvvigionamento idrico e per l'evacuazione delle acque usate; c) aumento dei contributi a favore di organismi incaricati dell'approvvigionamento idrico e dell'evacuazione delle acque usate, sempre che scaturisca da una diminuzione, dopo la ristrutturazione, della produzione carbonifera sottoposta a contributo.

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione della Commissione relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione della Commissione (SEC(92)2553),
- visto l'articolo 95 del trattato CECA,
- consultato dal Consiglio (C3-0176/93),
- visti la relazione della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari nonché della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro (A3-0328/93),

1. approva il progetto della Commissione, fatte salve le modifiche a esso apportate;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza il suo progetto;
3. invita il Consiglio a informarlo, qualora intenda discostarsi nel suo parere conforme dal testo approvato dal Parlamento;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 18 novembre 1993

8. Protezione dei diritti dei giornalisti

A3-0257/93

Risoluzione sulla tutela dei diritti dei giornalisti impegnati in missioni pericolose

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di risoluzione presentata dall'on. Romeos sulla tutela dei diritti dei giornalisti (B3-0233/90),
- vista la relazione della commissione per gli affari esteri e la sicurezza (A3-0257/93),
- A. considerando che la libertà di stampa è una delle condizioni per una democrazia stabile e per la difesa dei diritti dell'uomo e che quindi è indispensabile come componente essenziale di un regime democratico,
- B. persuaso che un giornalismo libero e indipendente contribuisca in ampia misura a promuovere il processo di formazione di un'opinione critica,
- C. considerando che i giornalisti e i mezzi di comunicazione di massa, cioè carta stampata e radiotelevisione, sono i principali canali di diffusione delle idee e dell'informazione,
- D. rammentando che la tutela dei giornalisti nelle convenzioni e negli accordi si integra nel quadro generale del rispetto dei diritti dell'uomo e del diritto all'informazione,
- E. considerando tuttavia che l'attuale diritto umanitario internazionale tutela l'integrità fisica dei giornalisti in quanto individui ma non contiene alcuna disposizione sulla tutela della professione del giornalista in situazioni di conflitto o in altre condizioni a rischio,
- F. considerando che, nonostante la mobilitazione di organizzazioni e associazioni internazionali che si battono per la sicurezza dei giornalisti nell'esercizio della loro professione, vengono quotidianamente segnalate violazioni in zone di guerra, in regioni con focolai di conflitti e in paesi con regimi repressivi,
- G. considerando che nel 1991 sono stati uccisi 72 giornalisti nell'esercizio della loro professione e che in 100 paesi sono stati registrati in totale 1264 casi di aggressione nei loro confronti,
- H. considerando inoltre che 324 giornalisti sono stati arrestati, 164 minacciati, 156 malmenati, 151 citati in giudizio e 42 espulsi, sempre per aver esercitato le loro funzioni, che 96 giornali sono stati posti sotto sequestro e 66 giornali ed emittenti radiofoniche o televisive si sono visti notificare un divieto di pubblicazione o di trasmissione e che in 27 giornali o emittenti sono state effettuate incursioni,
- I. considerando che anche nel 1992 sono stati uccisi almeno 61 giornalisti e che al 1° gennaio 1993 123 giornalisti si trovavano in carcere per aver esercitato la loro professione, taluni condannati a pesanti pene detentive, e che un numero nettamente superiore è stato arrestato e poi rilasciato nel corso del 1992,
- J. profondamente turbato da quanto riferiscono le associazioni internazionali di giornalisti e le organizzazioni attive nel campo dei diritti dell'uomo, in particolare che ovunque nel mondo le persecuzioni contro la stampa e contro i giornalisti aumentano in modo allarmante,
- K. temendo che in mancanza di adeguate misure di tutela questa situazione si protrarrà fintanto che esisteranno guerre, colpi di Stato, abusi di potere, intolleranza e illegalità,
- L. considerando che la libertà di stampa viene ostacolata in numerosi paesi non solo da misure legislative e amministrative ma anche con atti di violenza e che gli attentati all'incolumità dei giornalisti possono comportare una censura di fatto,

Giovedì 18 novembre 1993

- M. considerando che la minaccia di un attentato all'integrità fisica del giornalista nonché il timore di essere oggetto di una sanzione amministrativa possono indurre all'autocensura, il che può rappresentare un pericolo ancor più grave in quanto viene così preservata una parvenza d'indipendenza dell'informazione,
- N. considerando che sulla situazione in alcuni paesi non sono disponibili dati obiettivi in quanto i giornalisti indipendenti non hanno accesso a tali paesi o a determinati territori di questi ultimi,
- O. considerando che il Parlamento europeo porta avanti una politica che si fonda sulla democrazia e rafforza il pluralismo, la libertà di espressione e la salvaguardia della libertà dei mezzi di comunicazione di massa, come dimostra il fatto che nel 1993 il premio Sakarov è stato assegnato al quotidiano bosniaco OSLOBODJENJA,
- P. considerando che le convenzioni internazionali assicurano ai giornalisti impegnati in missioni pericolose, sia della carta stampata che a fotografi e cameramen e ai tecnici, una protezione insufficiente perché essi possano svolgere correttamente il loro lavoro,
- Q. informato degli sforzi delle organizzazioni internazionali di giornalisti e delle organizzazioni attive nel campo dei diritti dell'uomo per una maggiore libertà e protezione dei giornalisti impegnati in missioni pericolose,
- R. convinto che un'efficiente rete di sicurezza a livello mondiale richieda sforzi finanziari ben superiori alle capacità di dette organizzazioni e che nella fattispecie sia chiaramente in gioco anche una responsabilità governativa,
1. esorta tutti i paesi a tutelare il pluralismo e la libertà di espressione dei mezzi di comunicazione di massa;
 2. chiede alla Commissione ed al Consiglio di:
 - insistere perché i firmatari delle convenzioni internazionali rispettino gli impegni assunti ed esaminare in che modo si possano esercitare maggiori pressioni per ottenere il rispetto di tali impegni in materia di diritti dell'uomo in generale e, in particolare, della libertà di stampa;
 - adoperare, subito dopo la segnalazione di nuovi casi di violazione dei diritti dell'uomo e delle libertà civili, per richiamare l'attenzione dei governi interessati su dette violazioni ed esortarli a prendere misure di protezione concrete;
 3. invita la Commissione e il Consiglio a mettere a punto, a tal fine, i seguenti strumenti politici specifici:
 - compilazione e aggiornamento di una «lista nera» in cui figurino il numero e il tipo di violazione dei diritti dei giornalisti per ogni singolo paese, così da accrescere la pressione psicologica sui governi dei paesi in questione,
 - inserimento negli accordi commerciali e di cooperazione nonché negli accordi d'associazione fra la Comunità e i paesi terzi di clausole specifiche relative alla tutela dei diritti dei giornalisti,
 - concessione di aiuti da parte della Comunità alle stazioni radiotelevisive e alla carta stampata nei territori in cui non viene garantita un'informazione obiettiva e indipendente, di concerto con organismi quali «Euronews» e le emittenti mondiali degli Stati membri, così come con organizzazioni regionali di giornalisti, quale il neocostituito Centro della stampa balcanica;
 4. invita la Commissione e il Consiglio a insistere presso i governi e le autorità competenti perché:
 - diano, senza restrizioni, ai giornalisti la possibilità di esercitare la propria professione onde garantire un'informazione obiettiva e indipendente;
 - assicurino ai giornalisti una tutela adeguata nei confronti delle organizzazioni terroristiche di cui sono il bersaglio a causa della loro attività professionale, anche quando non siano impegnati in missioni pericolose;
 - procedano a un'indagine approfondita circa le cause della morte dei giornalisti deferendo alla giustizia i responsabili, siano essi membri di organizzazioni terroristiche o di istituzioni pubbliche;

Giovedì 18 novembre 1993

- riesaminino le pene severe comminate ai giornalisti per oltraggio alle autorità e le accuse infondate di incitazione alla sovversione;
 - non sia impedita in taluni paesi o regioni un'informazione indipendente rifiutando l'accesso ai giornalisti, ma che questi vengano accreditati su presentazione di una tessera rilasciata da organi di stampa come le associazioni di categoria e i mezzi di comunicazione di massa riconosciuti a livello internazionale,
 - adottino in loco misure adeguate per garantire che i giornalisti si possano muovere in condizioni di sicurezza nei territori contesi e assicurino così la libera raccolta delle informazioni;
 - intensifichino gli sforzi per proteggere i giornalisti e aiutarli a esercitare la loro professione in condizioni di sicurezza;
5. raccomanda che vengano previste forme di addestramento atte ad aumentare le possibilità di sopravvivenza dei giornalisti che operano in zone di guerra;
6. decide di designare la sua sottocommissione per i diritti dell'uomo quale organo di coordinamento incaricato dei contatti con le organizzazioni internazionali di giornalisti per potere intervenire immediatamente presso i responsabili in caso di violazioni;
7. esorta la Commissione a esaminare a breve termine come sia possibile sostenere finanziariamente le iniziative e le azioni intraprese dalle associazioni internazionali di giornalisti per proteggere i giornalisti nell'esercizio della loro professione in missioni pericolose;
8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

9. Calamità

a) B3-1562, 1564 e 1616/93

Risoluzione sulla catastrofe nell'arcipelago di Madera

Il Parlamento europeo,

- A. tenendo presente la drammatica situazione provocata a Madera dai furiosi temporali che il 29 e 30 ottobre 1993 hanno devastato l'isola, raggiungendo una intensità e violenza che non si registravano dal 1803,
- B. lamentando un elevato numero di vittime: 6 morti, quantomeno 3 dispersi, e più di 400 senzatetto,
- C. considerando che si sono registrati gravissimi danni, il cui ammontare è provvisoriamente stimato intorno ai sei miliardi di escudos — principalmente nei comuni di Funchal, Camara de Lobos, Ribeira Brava, San Vicente, Santana e Machico, dove in particolare sono state distrutte abitazioni, infrastrutture, aziende agricole, veicoli e imbarcazioni nonché stabilimenti commerciali e industriali ed è stata gravemente danneggiata la rete di distribuzione idrica,
- D. considerando che la popolazione non dispone delle risorse necessarie per far fronte a questa situazione di calamità,
- E. considerando la necessità di rimediare a tali enormi distruzioni e di indennizzare le vittime,
1. presenta le sue sincere condoglianze alle famiglie delle vittime ed esprime viva simpatia e solidarietà ai senzatetto;
2. sollecita dalla Commissione delle Comunità europee un aiuto finanziario urgente teso a porre rimedio alle distruzioni oltreché a ridurre i danni subiti;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al governo regionale di Madera.

Giovedì 18 novembre 1993

b) B3-1565, 1583, 1604, 1610 e 1633/93

Risoluzione sulle inondazioni in Corsica

Il Parlamento europeo,

- A. considerando il carattere eccezionale delle gravi inondazioni che hanno colpito la Corsica nella prima settimana di novembre 1993, provocando perdite di vite umane e ingenti danni,
- B. considerando che, secondo un bilancio provvisorio, varie persone sono morte e molte risultano tuttora disperse, che località rimaste senza acqua ed elettricità hanno dovuto essere evacuate e che sono state interrotte vie di comunicazione e sono stati devastati terreni coltivati,
- C. considerando che talune famiglie hanno perso tutto e che i danni provocati alle vie di comunicazione sono talvolta di 10-20 volte superiori ai bilanci dei comuni colpiti,
- D. considerando che è stato decretato a buon diritto il piano d'emergenza denominato ORSEC e che nell'ambito dello Stato francese si è avviata la procedura per le zone sinistrate,
 1. esprime sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà alle famiglie sinistrate;
 2. chiede alle istituzioni comunitarie di collaborare con il governo francese ai fini della valutazione e della fornitura degli aiuti che sono necessari;
 3. chiede pertanto alla Commissione di sbloccare mezzi finanziari supplementari provenienti dai Fondi strutturali per le regioni dell'obiettivo n. 1 (FESR, FSE, FEAOG) allo scopo di concedere un aiuto ai sinistrati e agli agricoltori nonché un sostegno finanziario per i lavori di ripristino, segnatamente delle reti di comunicazione;
 4. chiede alle istanze comunitarie di prevedere un programma per lo studio di misure efficaci da prendere al fine di evitare e di limitare le conseguenze drammatiche delle calamità naturali e, fra l'altro, una valutazione delle zone a rischio e una regolamentazione delle attività in tali zone;
 5. invita la Commissione a tenerlo informato sulla destinazione degli aiuti urgenti;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché al presidente dell'Esecutivo dell'Assemblea territoriale corsa e ai presidenti dei Consigli generali della Corsica.

c) B3-1597, 1603, 1621 e 1634/93

Risoluzione sulle nefaste incidenze della peste suina sul mercato della carne suina e sui relativi provvedimenti veterinari disposti dalla Commissione

Il Parlamento europeo,

- A. considerando l'epidemia di peste suina in taluni Stati membri della Comunità europea, segnatamente in Germania, Belgio, Spagna e Portogallo, e le sue conseguenze per il patrimonio zootecnico degli Stati membri della Comunità,
- B. considerando le misure già adottate dalla Commissione per arrestare il propagarsi dell'epidemia,
- C. considerando le gravi conseguenze di tale epizootia, che aggraveranno ulteriormente la crisi del settore suino nelle regioni interessate della Comunità,

Giovedì 18 novembre 1993

- D. considerando le informazioni fornite dalla Commissione in occasione dell'ultima riunione della commissione per l'agricoltura,
- E. considerando che la libera circolazione delle merci, comprendente il settore suino, rimane uno dei principi fondamentali del mercato unico e che la Comunità deve esigere il rigoroso rispetto di questo principio da parte di tutti gli Stati membri,
1. invita la Commissione a fare il punto sulla situazione attuale dell'epidemia di peste suina nella Comunità e a confermare che i mezzi da essa impiegati consentiranno di evitare il diffondersi di tale epizoozia;
 2. esige che la Commissione applichi scrupolosamente le misure veterinarie in vigore nella Comunità evitando ogni pressione politica;
 3. giudica inaccettabile la distruzione di carni sane presso centri di sfruttamento di carcasse animali ed esige pertanto nuovi sistemi di sostegno al mercato nelle regioni in crisi;
 4. chiede che la politica di lotta contro le epizoozie nella Comunità sia orientata ai criteri tecnici riconosciuti e che gli Stati membri e i produttori si attengano scrupolosamente all'osservanza e all'applicazione di tali programmi;
 5. chiede un aumento dei fondi destinati all'ispezione, un rafforzamento delle misure di controllo alle frontiere esterne della Comunità e un'intensificazione, in caso di epizoozie accertate in uno Stato membro, delle misure d'intervento volte a sostenere il mercato sul quale può aver luogo una limitazione degli scambi;
 6. raccomanda di compensare equamente le perdite derivanti da un rigoroso intervento di lotta contro le epizoozie;
 7. sollecita l'adozione di misure rigorose di controllo e l'obbligo di marcatura degli animali e delle carcasse allo scopo di garantirne l'identificazione d'origine e il buono stato sanitario;
 8. chiede agli Stati membri di fornire d'ufficio alle autorità veterinarie comunitarie, senza ritardo, tutte le informazioni utili per meglio lottare contro la diffusione dell'epidemia;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi degli Stati membri.
-

Giovedì, 18 novembre 1993

ELENCO DEI PRESENTI**Seduta del 18 novembre 1993**

Adam, Ainardi, Alber, von Alemann, Alexandre, Álvarez de Paz, Amaral, Amendola, Anastassopoulos, André-Léonard, Andrews, Antony, Apolinário, Arbeloa Muru, Archimbaud, Areitio Toledo, Arias Cañete, Avgerinos, Balfe, Banotti, Barata Moura, Barón Crespo, Barrera i Costa, Barton, Barzanti, Ch. Beazley, P. Beazley, Beirão, Belo, Benoit, Bernard-Reymond, Bertens, Bethell, Bettini, Beumer, Bird, Bjørnvig, Blak, Blot, Böge, Bofill Abeilhe, Boissière, Bombard, Bonde, Bontempi, Borgo, Bourlanges, Bowe, Brand, de Brémond d'Ars, Breyer, Van den Brink, Brok, Bru Purón, Cabezón Alonso, Cayet, Calvo Ortega, Canavarro, Cano Pinto, Capucho, Carniti, Carvalho Cardoso, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Catasta, Catherwood, Caudron, Ceci, Ceyrac, Chanterie, Chiabrande, I. Christensen, Coates, Coimbra Martins, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Contu, Cooney, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Cot, Cox, Crampton, Cravinho, Crawley, Cunha Oliveira, Cushnahan, Dalsass, David, Debatisse, De Clercq, Defraigne, De Gucht, Delcroix, Delorozoy, De Matteo, Deprez, Desama, Desmond, Dessylas, De Vitto, De Vries, Dido', Díez de Rivera Icaza, Van Dijk, Dillen, Dinguirard, Domingo Segarra, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Duverger, Elliott, Elmalan, Ephremidis, Ernst de la Graete, Ewing, Falconer, Falqui, Fantuzzi, Fayot, Fernández-Albor, Ferrer, Fitzgerald, Fitzsimons, Florenz, Fontaine, Ford, Forlani, Forte, Fourçans, Frémion, Friedrich, Frimat, Froment-Meurice, Fuchs, Funk, Gaibisso, Galland, Galle, Gallenzi, García Amigo, García Arias, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gawronski, Geraghty, Gil-Robles Gil-Delgado, Goedmakers, González Álvarez, Green, Gröner, Grund, Guermeur, Günther, Gutiérrez Díaz, Habsburg, Harrison, Heider, Herman, Hermans, Hervé, Herzog, Hindley, Holzfuß, Hoon, Hoppenstedt, Howell, Hughes, Imbeni, Inglewood, Isler Béguin, Iversen, Izquierdo Rojo, C. F. Jackson, C. M. Jackson, Janssen van Raay, Jarzembowski, Jepsen, Karellis, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Killilea, Klepsch, H. F. Köhler, K. P. Köhler, Kofoed, Kuhn, Lacaze, Lafuente López, Lagakos, Lalor, Lane, Langenhagen, Langer, Langes, Lannoye, La Pergola, Larive, Laroni, Le Chevallier, Lehideux, Lemmer, Le Pen, Linkohr, Livanos, Llorca Vilaplana, Lomas, Lucas Pires, Lüttge, Lulling, Luster, McCartin, McCubbin, McGowan, McIntosh, McMahan, McMillan-Scott, Magnani Noya, Maher, Maibaum, Malangré, de la Malène, Mantovani, Marck, Marinho, Marques Mendes, D. Martin, S. Martin, Martinez, Mazzone, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Megahy, Megret, Melis, Mendez de Vigo, Menrad, Metten, Mihr, Miranda da Silva, Miranda de Lage, Moorhouse, Moretti, Morris, Mottola, Gerd Müller, Muntingh, Muscardini, Musso, Napoletano, Navarro, Neubauer, Newens, Newman, Newton Dunn, Nianias, Nielsen, Nordmann, Oddy, Onesta, Onur, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Papayannakis, Papoutsis, Partsch, Pasty, Patterson, Peijs, Penders, Pasmazoglou, Peter, Peters, Piermont, Pimenta, Pinton, Piquet, F. Pisoni, N. Pisoni, Plumb, Poettering, Pollack, Pons Grau, Porrazzini, Porto, Posada González, Prag, Price, Pronk, Prout, Puerta, Van Putten, Quisthoudt-Rowohl, Raffin, Raggio, Ramírez Heredia, Rauti, Rawlings, Regge, Reymann, Ribeiro, Rinsche, Robles Piquer, Rønn, Rogalla, Romera i Alcàzar, Rosmini, Rossetti, Roth, Roth-Behrendt, Rothley, Roumeliotis, Saby, Sälzer, Sainjon, Sakellariou, Samland, Sandbæk, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sboarina, Schiedermeier, Schlechter, Schlee, Schleicher, Schmidbauer, Schoddruch, Schönhuber, Schwartzberg, Scott-Hopkins, Seligman, Sierra Bardají, Simeoni, Simmonds, Simons, A. Simpson, B. Simpson, Sisó Cruellas, A. Smith, Sonneveld, Soulier, Speciale, Spencer, Speroni, Staes, Stamoulis, Stavrou, Stevens, Stevenson, Stewart-Clark, Suárez González, Tauran, Telkämper, Theato, Thyssen, Tindemans, Titley, Tomlinson, Topmann, Torres Couto, Trautmann, Trivelli, Tsimas, Vandemeulebroucke, Van Hemeldonck, Vanlerenberghe, Van Ouirive, Vayssade, Vecchi, Van Velzen, Verbeek, Verde i Aldea, Verhagen, Verwaerde, Visser, Vittinghoff, Vohrer, von der Vring, Van der Waal, von Wechmar, West, White, Wijsenbeek, Wilson, von Wogau, Woltjer, Wynn.

Osservatori dell'ex Repubblica democratica tedesca

Berend, Göpel, Kaufmann, Kertscher, Koch, Kosler, Meisel, Richter, Schröder, Thietz, Tillich.

Giovedì, 18 novembre 1993

ALLEGATO**Risultato delle votazioni per appello nominale**

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*1. Risoluzione comune sul sangue contaminato**Par. 10*

(+)

ARC: Ewing, Posada González**CG:** Barata Moura**LDR:** Bertens, Delorozoy, Nordmann, Pimenta**PPE:** Borgo, Cassanmagnago Cerretti, Chabert, Chanterie, Cornelissen, De Matteo, De Vitto, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Howell, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Llorca Vilaplana, Mottola, Oomen-Ruijten, Romera i Alcàzar, Scott-Hopkins, Seligman, Sisó Cruellas**PSE:** Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Cabezón Alonso, Ceci, Cot, da Cunha Oliveira, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Falconer, Galle, Goedmakers, Green, Hindley, Imbeni, Karellis, Lomas, Martin D., Medina Ortega, Newens, Pons Grau, Read, Roumeliotis, Saby, Sakellariou, Sapena Granell, Simons, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Vázquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, Woltjer, Wynn**V:** Bettini, Verbeek

(-)

DR: Dillen**PPE:** Alber, Brok, Habsburg, Pack, Schleicher*2. Idem**Par. 11*

(+)

ARC: Ewing, Posada González**CG:** Ainardi, Barata Moura, Elmalan, Piquet**LDR:** Bertens, Delorozoy, de Gaulle, Pimenta, Wijsenbeek**PPE:** Borgo, Cassanmagnago Cerretti, Chanterie, Cornelissen, De Matteo, De Vitto, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Gaibisso, Günther, Howell, Inglewood, Keppelhoff-Wiechert, Llorca Vilaplana, Mantovani, Mendez de Vigo, Mottola, Oomen-Ruijten, Peijs, Prag, Pronk, Romera i Alcàzar, Scott-Hopkins, Seligman, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Thyssen, Tindemans**PSE:** Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Cabezón Alonso, Caudron, Ceci, Cot, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Frimat, Galle, Goedmakers, Green, Hindley, Imbeni, Karellis, Lomas, Martin D., McCubbin, Medina Ortega, Newens, Pons Grau, Ramírez Heredia, Read, Roumeliotis, Saby, Sakellariou, Sapena Granell, Schwartzberg, Simons, Smith Alex, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Vázquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, Woltjer, Wynn**RDE:** Guermeur**V:** Dinguirard, Staes, Verbeek

Giovedì, 18 novembre 1993

(—)

DR: Dillen, Lehideux**PPE:** Böge, Brok, Habsburg, Kellett-Bowman, Pack, Schleicher

3. Risoluzione comune sui problemi sociali

(—)

ARC: Barrera i Costa, Ewing, Posada González, Vandemeulebroucke**CG:** Ainardi, Barata Moura, Elmalan, Piquet**LDR:** Bertens, Cox, Clercq, Delorozoy, Galland, de Gaulle, Larive, Nordmann, Pimenta, Wijsenbeek**NI:** Geraghty**PPE:** Alber, Böge, Borgo, de Bremond d'Ars, Brok, Cassanmagnago Cerretti, Chabert, Chanterie, Cornelissen, De Matteo, De Vitto, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Forte, Funk, Gaibisso, Günther, Habsburg, Hoppenstedt, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Langes, Llorca Vilaplana, Mantovani, Mottola, Oomen-Ruijten, Pack, Peijs, Pronk, Romera i Alcàzar, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Sisó Cruellas, Theato, Thyssen, Tindemans, Verhagen**PSE:** Adam, Avgerinos, Balfe, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Cabezón Alonso, Catasta, Caudron, Ceci, Colajanni, Colom i Naval, Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Falconer, Frimat, Galle, Goedmakers, Green, Harrison, Hindley, Imbeni, Karellis, Lomas, Martin D., McCubbin, Maibaum, Medina Ortega, Morris, Newens, Oddy, Pons Grau, Read, Regge, Roumeliotis, Saby, Sakellariou, Sapena Granell, Schlechter, Schwartzberg, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Speciale, Titley, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Vázquez Fouz, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wilson, Woltjer, Wynn**RDE:** Musso**V:** Amendola, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Falqui, Frémion, Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek

(—)

PPE: Inglewood, Kellett-Bowman, Newton Dunn, Patterson, Prag, Price, Prout, Seligman, Simmonds

(O)

DR: Dillen

4. Risoluzione comune su Dounray

(—)

ARC: Barrera i Costa, Ewing, Posada González, Simeoni, Vandemeulebroucke**LDR:** Bertens, Cox, Clercq, Larive, Partsch, Pimenta**NI:** Geraghty**PPE:** de Bremond d'Ars**PSE:** Falconer, Hervé**V:** Amendola, Bettini, Boissière, van Dijk, Falqui, Frémion, Isler Béguin, Raffin, Staes, Telkämper, Verbeek

Giovedì, 18 novembre 1993

(—)

LDR: Cayet, Delorozoy, Galland, de Gaulle, Nielsen, Nordmann, Wijsenbeek**PPE:** Alber, Böge, Borgo, Brok, Cassanmagnago Cerretti, Cassidy, Chabert, Chanterie, Chiabrande, Coppo Gavazzi, Cornelissen, Dalsass, De Matteo, De Vitto, Fernández-Albor, Fontaine, Forlani, Forte, Funk, Gaibisso, Günther, Habsburg, Hermans, Hoppenstedt, Howell, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Langenhagen, Langes, Llorca Vilaplana, McMillan-Scott, Mantovani, Mendez de Vigo, Menrad, Moorhouse, Mottola, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Pack, Peijs, Poettering, Prag, Price, Pronk, Prout, Reding, Romera i Alcàzar, Schiedermeier, Schleicher, Scott-Hopkins, Seligman, Simmonds, Simpson Anthony M.H., Sisó Cruellas, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, Verhagen, von Wogau**PSE:** Adam, Arbeloa Muru, Avgerinos, Balfe, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bombard, Bru Purón, Cabezón Alonso, Catasta, Caudron, Ceci, Colajanni, Colino Salamanca, Colom i Naval, Cot, Crampton, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Dido', Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dury, Ford, Frimat, Galle, Goedmakers, Green, Harrison, Hindley, Hughes, Karellis, Lomas, McCubbin, McGowan, Maibaum, Medina Ortega, Morris, Napoletano, Oddy, Pons Grau, Ramírez Heredia, Read, Regge, Roumeliotis, Saby, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Speciale, Titley, Tomlinson, Trivelli, Tsimas, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, Wilson, Woltjer, Wynn**RDE:** Guermeur

(O)

CG: Barata Moura**DR:** Dillen, Lehideux**PSE:** Imbeni

*5. Relazione Melis — Comitato delle regioni, A3-325/93**em. n. 10*

(—)

ARC: Barrera i Costa, Canavarro, Ewing, Melis, Piermont, Sandbæk, Vandemeulebroucke**LDR:** von Alemann, André-Léonard, Cayet, Cox, Defraigne, de Vries, Gasòliba i Böhm, Larive, Maher, Nordmann, Partsch, Vohrer, von Wechmar, Wijsenbeek**NI:** Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Puerta**PPE:** Cassanmagnago Cerretti, Stewart-Clark**PSE:** Adam, Alexandre, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bowe, van den Brink, Bru Purón, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Falconer, Ford, Frimat, Fuchs, Goedmakers, Green, Happort, Harrison, Hervé, Hindley, Hoon, Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Laroni, Linkohr, Lüttge, McCubbin, McGowan, McMahon, Maibaum, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lagé, Muntingh, Newman, Onur, Peter, Pons Grau, Ramírez Heredia, Read, Rønn, Rossetti, Rothley, Sakellariou, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Topmann, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, Visser, von der Vring, White, Wilson, Wynn**RDE:** Fitzgerald, Fitzsimons, Guermeur, Lane, Nianias**V:** Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Falqui, Frémion, Isler Béguin, Langer, Onesta, Raffin

(—)

DR: Köhler Klaus-Peter**PPE:** Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Chanterie, Cooney, Coppo Gavazzi, Cushnahan, Deprez, De Vitto, Fernández-Albor, Ferrer,

Giovedì, 18 novembre 1993

Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, García Amigo, Habsburg, Herman, Hermans, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Langenhagen, Lucas Pires, McCartin, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Prag, Prout, Robles Piquer, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simmonds, Sisó Cruellas, Stavrou, Theato, Thyssen, Tindemans, von Wogau

(O)

CG: Barata Moura, Dessylas

DR: Dillen

NI: Grund, Schönhuber

6. *Idem* A3-325/93

em. n. 3

(+)

ARC: Barrera i Costa, Canavarro, Ewing, Melis, Posada González, Sandbæk, Vandemeulebroucke

CG: Piquet

LDR: von Alemann, André-Léonard, Cayet, Cox, Defraigne, de Vries, Gasòliba i Böhm, Larive, Nordmann, Partsch, Vohrer, von Wechmar, Wijsenbeek

NI: Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Gutiérrez Díaz, Puerta

PPE: Anastassopoulos, Arias Cañete, Banotti, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Cassanmagnago Cerretti, Chanterie, Cooney, Coppo Gavazzi, Cushnahan, Deprez, De Vitto, Fernández-Albor, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, García Amigo, Habsburg, Hermans, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Langenhagen, Lucas Pires, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Prag, Pronk, Prout, Robles Piquer, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simmonds, Sisó Cruellas, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, von Wogau

PSE: Adam, Alexandre, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Bird, Bowe, van den Brink, Bru Purón, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Cot, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Dury, Falconer, Ford, Frimat, Fuchs, Goedmakers, Green, Happart, Harrison, Hervé, Hindley, Hoon, Hughes, Karellis, Kuhn, Laroni, Lüttge, McCubbin, McGowan, Maibaum, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Muntingh, Newman, Onur, Peter, Porrazzini, Ramírez Heredia, Read, Rønn, Rossetti, Rothley, Sakellariou, Santos, Schlechter, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Topmann, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn

RDE: Fitzsimons

V: Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Falqui, Frémion, Isler Béguin, Langer, Onesta, Raffin

(-)

NI: Grund

PPE: Herman

PSE: Belo, Bofill Abeilhe, Cano Pinto, Colom i Naval, Díez de Rivera Icaza, Izquierdo Rojo, Miranda de Lage, Pons Grau, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sierra Bardají, Vázquez Fouz

RDE: Guerneur, Heider, Lane, Nianias

Giovedì, 18 novembre 1993

(O)

CG: Barata Moura, Ribeiro**DR:** Dillen, Köhler Klaus-Peter**NI:** Schönhuber**RDE:** Fitzgerald

7. Relazione Linkohr — Ricerca scientifica, A3-360/93*em. n. 138*

(+))

ARC: Barrera i Costa, Simeoni**NI:** Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Puerta**PSE:** Van Hemeldonck**V:** Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Frémion, Onesta, Raffin

(-)

ARC: Posada González**LDR:** von Alemann, Bertens, Cayet, Cox, Defraigne, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Larive, Maher, Nielsen, Nordmann, Partsch, von Wechmar**NI:** van der Waal**PPE:** Arias Cañete, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Chanterie, Cooney, Cornelissen, Deprez, De Vitto, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, Habsburg, Herman, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Lucas Pires, Marck, Mendez de Vigo, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Reymann, Schiedermeier, Seligman, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Vanlerenberghe**PSE:** Adam, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Ford, Frimat, Fuchs, García Arias, Goedmakers, Green, Harrison, Hervé, Hoon, Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Laroni, Linkohr, McCubbin, McGowan, Maibaum, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Onur, Pery, Peter, Ramírez Heredia, Read, Rønn, Rossetti, Sakellariou, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn**RDE:** Guermeur, Nianias

(O)

CG: Barata Moura, Ribeiro**DR:** Martinez**PPE:** Hermans, McCartin, Menrad**PSE:** Falconer, Porrazzini

Giovedì, 18 novembre 1993

8. *Idem* A3-360/93*em. n. 134*

(+)

ARC: Barrera i Costa, Simeoni**NI:** Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Puerta**PSE:** McCubbin**V:** Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Frémion, Onesta, Raffin

(-)

ARC: Posada González, Vandemeulebroucke**LDR:** von Alemann, Bertens, Cayet, Cox, Defraigne, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Larive, Maher, Nielsen, Nordmann, Partsch, von Wechmar**NI:** van der Waal**PPE:** Arias Cañete, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Chanterie, Cooney, Cornelissen, Deprez, De Vitto, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Funk, Habsburg, Herman, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lagakos, Lambrias, Langenhagen, Lucas Pires, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Peijs, Pasmazoglou, Robles Piquer, Schiedermeier, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen**PSE:** Adam, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bowe, Bru Purón, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Ford, Frimat, Fuchs, García Arias, Goedmakers, Green, Harrison, Hervé, Hoon, Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Laroni, Linkohr, McGowan, Maibaum, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Onur, Pery, Peter, Ramírez Heredia, Read, Rønn, Rossetti, Rothley, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Titley, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssadé, Vázquez Fouz, Vecchi, van Velzen, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn**RDE:** Guermeur, Nianias

(O)

CG: Barata Moura, Ribeiro**PPE:** Hermans, Patterson**PSE:** Falconer, Porrazzini9. *Idem* A3-360/93*em. n. 133*

(+)

ARC: Barrera i Costa, Simeoni, Vandemeulebroucke**NI:** Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Puerta**V:** Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Frémion, Onesta

(-)

ARC: Posada González**CG:** Barata Moura, Ribeiro**LDR:** von Alemann, Bertens, Cayet, Cox, Defraigne, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Larive, Maher, Nielsen, Nordmann, Partsch, von Wechmar**NI:** van der Waal

Giovedì, 18 novembre 1993

PPE: Arias Cañete, Beumer, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Chanterie, Cooney, Cornelissen, De Vitto, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, García Amigo, Habsburg, Herman, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Lambrias, Langenhagen, Lucas Pires, McCartin, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Prag, Reymann, Schiedermeier, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Vanlerenberghe

PSE: Adam, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bowe, van den Brink, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Ford, Frimat, Fuchs, García Arias, Goedmakers, Green, Harrison, Hervé, Hoon, Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Laroni, Linkohr, McCubbin, McGowan, Maibaum, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Onur, Peter, Porrazzini, Ramírez Heredia, Read, Rønn, Rossetti, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Sierra Bardaji, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, Verde i Aldea, von der Vring, White, Wilson, Wynn

RDE: Guermeur, Nianias

(O)

DR: Martinez

PPE: Hermans

10. *Idem* A3-360/93

em. n. 135

(+)

ARC: Simeoni

NI: Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez

PPE: Chanterie

PSE: Díez de Rivera Icaza

V: Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Frémion, Onesta, Raffin

(-)

ARC: Posada González, Vandemeulebroucke

CG: Barata Moura, Ribeiro

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Cox, Defraigne, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Larive, Maher, Nordmann, Partsch, Wijsenbeek

NI: van der Waal

PPE: Arias Cañete, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Cooney, Cornelissen, Deprez, De Vitto, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, García Amigo, Habsburg, Herman, Hermans, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langenhagen, Lucas Pires, McCartin, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Pasmazoglou, Prag, Pronk, Prout, Reymann, Robles Piquer, Schiedermeier, Schleicher, Seligman, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Vanlerenberghe

PSE: Adam, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bowe, van den Brink, Bru Purón, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Frimat, Fuchs, García Arias, Goedmakers, Green, Harrison, Hervé, Hoon, Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Linkohr, McCubbin, McGowan, Maibaum, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Onur, Pons Grau, Porrazzini, Ramírez Heredia, Read, Rønn, Rossetti, Rothley, Sakellariou, Sanz

Giovedì, 18 novembre 1993

Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, von der Vring, White, Wilson, Wynn

RDE: Guerneur, Lane, Nianias

(O)

NI: Puerta

11. Idem A3-360/93

em. n. 136

(+)

ARC: Simeoni, Vandemeulebroucke

NI: Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez

PPE: Prag

V: Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Frémion, Onesta, Raffin

(-)

ARC: Posada González

CG: Barata Moura, Ribeiro

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Cox, Defraigne, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Larive, Maher, Partsch, Wijsenbeek

NI: van der Waal

PPE: Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Chanterie, Cooney, Cornelissen, Deprez, De Vitto, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Funk, Gaibisso, García Amigo, Habsburg, Herman, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langenhagen, Lucas Pires, McCartin, Marck, Mendez de Vigo, Menrad, Mottola, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Patterson, Peijs, Psmazoglou, Pronk, Prout, Reymann, Schiedermeier, Schleicher, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Stewart-Clark, Theato, Thyssen, Tindemans, Vanlerenberghe

PSE: Adam, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, Bowe, van den Brink, Bru Purón, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cot, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop, Dührkop, Falconer, Ford, Frimat, Fuchs, García Arias, Goedmakers, Green, Harrison, Hervé, Hoon, Hughes, Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Linkohr, McCubbin, McGowan, Maibaum, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Onur, Peter, Pons Grau, Porrazzini, Ramírez Heredia, Read, Rønn, Rossetti, Rothley, Sakellariou, Sanz Fernández, Sapena Granell, Schlechter, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Tsimas, Van Hemeldonck, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, von der Vring, Wilson, Wynn

RDE: Guerneur, Lane, Nianias

(O)

NI: Puerta

PPE: Hermans

PSE: White

Giovedì, 18 novembre 1993

12. Relazione Garcia Arias A3-328/93

em. n. 45

(+)

ARC: Barrera i Costa, Posada González, Simeoni**CG:** Barata Moura, Ribeiro**NI:** Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Grund, Puerta

PSE: Adam, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, van den Brink, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Harrison, Hoon, Karellis, Kuhn, Linkohr, McCubbin, McGowan, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Peter, Pons Grau, Ramírez Heredia, Read, Rossetti, Rothley, Sakellariou, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, von der Vring, White, Wilson, Wynn

V: Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Raffin

(-)

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Cox, Defraigne, de Gaulle, Larive, Maher, Nordmann, Partsch**NI:** van der Waal

PPE: Arias Cañete, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Cooney, Cornelissen, Depréz, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Funk, García Amigo, Habsburg, Herman, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langenhagen, Lucas Pires, Menrad, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Patterson, Pesmazoglou, Prag, Prout, Reymann, Robles Piquer, Schiedermeier, Seligman, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Vanlerenberghe

PSE: Izquierdo Rojo**RDE:** Guermeur13. *Idem* A3-328/93

em. n. 49

(+)

ARC: Barrera i Costa, Posada González, Simeoni**CG:** Barata Moura, Ribeiro**NI:** Domingo Segarra, Gonzalez Alvarez, Grund, Puerta

PSE: Adam, Álvarez de Paz, Apolinário, Arbeloa Muru, Avgerinos, Barton, Belo, Bird, Bofill Abeilhe, van den Brink, Cabezón Alonso, Cano Pinto, Caudron, Coates, Coimbra Martins, Collins, Colom i Naval, Cravinho, Crawley, da Cunha Oliveira, David, Delcroix, Desama, Díez de Rivera Icaza, Duarte Cendán, Dührkop Dührkop, Falconer, Ford, Frimat, García Arias, Goedmakers, Green, Harrison, Hoon, Izquierdo Rojo, Karellis, Kuhn, Linkohr, McCubbin, McGowan, Mebrak-Zaïdi, Medina Ortega, Miranda de Lage, Newman, Peter, Pons Grau, Ramírez Heredia, Read, Rossetti, Rothley, Sakellariou, Santos, Sanz Fernández, Sapena Granell, Sierra Bardají, Simons, Smith Alex, Titley, Tomlinson, Vayssade, Vázquez Fouz, Vecchi, von der Vring, White, Wilson, Wynn

V: Aglietta, Bettini, Boissière, van Dijk, Dinguirard, Raffin

Giovedì, 18 novembre 1993

(-)

LDR: von Alemann, Bertens, Cayet, Cox, Defraigne, de Gaulle, Larive, Maher, Nordmann, Partsch

NI: van der Waal

PPE: Arias Cañete, Beumer, Bourlanges, Brand Hans-Jürgen, de Bremond d'Ars, Cooney, Cornelissen, Deprez, Fernández-Albor, Ferrer, Fontaine, Fourçans, Funk, García Amigo, Habsburg, Herman, Inglewood, Kellett-Bowman, Keppelhoff-Wiechert, Langenhagen, Lucas Pires, Menrad, Navarro, Newton Dunn, Oomen-Ruijten, Oostlander, Patterson, Pasmazoglou, Prag, Prout, Reymann, Robles Piquer, Schiedermeier, Seligman, Simmonds, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stavrou, Theato, Thyssen, Vanlerenberghe

RDE: Guermeur
